

STRUMENTI FORMEZ

Il Formez - Centro di Formazione Studi, ha da sempre avuto una particolare attenzione per le iniziative editoriali. Fin dai suoi primissimi anni di attività si è impegnato nella produzione e nella divulgazione di collane e riviste volte a promuovere e potenziare le linee strategiche e le iniziative culturali e operative a sostegno dei modelli evolutivi elaborati dal Parlamento e dai Governi regionali per un più equilibrato sviluppo delle aree svantaggiate del Paese.

Interi generazioni di funzionari pubblici, soprattutto regionali e locali, si sono formati sui "Quaderni Regionali", sui "Quaderni Formez", sulle Riviste "Problemi di Gestione", "Problemi di Amministrazione Pubblica", "Europa e Mezzogiorno" e sulle tante monografie tratte dagli originali e specifici materiali dei corsi di formazione, organizzati e gestiti dal Centro, con il proprio qualificato corpo docente, con eminenti studiosi, con professionisti, dirigenti e funzionari operanti ai massimi livelli di responsabilità nelle Amministrazioni pubbliche.

Questa stagione ricca di stimolanti sfide e di importanti successi è ormai alle nostre spalle; oggi un nuovo Formez si sta affermando in un diverso contesto istituzionale ed operativo. Il decreto legislativo 285/99, ha individuato nell'Istituto l'Agenzia istituzionale che deve accompagnare i processi di trasformazione del sistema amministrativo italiano per ciò che concerne il vasto e strategico programma per la promozione e lo sviluppo delle risorse umane.

"Promuovere l'innovazione amministrativa, organizzativa e tecnologica della Pubblica Amministrazione e favorire il potenziamento del ruolo e delle competenze delle Regioni e degli enti locali" sull'intero territorio nazionale è la missione che il Formez intende svolgere.

Fondamentale è in questa fase, il potenziamento e il coordinamento delle attività editoriali del Centro che poggeranno su tre linee di produzione: Quaderni - momenti di riflessione teorica e culturale su temi di forte impatto innovativo per le P.A.; Strumenti - guide, manuali, modulistica e modellistica di supporto agli operatori per la semplificazione dei processi lavorativi; Ricerche - la conoscenza supportata dalla ricerca empirica per meglio finalizzare gli interventi di formazione, assistenza e consulenza.

È con la consapevolezza di chi ha imparato a misurarsi con la mutevole e articolata realtà delle organizzazioni complesse che avviamo questa nuova esperienza editoriale, sicuri di offrire, come sempre, un originale ed utile contributo a quanti sono impegnati a vario titolo nel mondo della formazione.

Carlo Flamment
Presidente Formez

Responsabile editoria
Anna Mura



12

L'IMPRESA ARTIGIANA E LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Il volume è stato curato da

Franco Peta, Carlo Apponi, Ilaria Manzione, Giuseppina Russo

con la collaborazione di

Enzo Maria Tripodi (Unioncamere)

Roberto Crosta (CCIAA Padova), Franco Rosati (CCIAA Viterbo),

Vittorio Sabbatini (CCIAA Cuneo), Claudio Venturi (CCIAA Ancona)

Francesca Petri, Giuseppina Salinardi e Ruggiera Sarcina (Istituto G. Tagliacarne)

Giulio Baglione (CNA), Patrizia Ansalone e Sandra Mari (CNA Interpreta)

Giuseppe Del Vecchio e Andrea Zampetti (Confartigianato)

Organizzazione

Paola Pezzuto



Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, regolato dal D.P.R. 447/98 successivamente modificato e integrato dal D.P.R. 440/00, rappresenta una innovazione di rilievo all'interno del processo di semplificazione delle norme e delle procedure, nonché dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese. La situazione di estrema complessità costringeva in passato le imprese, per tutto l'insieme dei procedimenti amministrativi che riguardano la vita di un impianto produttivo, a seguire un iter lungo e incerto, data la necessità di acquisire atti di concessione, pareri, nulla osta rilasciati da più amministrazioni. Con il nuovo sistema normativo l'impresa presenta un'unica domanda a un unico interlocutore, lo SUAP, e riceve, entro i tempi previsti dalla normativa, un'unica risposta, il provvedimento finale. La complessità dell'iter non grava più sull'utente.

Lo Sportello Unico, sebbene inizialmente interpretato da taluni come un'ulteriore incombenza amministrativa, gioca un ruolo importante nelle nascenti politiche economiche locali, fornendo strumenti tecnico-amministrativi ai Comuni nei processi di sviluppo. In questo ambito di trasformazione e semplificazione amministrativa si colloca il Progetto SI - Sportello Impresa elaborato dal Formez su incarico del Dipartimento per la Funzione Pubblica.

Dal 1999 il progetto ha sviluppato su tutto il territorio nazionale una serie integrata di attività continue di assistenza tecnica, affiancamento, supporto, informazione e formazione finalizzate alla realizzazione e allo sviluppo degli Sportelli Unici. Tra gli obiettivi del Formez vi è quello di favorire le relazioni e la collaborazione tra i diversi livelli di governo e tra questi e gli attori locali, protagonisti dello sviluppo del sistema - paese sempre più legato alle dinamiche territoriali economiche e sociali. Il progetto nello sviluppare sul territorio le proprie attività, non poteva non coinvolgere le associazioni di categoria quali importanti testimoni dei processi di sviluppo locale. Questi orientamenti che ne rappresentano la filosofia generale, hanno permesso, attraverso il coinvolgimento di funzionari e dirigenti comunali con esperienza di Sportello Unico e gestione del procedimento, di realizzare azioni legate alle reali necessità delle amministrazioni locali.

Tra le diverse attività previste dal progetto, vi è la redazione di manuali didattici, apprezzata dai Responsabili SUAP e dagli addetti al procedimento anche delle altre amministrazioni coinvolte.

Il manuale nasce all'interno di un rapporto di collaborazione avviato con esperti di settore, con lo scopo di supportare tecnicamente i Responsabili di Sportello Unico nella gestione dell'insieme dei procedimenti autorizzativi che interessano le attività arti-



giane, consentendo agli operatori dell'artigianato di conoscere e utilizzare al meglio i nuovi strumenti di semplificazione rappresentati dalla normativa sul procedimento amministrativo unico e dallo stesso Sportello Unico. Il settore risulta sempre più "giovane", dinamico e in continua ascesa, collocando l'Italia ai primi posti tra i Paesi europei sia in termini di incidenza percentuale sul PIL nazionale, che di incidenza numerica sul totale delle esportazioni. L'artigianato si rivela una realtà custode dei valori della tradizione, decisa a lanciarsi su nuovi mercati europei e a innovare prodotti e processi di lavorazione.

All'interno del manuale viene fatto riferimento alla normativa di settore e vengono illustrate, le principali attività artigiane soggette ad autorizzazione, per il cui svolgimento spesso è obbligatorio essere preventivamente in possesso di titoli autorizzatori rilasciati dalla Pubblica Amministrazione. Tale elenco non è esaustivo e alcune attività non sono riconosciute unanimemente di tipo artigianale dalle singole Commissioni Provinciali per l'Artigianato. L'accertamento del possesso dei titoli abilitativi, che concorrono alla valutazione dell'impresa come "artigiana" e che porta alla sua iscrizione all'Albo imprese artigiane, è lasciato, in alcuni casi, alla discrezionalità delle singole Commissioni Provinciali per l'Artigianato ed è necessario fare riferimento alle loro indicazioni. Il Responsabile SUAP dovrà, perciò, tenere conto anche del comportamento di ciascuna realtà locale.

Il manuale rende noti gli adempimenti obbligatori e la documentazione necessaria per l'avvio di un'attività imprenditoriale. Vengono descritte le modalità di iscrizione dell'impresa al Registro e all'Albo e viene dato spazio alle modalità di invio telematico delle pratiche al Registro e all'introduzione della firma digitale, secondo la normativa di semplificazione del procedimento, che interviene in modo consistente sulla disciplina del Registro delle imprese. Questo, infatti, vista la sua strutturazione giuridico-tecnologica assai avanzata, rappresenta, per le Camere di Commercio che lo gestiscono, il punto di partenza di una sfida per la concreta attuazione di un vero e proprio processo di e-government su scala nazionale.

Per la redazione del manuale il Formez ha attivato e coordinato un gruppo di lavoro cui hanno fatto parte esperti di CNA, CNA Interpreta, di Confartigianato, dell'Istituto Tagliacarne, di Unioncamere e delle Camere di Commercio di Cuneo, Padova, Ancona e Viterbo. Il loro coinvolgimento è risultato inevitabilmente fondamentale, vista l'esperienza diretta maturata nell'attività di supporto al mondo dell'imprenditoria e dell'artigianato.

INDICE



CAPITOLO 1		
L'impresa artigiana		11
1.	L'artigianato in Italia	13
1.1	Struttura produttiva e occupazione	13
2.	Tutela e sviluppo dell'artigianato nel quadro della Costituzione	23
2.1	L'artigiano secondo la normativa vigente	26
2.2	Lavorazione in serie, non in serie, attività plurime, distinzione tra lavoro a domicilio e attività imprenditoriale	30
2.3	L'attività di vendita	32
2.4	Le società artigiane	33
 CAPITOLO 2		
Le attività economiche dell'artigianato		39
1.	I settori principali dell'artigianato	41
1.1	Lavorazioni artistiche tradizionali e abbigliamento su misura	43
 CAPITOLO 3		
Le attività artigiane soggette ad autorizzazione		53
1.	Le attività principali	55
2.	Le attività "strumentali e accessorie"	121
 CAPITOLO 4		
Lo Sportello Unico per le attività produttive		123
1.	La semplificazione amministrativa	125
2.	I compiti della Regione e della Provincia	128
3.	Il procedimento unico	129



CAPITOLO 5

L'avvio dell'attività imprenditoriale

139

- | | | |
|-----|---|-----|
| 1. | Gli adempimenti obbligatori | 141 |
| 1.1 | INAIL, IVA, Libro paga, Libro matricola e Registro infortuni | 141 |
| 1.2 | Iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese e all'Albo delle imprese artigiane | 146 |
| 1.3 | Il Registro delle imprese | 148 |
| 1.4 | L'invio telematico delle pratiche al Registro delle imprese e l'introduzione della firma digitale | 150 |
| 1.5 | L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane | 154 |

ALLEGATO

Riferimenti normativi

157



CAPITOLO 1

L'IMPRESA ARTIGIANA



1. L'artigianato in Italia

1.1 Struttura produttiva e occupazione

L'artigianato è un settore economico di produzione e di servizi che taglia orizzontalmente oltre 600 comparti di attività economiche, tra il manifatturiero, le costruzioni, la produzione alimentare, la ristorazione, i trasporti (di merci e persone), l'autoriparazione, l'installazione di impianti e il completamento degli edifici, i servizi di manutenzione, l'assistenza e la riparazione e i servizi alla persona.

I dati relativi alla consistenza numerica delle imprese artigiane, aggiornati al 2001, mettono in evidenza il ruolo centrale dell'artigianato nella struttura produttiva nazionale: un quarto delle imprese registrate, infatti, ha carattere artigiano e tale percentuale supera il 28% nelle regioni settentrionali. Complessivamente sono 1.400.000 le imprese artigiane nazionali, un numero che consente al comparto di primeggiare in Europa: in Francia si rilevano complessivamente 820.000 imprese, circa 600.000 in Germania¹.

Le imprese artigiane risultano equamente distribuite tra i tre macrosettori di attività produttive (Graf. 1): i recenti dati sembrano confermare la perdita della preminenza della connotazione manifatturiera, come emerge dalle rilevazioni censuarie². Il 35% delle imprese artigiane opera nel settore dei servizi, il 33% nell'edilizia e il 32% nel manifatturiero; rispetto al censimento intermedio del 1996 risulta in crescita l'incidenza percentuale delle costruzioni (nel 1996 l'incidenza percentuale dei tre comparti era pari, rispettivamente, a 38%, 28% e 34%).

La distribuzione territoriale evidenzia una maggiore vocazione artigiana delle regioni settentrionali (Graf. 2): nel Nord Ovest è localizzato il 30% delle imprese artigiane, a fronte del 26% nel Mezzogiorno, del 24% nel Nord Est e del restante 20% nel Centro. Tuttavia la differenza appare più evidente in termini di incidenza

¹ Occorre tenere presente che i confronti internazionali non sono omogenei a causa delle differenti definizioni giuridiche dell'artigianato. Cfr. *Proposta di un percorso metodologico per la stima delle imprese a carattere artigiano in Europa*, aprile 2001, Working Paper, Istituto G. Tagliacarne.


² Cfr. *Profilo statistico dell'artigianato alle soglie del 2000*, luglio 1999, a cura dell'Istituto G. Tagliacarne.

percentuale rispetto al totale delle imprese (Graf. 3): 28,4% e 28,3%, rispettivamente, nel Nord Ovest e nel Nord Est, a fronte del 23,3% nel Centro e del 19,3% nel Mezzogiorno.




14

Grafico 1
Distribuzione imprese artigiane registrate per macrosettore



Fonte: elaborazioni su dati Infocamere del 2001

Grafico 2
Distribuzione imprese artigiane




Fonte: elaborazioni su dati Infocamere del 2001

Le regioni dove l'artigianato è più diffuso sono l'Emilia-Romagna (29,8%), le Marche (28,9%), la Toscana e la Lombardia (28,7%). Campania, Lazio e Sicilia, rispettivamente con il 15%, il 17,1% e il 19,4%, chiudono la graduatoria delle regioni italiane per incidenza percentuale delle imprese artigiane (Tab. 1).

Nel confronto tra le ripartizioni, il Mezzogiorno mostra una struttura produttiva maggiormente orientata verso i servizi, che raggiungono un'incidenza percentuale pari al 40% a fronte del 33% medio delle altre aree. Nel Nord Ovest si osserva una maggiore presenza delle costruzioni, mentre le attività manifatturiere hanno un'incidenza maggiore nel Nord Est e nel Centro.

Grafico 3
Incidenza percentuale imprese artigiane



Fonte: elaborazioni su dati Infocamere del 2001

Tabella 1
Incidenza percentuale imprese artigiane per regione

	Imprese artigiane	Totale imprese	Incidenza %
Piemonte	127.609	450.254	28,3
Valle D'Aosta	3.914	14.643	26,7
Lombardia	256.695	895.918	28,7
Liguria	43.368	161.213	26,9
Trentino-Alto Adige	26.325	106.396	24,7
Veneto	139.989	496.000	28,2
Friuli-Venezia Giulia	30.265	115.485	26,2
Emilia-Romagna	136.329	457.621	29,8
Toscana	112.719	392.584	28,7
Umbria	24.251	90.587	26,8
Lazio	93.724	546.726	17,1
Marche	49.450	171.403	28,9
Abruzzo	32.916	142.803	23,0
Molise	7.350	36.687	20,0
Campania	75.215	501.423	15,0
Puglia	76.686	379.509	20,2
Basilicata	12.616	63.049	20,0
Calabria	36.403	164.870	22,1
Sicilia	86.591	446.201	19,4
Sardegna	38.137	159.226	24,0
Nord Ovest	431.586	1.522.028	28,4
Nord Est	332.908	1.175.502	28,3
Centro	280.144	1.201.300	23,3
Mezzogiorno	365.914	1.893.768	19,3
Italia	1.410.552	5.792.598	24,4

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere del 2001



In particolare emerge che il settore “persone e casa”, quello della “meccanica leggera” nel manifatturiero e quello dei servizi alle persone nel terziario, comprendono le attività con una maggiore connotazione artigiana. Sotto questo profilo la struttura territoriale appare abbastanza omogenea (Tab. 2).

La dimensione media delle imprese artigiane è pari a 2,5 addetti per impresa, con un picco raggiunto nel settore estrattivo e nel settore “grandi industrie e altro” (rispettivamente 4,2 e 4,1) e con poco meno di due addetti per impresa nei servizi alle persone.

Nell’artigianato lavorano circa 3.200.000 persone: un quinto degli italiani attivi nell’area privata; alla guida di 1.410.552 imprese ci sono, infatti, oltre 1.830.000 imprenditori artigiani (di cui 355.000 donne) che danno occupazione a 1.370.000 dipendenti.

Tabella 2

Incidenza percentuale imprese artigiane per settore di attività economica

	Italia	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Mezzogiorno
agricoltura e pesca	1,4	2,7	1,7	1,9	0,6
estrazione di minerali	20,5	26,9	27,1	14,4	18,5
alimentari	65,6	72,1	68,8	65,4	61,2
persone e casa	64,0	65,1	66,9	62,6	62,0
meccanica leggera	60,8	58,3	62,6	60,2	63,6
grandi industrie e altre	35,3	34,3	42,0	30,2	36,1
totale manifatturiero	59,7	58,4	63,0	58,3	59,6
energia	6,0	6,5	4,4	2,4	8,6
totale costruzioni	65,5	76,6	78,0	61,4	48,7
servizi alle imprese	12,1	10,2	12,0	10,5	18,6
servizi alle persone	17,6	19,2	20,4	16,3	15,7
totale servizi	16,6	16,9	18,7	15,3	16,0
imprese non classificate	1,3	1,1	1,8	0,9	1,6
TOTALE	24,4	28,4	28,3	23,3	19,3

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere del 2001

Sulla base delle più recenti elaborazioni di Unioncamere sui dati del Registro delle imprese e del REA (Tab. 3), aggiornati al 1998, si nota che in Lombardia si concentra il più alto numero di addetti artigiani (611.444, di cui 287.820 dipendenti).

Seguono il Veneto, l’Emilia-Romagna, il Piemonte, la Toscana e la Puglia, prima regione meridionale. La percentuale di addetti dipendenti è più elevata nel Nord Ovest (47%) e nel Mezzogiorno (45,4%), a fronte di valori più contenuti nel Centro e soprattutto nel Nord Est (rispettivamente 43,9% e 41,6%).

Tabella 3
Addetti imprese artigiane per tipo di occupazione e regione (1998)

	Addetti	Di cui dipendenti	Incidenza % dipendenti
Piemonte	271.427	114.736	42,3
Valle D'Aosta	8.053	3.290	40,9
Lombardia	611.444	287.820	47,1
Liguria	78.871	29.292	37,1
Trentino-Alto Adige	70.771	37.063	52,4
Veneto	389.232	203.919	52,4
Friuli-Venezia Giulia	75.849	37.459	49,4
Emilia-Romagna	326.783	144.261	44,1
Toscana	270.655	120.892	44,7
Umbria	58.907	27.974	47,5
Lazio	136.408	45.314	33,2
Marche	131.939	64.862	49,2
Abruzzo	65.670	29.330	44,7
Molise	13.990	5.825	41,6
Campania	114.304	44.293	38,8
Puglia	137.194	62.863	45,8
Basilicata	23.152	10.640	46,0
Calabria	45.582	17.228	37,8
Sicilia	134.013	53.240	39,7
Sardegna	63.491	27.268	42,9
Nord Ovest	969.795	435.138	44,9
Nord Est	862.635	422.702	49,0
Centro	597.909	259.042	43,3
Mezzogiorno	597.396	250.687	42,0
Italia	3.027.735	1.367.569	45,2

Fonte: Unioncamere, elaborazioni su Registro delle Imprese e REA, 2000


Il 54% degli addetti nel settore delle costruzioni è artigiano, il 29% nel settore manifatturiero e l'11% nel settore dei servizi. Tra le piccole imprese (meno di dieci addetti), che rappresentano il 97% del totale delle imprese nazionali, l'incidenza degli addetti delle imprese artigiane aumenta sensibilmente e raggiunge in media il 35%, con valori superiori al 75% nel manifatturiero e al 72% nelle costruzioni.

In termini di distribuzione settoriale la quota maggiore di occupazione è concentrata nel settore manifatturiero (48%), a fronte del 27% dei servizi e del 25% delle costruzioni (Graf. 4). Poco più della metà del totale degli addetti è collocata nell'Italia settentrionale: 33% nel Nord Ovest e 28% nel Nord Est; nel Centro si localizza il 20% degli addetti e nel Mezzogiorno il 19% (Graf. 5).






Grafico 4
Distribuzione settoriale addetti imprese artigiane



Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Censimento intermedio del 2001

Grafico 5
Distribuzione territoriale addetti imprese artigiane



Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Censimento intermedio del 2001

Il confronto tra la disaggregazione territoriale e quella settoriale conferma alcune peculiarità già emerse in precedenza: il Mezzogiorno è caratterizzato da una presenza meno diffusa del settore manifatturiero (38%), a fronte di un peso percentuale maggiore del numero di occupati artigiani nei servizi (35%). Le altre ripartizioni sono caratterizzate da un'analogia struttura: nel settore manifatturiero si concentra la quota maggiore di occupati (da un massimo del 52% nel Nord Est al 48% nel Nord Ovest), mentre nelle costruzioni e nei servizi si rilevano quote pressoché analoghe di occupazione (26% nel Nord Ovest, 24% nel Nord Est, 23% nelle costruzioni e 27% nei servizi nel Centro).

Il contributo dell'artigianato alla formazione del reddito

La composizione settoriale del reddito prodotto dall'artigianato mette in evidenza il carattere di trasversalità delle attività artigiane, che partecipano in maniera consistente e articolata alla formazione del valore aggiunto del sistema economico italiano. In particolare, nel 1999, il 10,5% del totale del valore aggiunto nazionale è attribuibile al comparto artigiano, con un contributo minimo dell'agricoltura (0,4%), un'incidenza del

5,7% dei servizi, e una quota più rilevante del manifatturiero e delle costruzioni (rispettivamente 20,5% e 43,7%; v. Tab. 4). Nel Nord Est l'artigianato contribuisce per il 14,3% alla formazione del valore aggiunto, a fronte dell'11,0% nel Nord Ovest, e di un più contenuto 9,3% e 7,3%, rispettivamente, nel Centro e nel Mezzogiorno.

Tabella 4
Incidenza percentuale valore aggiunto artigiano su macrosettori economici (1999)

	Italia	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Mezzogiorno
Agricoltura	0,4	0,5	0,9	0,4	0,1
Manifatturiero	20,5	17,8	24,5	23,3	17,6
Costruzioni	43,7	52,0	56,6	36,6	29,4
Servizi	5,7	7,1	4,2	4,0	5,2
TOTALE	10,5	11,0	14,3	9,3	7,3

Fonte: elaborazioni su dati Ist. G. Tagliacarne del 1999

In termini di distribuzione del valore aggiunto artigiano prevalgono il settore manifatturiero (45,5%) e i servizi (34,3%), mentre una quota minore è riconducibile alle costruzioni (20,1%).

Nel 1999, rispetto all'anno precedente, il tasso di crescita del valore aggiunto del comparto è stato pari a 1,7%, con dinamiche più favorevoli nelle costruzioni e nei servizi (rispettivamente 2,5% e 5,1%) e più contenute nel manifatturiero (+1,0%).

Una realtà giovane e innovativa

L'artigianato è una realtà in crescita (con un tasso di incremento annuo del 2% dal 1997 ad oggi), sempre più "giovane", dinamica, che custodisce i valori della tradizione, ma contemporaneamente è ben decisa, nell'immediato futuro a collocare nuovi prodotti su nuovi mercati o a lanciare innovazioni di prodotto e di processo.

Flessibilità e personalizzazione sono caratteristiche talmente spiccate che circa l'80% della produzione artigiana è il risultato di una specifica richiesta da parte del cliente.

La qualità del prodotto è l'arma vincente per continuare ad esportare. E non è un caso che nell'ultimo biennio oltre la metà delle imprese abbia effettuato innovazioni che hanno avuto un consistente impatto sui processi aziendali.

Con l'aumento del numero di imprese diminuisce l'età media degli artigiani: quelli con meno di 40 anni rappresentano il 40% del totale. Oggi, quindi, la maggioranza degli artigiani ha tra i 35 e i 50 anni, un livello di scolarizzazione non elevato, una precedente esperienza lavorativa spesso come operaio o apprendista dalla quale ha acquisito le competenze tecniche necessarie per mettersi in proprio. La maggior parte dei titolari d'azienda non è dunque "figlio d'arte": a determinare la scelta di autonomia sono stati piuttosto l'ambiente culturale, l'esperienza alle dipendenze di un altro artigiano, e la conseguente spinta emulativa a diventare manager di se stessi.



Nel Mezzogiorno, aumenta la presenza dei giovani artigiani: al di sotto dei 30 anni sono quasi l'11% (contro il 7,5% di altre zone del Paese) e quelli con meno di 40 anni rappresentano il 40% (rispetto al 32% del resto d'Italia).




20

Le esportazioni delle imprese artigiane negli anni Novanta

L'export artigiano ha un'incidenza pari al 16,6% del totale delle esportazioni italiane: nell'area Centrale si riscontra il peso maggiore (21,1%), seguono l'Area Nord Ovest (18,9%), il Mezzogiorno (13,9%), infine il Nord Est (13,8%) (Graf. 6).

Grafico 6
Incidenza percentuale delle esportazioni artigiane sul totale esportazioni




Fonte: elaborazioni su dati Ist. G. Tagliacarne del 2000

A livello regionale il primato spetta alla Toscana (29%); ad una maggiore distanza si segnalano il Trentino-Alto Adige (21,4%) e la Calabria (21,2%).

È da rilevare altresì la lieve flessione dell'incidenza percentuale delle esportazioni artigiane sul totale delle esportazioni italiane dalla seconda metà degli anni Novanta ad oggi. In particolare, la crescita delle esportazioni artigiane è stata abbastanza sostenuta nella prima metà dello scorso decennio, modesta negli anni 1996-1999, nuovamente "robusta" nel 2000.

Grafico 7
Incidenza percentuale delle esportazioni artigiane sul totale nazionale



Fonte: elaborazioni su dati Ist. G. Tagliacarne del 2000

Il 90,8% delle vendite all'estero di prodotti artigiani proviene dal Centro Nord: in particolare, il 35,1% dal Nord Est e il 34,5% dal Nord Ovest; il 9,2% delle esportazioni artigiane proviene dall'area meridionale (Graf. 7).

Analizzando le singole regioni, soltanto la Lombardia (24,7%), il Veneto (16,5%), la Toscana (14,5%) e l'Emilia-Romagna (12,2%) superano il 10% durante il decennio in esame. Con riferimento all'incidenza percentuale delle esportazioni artigiane per tipologia di prodotti emerge (per il 2000) che il settore dei Prodotti in metallo, macchine e mezzi di trasporto assorbe, sull'intero territorio nazionale, la quota maggiore (36,6%), seguito dal comparto tessile e abbigliamento (24,3%), dalla cartotecnica (10,4%), dall'agro-alimentare (10,2%).

Il dato nazionale "nasconde" profonde differenze a livello territoriale: nel Centro Nord è il settore dei prodotti in metallo ad avere il ruolo preminente (38,2%) grazie, in particolare, al contributo fornito da alcune regioni (Lombardia, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna che presentano quote pari almeno al 49% sul totale regionale); segue il comparto dei prodotti tessili (24,6%).

Nel Mezzogiorno è, invece, il settore agro-alimentare a fornire il contributo più rilevante (28,8%) con valori elevati raggiunti in Sicilia (50,7%), Sardegna (46,0%), Calabria (45,1%). Anche il settore tessile e abbigliamento è preminente nell'area meridionale, soprattutto in Molise (47,7%).

Riguardo al Mezzogiorno sono da segnalare alcune "eccellenze" in settori a elevata specializzazione: il Molise e la Sardegna, per esempio, evidenziano un'elevata quota di esportazioni artigiane nel settore chimico-farmaceutico, mentre la Basilicata si distingue, in particolare, per il comparto del legno e del mobilio (59,8%), grazie al "distretto del salotto" che, come è noto, rappresenta uno dei punti di forza della regione.

Le dinamiche di crescita dell'artigianato: tassi demografici

Nel 2001 le imprese artigiane hanno dimostrato tassi demografici diffusamente superiori a quelli medi nazionali, manifestando un elevato dinamismo sia in termini di nascita di nuove imprese che di cessazione di attività. Nel corso del 2001 sono nate quasi 118.000 nuove imprese, con un tasso di natalità pari a 8,5%, a fronte del 7,4% del totale dell'economia. La crescita, diffusa in tutte le ripartizioni geografiche, con valori lievemente superiori nel Nord Est (8,7%), si è concentrata prevalentemente nelle costruzioni e nel settore manifatturiero.

Nel contempo, si è rilevato un elevato tasso di mortalità delle imprese artigiane (7,4%, 5,8% la media complessiva nazionale). Come sintesi di tali andamenti il tasso di sviluppo (Tab. 5) è risultato pari a 1,1%, inferiore di mezzo punto percentuale rispetto al corrispettivo del totale delle imprese nazionali. Tuttavia, sull'indicatore pesa in particolare la performance negativa del settore dei servizi (-0,9%): infatti, limitando l'analisi ai due tradizionali comparti artigiani, manifatturiero e costruzioni, si osservano valori sensibilmente più favorevoli (rispettivamente +0,7% e +4,1% per l'artigianato a fronte del -0,4% e +2,2% per il totale dell'economia).





Tabella 5
Tassi di sviluppo imprese artigiane

	Italia	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Mezzogiorno
agricoltura e pesca	1,1	4,5	-0,4	2,7	-3,5
estrazione di minerali	-3,1	-3,1	-2,1	-2,4	-3,8
alimentari	4,3	3,7	3,0	5,7	4,9
persone e casa	-0,6	-1,5	-1,3	0,1	0,1
meccanica leggera	0,9	0,5	1,0	1,3	0,9
grandi industrie e altre	0,6	-0,2	1,0	1,6	0,7
totale manifatturiero	0,7	0,1	0,2	1,1	1,4
energia	-3,0	0,0	-2,8	-10,5	-3,3
totale costruzioni	4,1	4,5	4,9	4,5	2,3
servizi alle imprese	1,0	-0,4	-0,1	1,2	3,6
servizi alle persone	-1,2	-1,2	-1,5	-0,6	-1,2
totale servizi	-0,9	-1,1	-1,3	-0,4	-0,7
TOTALE	1,1	1,1	1,1	1,5	0,8

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere del 2001

Nelle regioni del Centro si rileva il tasso di sviluppo più sostenuto (1,5%), a fronte dell'1,1% nel Nord Ovest e nel Nord Est e dello 0,8% nel Mezzogiorno.

La delocalizzazione dell'impresa artigiana

Da un'indagine realizzata per Confartigianato dall'Università di Udine nel 2001³ e confermata nello stesso anno da un sondaggio dell'Abacus, sempre per Confartigianato⁴, emerge che le imprese artigiane italiane non sono particolarmente interessate al processo di delocalizzazione all'estero o in un'altra regione italiana.

Secondo il sondaggio Abacus, per far fronte alla carenza di manodopera, solo il 14% degli intervistati ha considerato l'ipotesi di spostare l'attività in un'altra regione italiana e solo il 10% si sposterebbe all'estero. L'unica eccezione è rappresentata dalle imprese del Mezzogiorno, per le quali l'ipotesi di spostarsi all'estero sembra più realizzabile (25%), rispetto a quella di spostarsi in un'altra area del Paese (8%).

Secondo l'indagine dell'Università di Udine, il 70% delle imprese di dimensioni abbastanza rilevanti (in termini di occupati e di fatturato) dichiara di aver spostato i propri impianti produttivi nei paesi dell'Est Europa, soprattutto in vista dell'abbassamento dei costi produttivi. In particolare, il 77% delle imprese intervistate ha indicato nel basso costo del lavoro il fattore principale di stimolo allo spostamento all'estero, seguito poi, con un cer-

³ *La delocalizzazione non piace alle imprese artigiane*, pubblicata in *Impresa Artigiana*, n.1 del 8-01-02, a cura dell'Ufficio Studi Confartigianato, pp. 1 e 3. L'inchiesta ha riguardato circa 300 imprese artigiane localizzate sul territorio nazionale con una quota prevalente (90%) di aziende situate in Veneto, regione, come noto, caratterizzata da un'elevata propensione all'internazionalizzazione.

⁴ *Le imprese artigiane e il mercato del lavoro*, indagine Abacus 02b452, presentata presso la sede della Confartigianato di Roma il 7-11-01.

to distacco, dalla modesta pressione fiscale, dalla facilità nel reperire manodopera specializzata e dai modesti costi burocratici per avviare l'attività. L'Est europeo rappresenta dunque la "meta" preferita (circa l'80% delle imprese intervistate) proprio per i motivi sopra indicati, cui si aggiunge la necessità di ricercare nuovi sbocchi di mercato per i propri prodotti.

Pur essendo discretamente elevata la percentuale di aziende che intenderebbe localizzarsi nel Mezzogiorno, invogliate dalle recenti iniziative legislative a favore dell'area meridionale (Patti Territoriali, Prestiti d'onore, ecc.), è purtroppo risultato assai ridotto il numero di imprese che lo hanno fatto, bloccate dalla presenza di criminalità, dall'elevato costo del lavoro e dalla effettiva carenza di infrastrutture.

Tra le imprese che hanno intenzione di attuare la propria delocalizzazione, emerge una certa diffidenza nel rivolgersi a istituti esterni, pubblici o privati, per assumere le varie informazioni utili allo spostamento dei propri impianti all'estero o in un'altra regione italiana. La maggior parte delle imprese ha dichiarato di non avere mai utilizzato i servizi offerti da istituti esterni, preferendo piuttosto i contatti personali o seguendo esperienze simili fatte da altre aziende.

2. Tutela e sviluppo dell'artigianato nel quadro della Costituzione

L'art. 45 della Costituzione italiana⁵ sottolinea come principi fondamentali la tutela e lo sviluppo dell'artigianato, in rapporto alla necessità di salvaguardare e valorizzare il ruolo che il settore artigiano può svolgere nel contesto economico e sociale.

Il primo principio risiede nella tutela dell'artigianato in base al quale sono stati adottati alcuni provvedimenti di natura sostanziale in materia di artigianato.

La L. 443 dell' 8 agosto 1985, e s.m.i. "Legge Quadro per l'artigianato" ha definito il ruolo professionalmente qualificato della figura dell'imprenditore artigiano⁶ imperniando la configurazione dell'impresa artigiana sul requisito della partecipazione personale del titolare al processo produttivo; in tal senso la disciplina conferisce al settore artigiano una coerente identità originaria nettamente differenziata dal settore della piccola impresa, in particolare quella industriale, anche in rapporto alle forme di esercizio dell'attività e alle tipologie societarie.

⁵ Art. 45 Cost.: "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato".

⁶ Art. 2 L. 8 agosto 1985, n.443 e s.m.i. "È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali".





Inoltre alla disciplina giuridica del settore si ricollega un sistema peculiare di salvaguardia sociale degli operatori della categoria, consistente:

- nella previsione di un sistema speciale di assistenza-malattie e di previdenza obbligatoria, riconosciuto agli artigiani (titolari individuali o soci) ed ai loro collaboratori familiari partecipanti al processo produttivo dell'impresa; tale sistema è stato adottato anche in virtù del principio costituzionale previsto dall'art. 35⁷ in base al quale *“la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”*, nell'intento di realizzare un sistema previdenziale dignitoso nei confronti della categoria degli imprenditori artigiani in veste di lavoratori autonomi nelle proprie imprese;
- nell'adozione di provvedimenti nel campo della istruzione artigiana e professionale e della formazione imprenditoriale e manageriale, che sono mirati a valorizzare la centralità dell'impresa artigiana e la funzione formativa e didattica dell'imprenditore artigiano per l'addestramento degli apprendisti, per la formazione dei lavoratori e per il loro avviamento al lavoro; ne costituiscono significativo esempio gli istituti della Bottega-Scuola e del Maestro (o istruttore) artigiano.

Il secondo principio costituzionale, attinente allo sviluppo dell'artigianato, è legato ad un complesso di norme di varia natura:

- interventi di carattere economico concernenti l'incentivazione creditizia, per l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, acquisto di macchinari e attrezzature, sostegno dell'organizzazione economica e commerciale delle imprese artigiane, locazione finanziaria, prestazione di garanzie e sostegno della promozione, anche con riferimento ai mercati esteri, innovazione;
- definizione di un quadro competitivo per il mercato del lavoro e l'occupazione nelle imprese artigiane, con particolare riferimento all'apprendistato e ai contratti di formazione e lavoro.

La Legge Quadro per l'artigianato è stata adottata in attuazione dell'art.117 della Costituzione il quale prevedeva che la potestà legislativa in materia di artigianato e di istruzione artigiana e professionale fosse attribuita alle Regioni. Quest'ultime, nell'ambito e secondo i limiti generali previsti dalla legislazione statale, hanno esercitato, fino ad oggi, una competenza “concorrente” o “ripartita” mirata ad adottare provvedimenti per favorire l'accesso al credito, l'assistenza tecnica, la formazione professionale, l'associazionismo economico, la realizzazione di insediamenti artigiani ed agevolazioni per l'esportazione.

Con le recenti modifiche apportate al Titolo V della parte seconda della Costituzione⁸, alle Regioni è stata riconosciuta una potestà esclusiva in materia di artigia-

⁷ Art. 35 Cost.: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero”.

⁸ Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*: art. 3 “L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

nato che amplia notevolmente la sfera delle loro competenze in materia di sviluppo, valorizzazione, promozione, tutela e incentivazione delle attività artigiane a livello territoriale.

“Art. 117 - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato”.



2.1 L'artigiano secondo la normativa vigente

La Legge Quadro per l'artigianato, sulla quale è imperniato il sistema normativo di settore, introduce la definizione di **Imprenditore artigiano**⁹.

La professionalità del titolare, nell'impostazione del provvedimento, è un requisito di carattere imprescindibile, il quale si traduce nella competenza specifica e qualificata, finalizzata all'attività da svolgere. Infatti la legge prevede che per l'esercizio di determinate attività che implicino specifiche responsabilità a tutela e garanzia dell'utente (attività di barbieri e parrucchiere, di estetista, di installazione di impianti, di autoriparazione, di odontotecnico, ottico e ortopedico, di autotrasporto cose, di trasporto di viaggiatori, di taxi e di autonoleggio con conducente, di pulizia, di restauratore di beni artistici e culturali), l'imprenditore artigiano risulti in possesso di appositi requisiti tecnico professionali.

Nell'esercizio della propria attività, il titolare artigiano, può eventualmente avvalersi di una particolare figura chiamata **Collaboratore**, rientrante nell'ambito familiare del titolare stesso, sia esso individuale o socio e le cui caratteristiche sono definite nell'art.2 della L. 463/59¹⁰ che considera tali i familiari del titolare che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda.

Pur non essendo richiesta al collaboratore la partecipazione manuale al processo produttivo, è fatto obbligo il suo rapporto di parentela con il titolare stesso. La Corte Costituzionale con sentenza n. 485 del 29 dicembre 1992¹¹, dichiarando l'illegittimità

⁹ Art. 2 Legge 8 agosto 1985, n.443 e s.m.i.- Imprenditore artigiano "È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali."

¹⁰ L. 4-7-1959 n. 463 *Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari*. Pubblicata nella G.U. 13 luglio 1959, n. 165: Art.2 "Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.

Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta;
- 3) gli ascendenti;
- 4) i fratelli e le sorelle.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.

Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti.

Il titolare dell'impresa artigiana è tenuto anche al pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai commi precedenti, salvo il diritto di rivalsa".

¹¹ La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 1992, n. 485 (G.U. 7 gennaio 1993, n. 1-Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, secondo comma, nella parte in cui non considera familiari



del secondo comma dell'art. 2 della L. 463/59, laddove vengono elencati i gradi di parentela previsti per il collaboratore, stabilisce che la nuova griglia sia quella prevista dall'art. 230/bis del Codice Civile¹². Quindi sono assoggettabili all'obbligo assicurativo i parenti sino al terzo grado, nonché gli affini entro il secondo grado del titolare dell'impresa (vedi Tab. 6).



Tabella 6
Valutazione grado di parentela e affinità

PARENTELA ENTRO IL III GRADO		
GRADI	IN LINEA DIRETTA	COLLATERALE
I	I genitori e il figlio	
II	Il nonno o la nonna e il nipote	i fratelli e le sorelle
III	Il bisavolo e la bisavola (bisnonni) ed il pronipote ed il nipote da fratello e sorella	lo zio e la zia

AFFINITÀ ENTRO IL III GRADO	
GRADI	AFFINI
I	I suoceri, con i generi e le nuore. Il patrigno e la matrigna con i figliastri
II	I cognati (non sono affini dell'artigiano i cognati e le cognate del coniuge né sono affini tra loro i coniugi dei due fratelli)
III	La moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote, da fratello e/o da sorella e il marito della nipote, da fratello e/o da sorella (non iscrivibili come collaboratori)

agli effetti del comma precedente i figli di fratelli e sorelle del titolare dell'impresa. Con la stessa sentenza la Corte, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo comma, nella parte in cui non considera familiari agli affetti del comma precedente i parenti di terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa, nonché gli affini entro il secondo grado.

¹² C.C. art. 230-bis Impresa familiare: "Salvo che configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura (2140) sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme".



Le caratteristiche che dettano la definizione di **Impresa artigiana**, sono descritte dagli artt. 3 e 4 della Legge Quadro per l'artigianato e prevedono che tale impresa abbia come scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi (escluse le attività agricole e commerciali). Si precisa che la definizione non fa alcun riferimento oggettivo o merceologico alla natura dell'attività svolta, né ad un elenco specifico di attività artigiane e non contraddistingue sul piano economico-produttivo il settore dell'artigianato da quello delle industrie manifatturiere, estrattive, dei trasporti, delle costruzioni, dei servizi; ma si concentra sostanzialmente sulla figura dell'imprenditore artigiano e sul sistema di organizzazione aziendale. Pertanto, essendo la definizione concentrata sulle modalità di esercizio dell'impresa da parte dell'imprenditore artigiano e prescindendo da una specifica identificazione delle attività, si deduce che ogni attività di produzione di beni o di prestazione di servizi, a condizione che vengano rispettati tutti gli altri requisiti di qualifica artigiana previsti dalla legge, può rientrare nel settore dell'artigianato. Inoltre l'impresa artigiana può svolgere anche attività di lavorazione su materie prime e semilavorati per conto terzi e attività di sub-fornitura e si può estendere anche ad altre attività che rientrano nel campo di settori economici diversi. Precisamente si riconosce all'impresa artigiana la possibilità di svolgere attività come quelle agricole, di allevamento, di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, anche turistiche, e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a condizione che esse siano "strumentali o accessorie" e, quindi, integrative e complementari rispetto all'esercizio dell'attività principale dell'impresa stessa.

L'impresa per essere qualificata come artigiana deve, secondo l'art.4 della L. 443/85, rispettare determinati **limiti dimensionali**, relativamente al numero dei suoi occupati, variabili in base al settore di attività (Tab. 7).

Tabella 7

Limiti dimensionali per la valutazione dell'impresa artigiana, (art. 4 L. 443/85)

TIPO D'IMPRESA	LEGGE QUADRO N. 433/85	LIMITE MASSIMO RAGGIUNGIBILE
Impresa che non lavora in serie	18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9+4 apprendisti aggiuntivi 22 posti lavoro	18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9+4 apprendisti aggiuntivi 22 posti lavoro
Impresa che lavora in serie con processo non del tutto automatizzato	9 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5+3 apprendisti aggiuntivi 12 posti lavoro	9 dipendenti qualificati + 3 apprendisti 4 dipendenti qualificati + 8 apprendisti
Impresa costruzioni edili	10 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5+4 apprendisti aggiuntivi 14 posti lavoro	10 dipendenti qualificati + 4 apprendisti 5 dipendenti qualificati + 9 apprendisti

Impresa trasporto	8 dipendenti 8 posti lavoro	8 dipendenti qualificati
Impresa artistico, tradizionale, abbigliamento su misura come elencati dal D.P.R. 537/64	32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16+8 apprendisti aggiuntivi 40 posti lavoro	32 dipendenti qualificati + 8 apprendisti 16 dipendenti qualificati + 24 apprendisti



Il superamento dei valori di cui sopra è ammissibile nella misura del 20% e comunque per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno e inoltre si precisa che ai fini del calcolo dei limiti dimensionali sopra indicati non sono computati:

- Per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della L. 25 del 19 gennaio 1955¹³ presso la stessa azienda e da questa mantenuti in servizio.
- I lavoratori a domicilio di cui alla L. 877/73¹⁴, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana.
- I dipendenti con contratto di formazione.
- I portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali.

Sono da computare:

- I familiari dell'imprenditore anche se solo partecipanti all'impresa familiare ai sensi dell'art. 230/bis del Codice Civile quando esercitano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana.
- I soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana.

¹³ L. 19-1-1955 n. 25 – *Disciplina dell'apprendistato* – Art. 2:” L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima. Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 % delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa.

¹⁴ L. 18-12-1973 n. 877 – *Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio* – Art. 1: È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.

La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2094 del codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.

Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

- I dipendenti qualunque sia l'attività da essi svolta.

L'art. 6 del D.Lgs. 61 del 20 febbraio 2000 stabilisce la modalità di calcolo delle ore lavorate dai dipendenti assunti a part-time.



2.2 Lavorazione in serie, non in serie, attività plurime, distinzione tra lavoro a domicilio e attività imprenditoriale

La modalità di esercizio delle attività artigiane è legata essenzialmente alla natura del processo di lavorazione e al sistema di produzione. È necessario operare una distinzione tra *lavoro in serie e non in serie* ricordando che la natura di un processo di lavorazione in serie non è legato necessariamente né al livello più o meno elevato di meccanizzazione, né all'impiego di attrezzature e/o strumenti intesi tecnologicamente avanzati, entrambi utilizzabili nel processo produttivo.

Secondo la Giurisprudenza, si ha una produzione in serie quando maggiormente determinante è l'uso della macchina e minimo l'intervento dell'uomo.

Per identificare una lavorazione in serie si devono verificare alcune specifiche condizioni quali la sussistenza di una successione ordinata e continua di fasi nel processo produttivo, tecnicamente autonome, ma legate tra di loro, in funzione di un risultato produttivo conforme ad un modello; il processo produttivo deve essere scomponibile in una successione permanente di fasi di lavorazione tecnicamente autonome, effettuate mediante macchine e operai diversi, ma funzionalmente legate fra di loro e deve essere ricomponibile alla conclusione del ciclo per la produzione del prodotto finito; le medesime circostanze di lavoro, (tempo, ambiente e modalità tecniche, compreso l'uso dei macchinari e attrezzature) devono verificarsi in una successione ordinata e continua di identiche operazioni.

In una lavorazione non in serie si prevede che il contributo tecnico-funzionale degli addetti prevalga rispetto a quello delle attrezzature e/o macchinari; il processo produttivo vari seguendo la modifica delle commesse e/o la tipologia delle materie da utilizzare; i macchinari possano essere utilizzati in modo differenziato e variare anche in senso alternativo fra loro in funzione del risultato produttivo da realizzare; le mansioni tecniche affidate agli addetti possano essere modificate in funzione del risultato da ottenere; nella variazione delle commesse e delle mansioni si verifichi una utilizzazione alternata della manodopera in relazione alle mansioni tecniche e in rapporto all'utilizzo dei macchinari; non si possa effettuare una scomposizione rigida e permanente del processo produttivo in una serie di fasi di lavorazioni.

Nella lavorazione non in serie, dunque, è la risorsa umana a costituire il fattore prevalente rispetto alle attrezzature e alle strumentazioni, anche in presenza di macchinari tecnologicamente avanzati con alti livelli di meccanizzazione e automazione.

L'attività artigiana si può presentare nella forma di *attività plurima* e precisamente nella veste di *attività mista di artigianato e di commercio*, oppure può accadere che nell'ambito della stessa impresa vengano svolte due attività di natura artigiana (caso di *attività promiscue*).

Nel caso di attività mista di artigianato e di commercio, qualora l'attività commerciale sia complementare a quella artigianale prevalente, l'impresa avrà automaticamente la qualifica di "artigiana".

La stessa qualifica, in alcuni casi, viene attribuita anche quando l'attività commerciale non è complementare a quella artigiana prevalente. Un tipico esempio può essere la vendita di giocattoli da parte di una impresa di artigianato artistico. Le due attività possono essere svolte a patto che venga rispettato il principio della prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare dell'impresa artigiana rispetto all'organizzazione del processo produttivo.

Anche nel caso di *attività promiscua*, cioè di svolgimento di due attività di natura artigiana nella medesima impresa, va stabilito se possa essere realmente salvaguardata e mantenuta la prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare dell'impresa rispetto all'organizzazione del processo produttivo relativo alle due attività esercitate. Tale principio va applicato tenendo presente la natura delle due attività e la loro eventuale integrazione e/o affinità. Le attività dell'imbianchino che installa anche infissi, o del tappezziere che esegue anche interventi di stuccatura alle pareti, sono compatibili e possono essere svolte dallo stesso titolare in virtù del principio sopra indicato, ma una delle due attività deve essere prevalente.

La situazione appare diversa quando le attività svolte nell'azienda, anche se riconducibili all'artigianato, sono completamente distinte sul piano economico o merceologico, per esempio l'attività di fotografo con svolgimento contemporaneo di attività di restauro. In tal caso lo svolgimento di due attività nella medesima impresa artigiana dovrebbe considerarsi precluso. Come tali sarebbero riconducibili ad aziende separate vista l'impossibilità di soddisfare la condizione della prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare rispetto all'organizzazione del processo produttivo, e si violerebbe il divieto di contitolarità di più imprese artigiane.

Potrebbe essere riconosciuto legittimo lo svolgimento di due attività del tutto differenziate solo qualora una delle due fosse svolta con carattere periodico, saltuario o stagionale.

È opportuno porre l'attenzione anche sulla distinzione tra *lavoro a domicilio* e *attività imprenditoriale*. Tale distinzione ha sempre creato delle difficoltà. Una circolare dell'INPS¹⁵ ha chiarito che "ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato non si può prescindere dalla preventiva ricerca della volontà tra le parti".

I principali elementi di valutazione sono:

- iscrizione all'Albo delle imprese artigiane da parte della ditta esecutrice dei lavori;
- fatturazione del lavoro da parte della ditta;
- la norma non è rigorosa riguardo ai termini consegna del prodotto;
- il lavoro viene eseguito in locali propri e con macchinari di proprietà della ditta artigiana;



¹⁵ Circ. INPS n.79 del 26-03-97. *Lavoratori a domicilio iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane.*



- l'oggetto della prestazione è il risultato e non la estrinsecazione di energie lavorative;
- esiste l'assunzione del rischio in proprio dell'impresa che incide sulla quantità di guadagno in rapporto alla rapidità, alla precisione ed organizzazione del lavoro nella quale la ditta committente non ha alcun potere di interferire in quanto interessata solo al risultato della lavorazione.

2.3 L'attività di vendita

L'impresa artigiana, come previsto dall'art. 5 della L. 443/85¹⁶, successivamente modificata dal D.Lgs. 114/98 (Decreto Bersani), può vendere nei locali di produzione o

¹⁶ L. 8 agosto 1985 n. 443 e s.m.i.: Art.5. Albo delle imprese artigiane.

“È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 % e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.”

Il comma è stato implicitamente sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, recante la *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio*, di cui si riporta il testo:

Art. 4 - Definizioni e ambito di applicazione del decreto.

2. Il presente decreto non si applica:

(omissis)

“f) agli artigiani iscritti all'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;”

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ad essi adiacenti beni di produzione propria, senza rientrare nella disciplina del commercio. Identica esenzione viene applicata nel caso in cui l'artigiano fornisce al suo committente i beni accessori ed il materiale necessario per la fornitura del servizio o per la esecuzione dell'opera.

Diversamente, l'imprenditore artigiano è soggetto al rispetto di ciò che prescrive la disciplina del commercio (iscrizione al Registro Esercenti del Commercio REC, Autorizzazione comunale apposita, ecc.).

Nel caso di svolgimento di attività artigiana e commerciale, la qualifica di impresa artigiana sussiste se l'attività commerciale non è prevalente rispetto a quella artigiana. Si considera l'impresa nel suo complesso, con particolare riguardo al tempo che il titolare e i suoi dipendenti dedicano all'una o all'altra attività e si fa una valutazione sul tipo di attrezzatura presente in azienda e sulle qualifiche del personale dipendente.

Riguardo alla *sede di svolgimento dell'attività*, essa può essere svolta in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o in appositi locali o in altra sede designata dal committente (*sedi secondarie*) o in forma ambulante o di posteggio. Possono esistere, inoltre, appositi laboratori distaccati, rispetto alla sede principale dell'impresa, nei quali il titolare, i soci, i familiari e i dipendenti possono svolgere in modo decentrato il processo produttivo o di lavorazione dell'impresa (es. forni di autocarrozzerie, laboratori di ceramica, ecc.).

In questi casi per la definizione dei limiti dimensionali di cui all'art. 4 della L.443/85 (Legge Quadro per l'artigianato), i dipendenti occupati nelle sedi secondarie vengono aggiunti a quelli operanti nella sede principale.

In questa sede, è indispensabile trattare anche della possibilità di esporre i propri prodotti in vetrine o bacheche in un luogo diverso o comunque non adiacente a quello dove avviene la produzione (mostre ed esposizioni). In questi casi, non è necessario possedere particolari norme autorizzatorie a condizione che queste esposizioni siano chiuse al pubblico e non venga eseguita la vendita.

Nel caso le merci siano collocate in locali adibiti a sala mostra o esposizione aperti al pubblico, in un luogo diverso da dove avviene la produzione, si ipotizza vendita anche attraverso la sola raccolta di ordinativi. Pertanto deve essere richiesta l'autorizzazione al Comune e il possesso, da parte dell'imprenditore artigiano, dei requisiti previsti dalla normativa del Commercio.

2.4 Le società artigiane

L'impresa artigiana può essere costituita ed esercitata anche in forma di società, attraverso la stipulazione di un atto da formalizzare presso un notaio e da iscrivere nel Registro delle Imprese alla Camera di Commercio.

L'art. 3 della L. 443/85¹⁷, oltre alla definizione di impresa artigiana, definisce quali tipi di società possono rientrare nell'artigianato:

¹⁷ L. 8 agosto 1985 n. 443 e s.m.i. art.3: Definizione di impresa artigiana.

“È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semi





Società in nome collettivo (S.N.C.): due o più persone esercitano in comune un'attività allo scopo di dividerne gli utili, stipulando un formale contratto che non abbia le forme di un diverso tipo di società. Tutti i soci rispondono in solido con il proprio patrimonio personale dei debiti contratti dalla società se il patrimonio di questa non è sufficiente a coprirli.

Società Cooperative: almeno nove persone/soci costituiscono per atto pubblico una società caratterizzata da finalità mutualistica, con responsabilità che può essere sia limitata che illimitata.

La L. 266/97 (Legge Bersani)¹⁸ inserisce nell'ordinamento italiano anche la cosiddetta Piccola società cooperativa che può essere costituita da un minimo di tre ed un massimo di otto soci, esclusivamente persone fisiche. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e vengono ad essa applicate tutte le norme in materia di società cooperativa in quanto compatibili; questa, ricorrendo i requisiti di legge, in caso di trasformazione si trasformerà esclusivamente in società cooperativa. Anche tale nuova tipologia di impresa laddove siano presenti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti per le imprese artigiane dovrà essere obbligatoriamente iscritta all'Albo delle imprese artigiane.

lavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

- a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempre che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
- b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempre che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana".

¹⁸ L. 7 agosto 1997 n. 266: Art. 21 *Piccola società cooperativa*

1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore a otto soci.
2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "piccola società cooperativa". Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.
3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.
4. Nella piccola società cooperativa, se il potere di amministrazione è attribuito all'assemblea, è necessaria la nomina del presidente, al quale spetta la rappresentanza legale.
5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.

La L. 133/97¹⁹, modificando l'art. 3 della L. 443/85, ha previsto che le **Società a Responsabilità Limitata Unipersonali (S.R.L.U.)** e le **Società in Accomandita Semplice (S.A.S.)** sono obbligate a iscriversi all'Albo delle imprese artigiane, a condizione che i soci siano in possesso dei requisiti soggettivi e l'impresa di quelli oggettivi.

I requisiti fondamentali per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (A.I.A.) sono:

Per le Società a Responsabilità Limitata Unipersonali (S.R.L.U.):

- possesso da parte dell'unico socio dei requisiti propri dell'imprenditore artigiano indicati nell'art. 2 della L. 443/85²⁰;
- incompatibilità del socio unico artigiano di essere socio di altra S.R.L.U. o socio accomandatario di altra S.A.S. anche non artigiana.

Per le Società in Accomandita Semplice (S.A.S.):

- Tutti i soci accomandatari devono svolgere in prevalenza lavoro personale anche manuale nel processo produttivo ed essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della L. 443/85;
- i soci accomandatari artigiani non possono essere soci di altra S.R.L.U. o accomandatari di altra S.A.S.;
- per i soci accomandatari iscrivibili all'Albo imprese artigiane non è prevista la maggioranza numerica rispetto al numero dei soci accomandanti.

Sia per le S.R.L.U. che per le S.A.S. in caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità, l'impresa mantiene la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di qualifica di imprenditore artigiano, compresi gli eventuali requisiti tecnico professionali.



6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa.

8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile.

¹⁹ L. 20 maggio 1997, n. 133 *Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice*: Art. 1- 1. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, le parole: "altresì" e "semplice e" sono soppresse.

2. All'art. 3 L. 8 agosto 1985, n. 443, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

- a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
- b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma".

²⁰ Vedi nota 9: L. 443/85 e s.m.i. art.2, definizione di "Imprenditore artigiano".



Anche per le **Società a Responsabilità Limitata pluripersonali (S.R.L. pluripersonali)** la L. 57/01²¹, modificando l'art. 3 della L. 443/85, ha introdotto la possibilità di rientrare nell'ambito dell'artigianato. L'iscrizione all'Albo professionale è riconosciuta, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, conferisca e detenga la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di costituzione della società ma anche durante l'esercizio della stessa, rispetto alle partecipazioni esterne di capitale, detenga la maggioranza negli organi deliberanti garantendo la propria partecipazione maggioritaria nell'assemblea e nel consiglio di amministrazione, laddove costituito. Va precisato che la società non deve superare il numero degli addetti (dipendenti e familiari collaboratori) previsti dalla Legge Quadro 443/85 e deve esercitare un'attività di produzione o fornitura di servizi.

Rimangono escluse le Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) e le Società per azioni (S.p.A.).

Il **Consorzio** è un'associazione di persone fisiche o giuridiche liberamente creata o obbligatoriamente imposta per il soddisfacimento in comune di un bisogno proprio di queste persone. Secondo il Codice Civile²² "con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese". Esistono tre tipologie di consorzi: volontari, obbligatori e coattivi. In quelli volontari la costituzione del consorzio è stabilita dalla volontà dei singoli interessati (es. consorzi per il coordinamento della produzione degli scambi). In quelli obbligatori, invece, vi è un interesse da parte della collettività per cui la costituzione del consorzio è imposta agli interessati con un atto della pubblica autorità dietro richiesta di un'ampia fetta d'imprenditori di un determinato settore. I consorzi coattivi sono formati da tutti coloro che eserci-

²¹ L. 5 marzo 2001, n. 57 *Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati*: Art. 13 (*Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443*)

1. All'art. 3, secondo comma, della L. 8 agosto 1985, n. 443, sono soppresse le parole: "la responsabilità limitata e".

2. All'art. 5 della L. 8 agosto 1985, n. 443, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero, uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società".

3. Nella L. 8 agosto 1985, n. 443, nei commi primo, terzo e quarto dell'art. 7, le parole: "articoli 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma" e all'articolo 9, secondo comma, numero 1), le parole: "articoli 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 36.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

²² C. C. art. 2602.

tano una determinata attività su un determinato territorio e sono costituiti e regolati da un atto legislativo. Si definiscono consorzi industriali, quelli interessati al “coordinamento della produzione e degli scambi”. E tra questi si distinguono i consorzi fra imprese artigiane, i consorzi fra società cooperative e i consorzi fra le piccole e medie imprese.

Secondo il Codice Civile²³, le società possono assumere come oggetto sociale lo scopo consortile (**società consortili**), come indicato nell’art. 2602. Nel caso in cui si decida la sua costituzione, per i soci vi è l’obbligo “di versare contributi in danaro”. Il consorzio può assumere la forma di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa.



²³ C. C. art. 2615-ter.



CAPITOLO 2

LE ATTIVITÀ ECONOMICHE DELL'ARTIGIANATO



1. I settori principali dell'artigianato

L'artigianato italiano è un settore economico di produzione di beni e di prestazione di servizi che investe oltre 600 comparti di attività economiche. Si evidenziano, attraverso la seguente tabella, i principali comparti economici in cui l'artigianato opera, con i relativi codici ISTAT, secondo la classificazione delle attività economiche, fornita da ISTAT-ATECO a dicembre 2002:

Tabella 8

Principali comparti economici dell'artigianato

	Industrie Alimentari e delle Bevande	DA 15	
	Industrie Tessili	DB 17	
	Confezione di Articoli di Abbigliamento; Preparazione, Tintura e Confezione di Pellicce	DB 18	
	Industrie Conciarie, Fabbricazione di Prodotti in Cuoio, Pelle e Similari	DC 19	
	Industrie del Legno e dei Prodotti in Legno	DD 20	
	Fabbricazione della Pasta-Carta, Carta e Cartone, Prodotti di Carta	DE 21	
	Editoria, Stampa e Riproduzione di Supporti Registrati	DE 22	
Attività manifatturiere D	Fabbricazione di Prodotti Chimici e di Fibre Sintetiche e Artificiali	DG 24	
	Fabbricazione di Articoli in Gomma e Materie Plastiche	DH 25	
	Fabbricazione di Minerali non Metalliferi	DI 26	
	Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo	DJ 27	
	Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici	DK 29	
	Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche e ottiche	DL 30	
	Altre industrie manifatturiere. Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere (fabbricazione di mobili; gioielleria e oreficeria; fabbricazione di strumenti musicali; fabbricazione di articoli sportivi; fabbricazione di giochi e giocattoli)	DN 36	
	Recupero e preparazione per il riciclaggio	DN 37	
	Costruzioni F	Costruzioni (preparazione del cantiere edile, edilizia e genio civile; installazione dei servizi in un fabbricato; lavori di completamento degli edifici; noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore)	



Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazioni di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa G	Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburanti per auto-trazione	G 50
	Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi	G 51
	Commercio al dettaglio escluso quello di autoveicoli e motocicli; riparazione di beni personali e per la casa	G 52
Alberghi e ristoranti H	Trasporti di merci e di persone	H 55
Trasporti, magazzinaggio comunicazioni I	Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte	I 60
	Trasporti marittimi e per vie d'acqua	I 61
	Trasporti aerei	I 62
	Attività di supporto e ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio (movimentazione merci e magazzinaggio)	I 63
	Poste e telecomunicazioni	I 64
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese K	Attività immobiliari	K 70
	Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico	K 71
	Informatica e attività connesse	K 72
	Ricerca e sviluppo	K 73
	Attività di servizi alle imprese	K 74
Istruzione M	Istruzione (autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche)	M 80
Altri servizi pubblici, sociali e personali O	Smaltimento rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili	O 90
	Attività di organizzazioni associative	O 91
	Attività ricreative, culturali e sportive	O 92
	Servizi alle famiglie (servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce; servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza; servizi di pompe funebri e attività connesse; servizi dei centri per il benessere fisico)	O 93

1.1 Lavorazioni artistiche tradizionali e abbigliamento su misura

Nel 2001 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il D.P.R. 288 del 25 maggio 2001²⁴, contenente il nuovo elenco dei mestieri artistici e tradizionali, in sostituzione del D.P.R. 537 dell'8 giugno 1964²⁵.

L'art. 4 della Legge Quadro per l'artigianato denomina, più correttamente, i mestieri come "attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura" e fa riferimento al D.P.R. per quanto riguarda la loro precisa individuazione²⁶. Il nuovo provvedimento riconosce l'importanza economica e culturale del nostro patrimonio artistico e tradizionale, offrendo nuove e maggiori opportunità di sviluppo occupazionale alle imprese. L'elenco definisce una classificazione più ampia (si passa da 103 mestieri a 158) e chiara delle attività artistiche, tradizionali, del restauro e dell'abbigliamento su misura, perché tiene conto di realtà e tradizioni che si sono affermate a livello locale come, per esempio, numerosi tipi di lavorazione e produzione alimentare finora impropriamente ricondotti al settore agricolo. Rilevanti modifiche sono state apportate alla definizione di molte attività che riguardano il settore dell'abbigliamento su misura. Sono state eliminate alcune attività di restauro e fatte confluire in parte nel settore artistico, in parte nel settore delle lavorazioni tradizionali. Inoltre, tra queste ultime, sono state inserite anche delle attività di riparazione di beni d'uso in generale, in precedenza assenti.

Sono presenti attività economiche che, pur riferendosi di solito all'impresa artigiana, per particolari circostanze organizzative, funzionali o dimensionali, non rispondono ai requisiti di qualifica artigiana previsti dalla legge, e rientrano perciò nella forma di impresa industriale, commerciale, o agricola.

La funzione e l'importanza di questo nuovo elenco risultano ben diverse da quelle del precedente. L'art. 1 del decreto contiene per ciascun settore ("artistico", "tradizionale" e "abbigliamento su misura") una definizione generale, (più un'altra relativa al nuovo settore delle attività di "produzione alimentare tradizionale").

Presentiamo di seguito le definizioni, rispetto alle quali dovranno incrociarsi le attività elencate nella tabella n. 9, per stabilire l'applicabilità della normativa alle singole imprese.

«a) settore delle lavorazioni artistiche:

1. Sono da considerare lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche

²⁴ *Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura.* Pubblicato nella G.U. 17 luglio 2001, n. 164.

²⁵ D.P.R. 23-10-1956 n. 1202. *Sostituzione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, allegati.* Pubblicato nella G.U. 16 luglio 1964, n. 173.

²⁶ L.443/85, c. 1: "...I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con Decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni e il Consiglio nazionale dell'Artigianato".





con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione.

2. Dette attività sono svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello tecnico professionale, anche con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.
3. Rientrano nel settore anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento ed al ripristino di beni di interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico, anche tutelati ai sensi delle norme vigenti.

b) settore delle lavorazioni tradizionali:

1. Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche in relazione alle necessità ed alle esigenze della popolazione sia residente che fluttuante nel territorio, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo ed aggiornamento.
2. Tali lavorazioni vengono svolte con tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione.
3. Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attività di restauro e di riparazione di oggetti d'uso.
4. La produzione alimentare tradizionale è quella risultante da tecniche di lavorazione in cui sono riconoscibili gli elementi tipici della cultura locale e regionale, il cui processo produttivo mantiene contenuti e caratteri di manualità e i processi di conservazione, stagionatura e invecchiamento avvengono con metodi naturali.

c) settore dell'abbigliamento su misura:

1. Rientrano nell'abbigliamento su misura le attività di confezione e di lavorazione di abiti, capi accessori ed articoli di abbigliamento, realizzati su misura o sulla base di schizzi, modelli, disegni e misure forniti dal cliente o dal committente, anche nei normali rapporti con le imprese committenti.
2. Tali attività vengono svolte secondo tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di singole fasi automatizzate di lavorazione».

L'elenco delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura ha solo una funzione esemplificativa, per cui offre la possibilità di essere eventualmente integrato con altre attività. Ciò si può realizzare tramite atti amministrativi emanati dalle Commissioni Provinciali dell'Artigianato, oppure tramite apposita normativa regionale. Ciò, fra l'altro, consente di validare anche la normativa di quella regione che, non riferendosi agli elenchi nazionali, può averne realizzato uno proprio.

Si riporta di seguito la tabella comparativa tra le vecchie definizioni e quelle nuove:



Tabella 9
Comparazione elenchi (D.P.R. 537/64 e D.P.R. 288/01)

Vecchie definizioni	Nuove definizioni
I - Abbigliamento (esclusivamente su misura)	I - Abbigliamento su misura
Figurinisti e modellisti	Lavori di figurinista e modellista
Modisterie (esclusivamente su commissioni)	Modisterie
Pellicciai su misura	Confezione di pellicce e lavorazione delle pelli per pellicceria
	Sgheronatura delle pelli per pellicceria per la formazione dei teli
	Realizzazione di modelli per pellicceria
Sartorie su misura	Sartorie e confezioni di confezione di capi, accessori e articoli per abbigliamento
	Camicerie
	Fabbricazione di cravatte
	Fabbricazione di busti
	Fabbricazione di berretti e cappelli
	Confezione a maglia di capi per abbigliamento
	Fabbricazione di guanti su misura o cuciti a mano
Calzolerie su misura	Lavori di calzoleria
II - Cuoio e tappezzeria	II - Cuoio, pelletteria e tappezzeria
Bulinatori del cuoio	Bulinatura del cuoio
Decoratori del cuoio	Decorazione del cuoio
	Limatura del cuoio
	Ricamatura del cuoio (con fila di penne di pavone)
Fabbricanti di guanti, su misura o cuciti a mano	
Fabbricanti di oggetti in pergamena	
Limatori del cuoio	
Lucidatori a mano di pelli	Lucidatura a mano di pelli
Pellettieri artistici	Fabbricazione di pelletteria artistica
	Fabbricazione di pelletteria comune
Pirografi	Pirografia
Sbalzatori del cuoio	Sbalzatura del cuoio



Sellai	Fabbricazione di selle
Stampatori del cuoio con presse a mano	Stampatura del cuoio con presse a mano
Tappezzeri in cuoio	Tappezzeria in cuoio
Tappezzeri in carta, in stoffa e in materie plastiche	Tappezzeria in carta, in stoffa e in materie plastiche (di mobili per arredo e di interni)
III - Decorazioni	III - Decorazioni
Addobbatori	Lavori di addobbo e apparato
Apparatori	
Decoratori con fiori	Decorazione con fiori e realizzazione lavori con fiori, anche secchi e artificiali
	Decorazione di pannelli in materiali vari per l'arredamento
	Decorazione artistica di stoffe (tipo batik)
	Lavori di pittura, stuccatura e decorazioni edili
	Lavori di pittura letteristica e di decorazione di insegne
IV - Fotografia e riproduzione disegni	IV - Fotografia, riproduzione disegni e pittura
Acquafortisti (riproduttori)	Riproduzione di acquaforti
Litografisti (riproduttori)	Realizzazione di originali litografici per riproduzioni policrome, foto d'arte e di opere dell'arte pittorica
	Riproduzione di litografie mediante uso di pietre litografiche
Xilografi (riproduttori)	Riproduzione di xilografie
Scenografi (pittori)	Lavori di pittura di quadri, scene teatrali e cinematografiche
	Riproduzione di disegni per tessitura
	Lavori di copista di galleria
Fotografi (escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo)	Composizione fotografica (compresi i lavori fotomeccanici e fototecnici, escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo)
	Lavori di fotoincisione
Ritoccatore	Lavori di fotoritocco
V - Legno	V - Legno e affini
Doratori	Lavori di doratura, argentatura, laccatura e lucidatura del legno
Laccatori	
Lucidatori	
Intagliatori	Lavori di intaglio (figure, rilievi e decorazioni), intarsio e traforo
Intarsiatori	
Traforisti	

Scultori	Lavori di scultura (mezzo e tutto tondo, alto e basso rilievo)
Stipettai	Fabbricazione di stipi, armadi e di altri mobili in legno
	Tornitura del legno e fabbricazione di parti tornite per costruzione di mobili, di utensili e attrezzi
	Lavorazione del sughero
	Fabbricazione di ceste, canestri, bigonce e simili
	Fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambù, giunco, e simili
	Lavori di impagliatura di sedie, fiaschi e damigiane
	Fabbricazione di sedie
	Fabbricazioni di carri, carrelli, carrocci, slitte e simili
	Fabbricazione e montaggio di cornici
	Fabbricazione di oggetti tipici (botti, tini, fusti, mastelli, mestoli e simili)
	Ebanisteria
	Fabbricazione di pipe
	Fabbricazione di paranchi a corda, remi in legno e simili
	Carpenteria in legno
	Verniciatura di imbarcazioni in legno
	Fabbricazione di oggettistica ornamentale e di articoli da regalo in legno
VI - Metalli comuni	VI - Metalli comuni
Arrotini	Arrotatura di ferri da taglio
Sciabolai	Lavorazione di armi da punta e da taglio, coltelli, utensili e altri ferri taglienti
	Fabbricazione, lavorazione e montaggio di armi da fuoco
Chiavaioli	Fabbricazione di chiavi
Damaschinatori	Lavori di damaschinatore
Fabbricanti, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali non ancora costruiti	Fabbricazione sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali
Fonditori di oggetti d'arte	
Lavorazione del ferro battuto	Lavorazione del ferro battuto e forgiato
Magnani	Fabbricazione di manufatti edili in acciaio e metallo (magnani)
Modellatori	Modellatura dei metalli
Modellisti meccanici	Fabbricazione di modelli meccanici
Peltrai	Battitura e cesellatura del peltro





Ramai e calderai (lavorazione a mano)	Lavori di ramaio e calderaio (lavorazione a mano)
Sbalzatori	Lavori di sbalzatura
Traforatori artistici	Lavori di traforatura artistica
	Lavori di fabbro in ferro compresi i manufatti edili e gli utensili fucinati
	Lavori di ferratura, cerchiatura di carri e di maniscalco
	Fabbricazione di bigiotteria metallica e di oggettistica in metallo
	Lavorazione dell'ottone e del bronzo
	Carpenteria in ferro o altri metalli per imbarcazioni da diporto
	Lavori di cromatura
	Lavori di fusione di oggetti d'arte, campane, oggetti speciali e micro fusioni
VII - Metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini	VII - Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini
Argentieri ed orafi (lavorazioni essenzialmente a mano) escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano	Lavori di argenteria ed oreficeria in oro, argento e platino (con lavorazione prevalentemente manuale, escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano)
Cammeisti	
Cesellatori	Lavori di cesellatura
Filigranisti	Lavorazioni della filigrana
Incisori di metalli e pietre dure	Lavori di incisione di metalli e pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno, lava, cammeo
Lavorazione ed incisione su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno e lava	
	Lavorazione ad intarsio delle pietre dure
	Incastonatura delle pietre preziose
Miniaturisti	Lavori di miniatura
Smaltatori d'arte	Lavori di smaltatura
	Formazione di collane in pietre preziose, pregiate e simili (corallo, giada, ambra, lapislazzuli e simili)
	Infilatura di perle
VIII - Restauro	
Antiquari restauratori	
Copisti di galleria	
Modellisti e restauratori di modelli di navi antiche	
Restauratori del dipinto	

Restauratori del mobile	
Restauratori del mosaico	
Restauratori della statuaria	
Restauratori di vetrate artistiche	
Restauratori di tappeti	
IX - Servizio di barbiere, parrucchiere ed affini	IX - Servizi di barbiere, parrucchiere ed affini
Acconciatori	
Barbieri	Servizi di barbiere
Lavoranti in capelli	Lavorazione di parrucche
Parrucchieri per uomo	Servizi di parrucchiere per uomo e donna
Parrucchieri per signora	
Parrucchieri misti	
Truccatori	Attività di estetista (come disciplinate dalla legge 1/90)
X - Strumenti musicali	X - Strumenti musicali
Fabbricanti di arpe	Fabbricazione di arpe
Fabbricanti di strumento a fiato in legno	Fabbricazione di strumento a fiato in legno e metallo
	Fabbricazione di ottoni
Liutai ad arco, a plectro ed a pizzico	Liuteria ad arco, a plectro ed a pizzico
Organai	Fabbricazione di organi, fisarmoniche ed armoniche a bocca, e di voci per fisarmoniche
Fonderie di campane	Fabbricazione di campane Lavori di accordatura Fabbricazione di corde armoniche
XI - Tessitura, ricamo ed affini	XI - Tessitura, ricamo ed affini
Arazzieri	Fabbricazione di arazzi
Disegnatori tessili	Lavori di disegno tessile
Materassai	Fabbricazione e lavorazione manuale di materassi
Merlettaie a mano	Lavorazioni di merletti ricamo e uncinetto
Ricamatrici a mano	
Tessitori a mano	Tessitura a mano (lana, seta, cotone, lino, batista, paglia, rafia e simili)
Tessitori a mano di tappeti	Tessitori a mano di tappeti e stuoie
Coltronieri	Confezione a mano di trapunte, coltroni, copriletto, piumoni e simili
Trapuntai a mano	Lavorazione e produzione di arredi sacri Fabbricazione e tessitura di bomboniere Fabbricazione di vele Fabbricazione di retine per capelli
XII - Vetro, ceramica, pietra ed affini	XII - Vetro, ceramica, pietra ed affini
Applicatori di vetri	Lavori di applicazione di vetri





Decoratori di vetri	Lavori di decorazione del vetro
Fabbricanti di perle a lume con fiamma	Fabbricazione di perle a lume con fiamma
Incisori di vetri	Lavori di incisione di vetri
Infiltratrici di perle	
Piombatori di vetri	Lavori di piombatura di vetri
	Fabbricazione di oggetti in vetro
	Fabbricazione di vetrate
	Molatura di vetri
	Modellatura manuale a fuoco del vetro
	Soffiatura del vetro
	Fabbricazione di specchi mediante argentatura manuale
Ceramisti d'arte	Produzione di ceramica, grès, terrecotte, maiolica, e porcellana artistica o tradizionale
Fabbricanti di grès (artistici)	
Fabbricanti di terrecotte artistiche	
Maiolicai (artistici)	
Figurinaisti in argilla, gesso e cartapesta	Fabbricazione di figurini in argilla, gesso, cartapesta, o altri materiali
Formatori statuisti	Lavori di formatore statuista
Mosaicisti (esclusi i produttori di materia prima anche se eseguono montaggi)	Lavori di mosaico
Scultori in marmo o altre pietre	Lavori di scalpello e di scultura figurativa ed ornamentale in marmo o pietre dure
	Lavorazione artistica dell'alabastro
XIII - Varie	XIII - Carta, attività affini e lavorazioni varie
Lavorazione a mano di canestri e cesti	
Rilegatura artistica di libri	Rilegatura artistica di libri
	Fabbricazione di oggetti in pergamena
	Fabbricazione di modelli in carta e cartone
	Lavorazione della carta mediante essiccazione
	Fabbricazione di ventagli
	Fabbricazione di carri e oggetti in carta, cartone e cartapesta
	Fabbricazione di maschere in carta, cartone, cartapesta, cuoio, ceramica, bronzo, ecc.
	XIV - Alimentaristi
	Lavorazione cereali e sfarinati
	Produzione di paste alimentari con o senza ripieno
	Produzione di pane, grissini, focacce ed altri prodotti da forno
	Produzione di pasticceria, cacao e cioccolato, confetteria e altri prodotti dolciari

Produzione di gelateria

Produzione di sciroppi, succhi, confetture,
nettari, marmellate e altri prodotti similari

Produzione di olio d'oliva

Produzione di conserve animali e vegetali

Produzione e conservazione di prodotti ittici

Produzione e stagionatura di salumi

Lavorazione ed essiccazione di carni fresche

Lavorazione di grassi, strutto e frattaglie

Produzione e stagionatura di formaggi,
latticini, burro, ricotta ed altri prodotti caseari

Produzione di specialità gastronomiche

Produzione e invecchiamento di vini, aceti,
mosti o altri prodotti similari

Produzione di distillati e liquori

Lavorazione di funghi secchi e tartufi

Lavorazione di erbe e aromi

Lavorazione di frutta secca e conservata





CAPITOLO 3

LE ATTIVITÀ ARTIGIANE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE



1. Le attività principali

Per lo svolgimento di numerose attività è obbligatorio essere preventivamente in possesso di licenze, autorizzazioni o permessi rilasciati dalla Pubblica Amministrazione. Nell'elenco che segue²⁷ vengono indicate le principali attività artigianali che richiedono il possesso di tali titoli autorizzatori, sebbene l'elenco non sia esaustivo e alcune attività non siano riconosciute, unanimemente dalle singole Commissioni Provinciali per l'Artigianato, come attività di tipo artigianale.

È noto che il tipo di attività esercitata è solo uno degli elementi che concorrono alla valutazione dell'impresa affinché questa possa essere iscritta all'Albo Imprese Artigiane.

L'accertamento del possesso dei titoli abilitativi è lasciato, in alcuni casi, alla discrezionalità delle singole Commissioni provinciali per l'Artigianato, alle indicazioni delle quali è necessario pertanto fare riferimento. Gran parte delle attività artigiane indicate nell'elenco che segue è soggetta ad alcuni adempimenti obbligatori tra i quali:

AGENZIA DELLE ENTRATE – Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività e successive variazioni dati o cessazione di attività per persone individuali e lavoratori autonomi e per soggetti diversi dalle persone fisiche.

INAIL - Iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

INPS Iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali.

CAMERA DI COMMERCIO-REGISTRO IMPRESE - Domanda di iscrizione nel Registro delle imprese con denuncia di inizio attività al Repertorio Economico Amministrativo (REA).⁽¹⁾

²⁷ Riguardo alla normativa e agli adempimenti specifici relativi a ciascuna attività, citati all'interno della tabella, è stato fatto riferimento alla Banca Dati sulle procedure amministrative per l'avvio di un'attività in proprio "*Filo di Arianna*", a cura di Claudio Venturi, su progetto di *Asseforcamere* (Società Consorziate delle Camere di Commercio per la promozione, l'assistenza e la formazione alle Piccole e Medie Imprese), con Unioncamere e Servizio Nuove Imprese.



Attività o professione o prodotto	Normativa di riferimento
ACETO (produzione e/o imbottigliamento)	R.D. del 1/7/1926 n. 1361 art.63-68 D.P.R. del 12/2/1965 n. 162 art.42 D.M. del 11/8/1965 D.P.R. del 14/3/1968 n. 773 L. del 9/10/1970 n. 739 D.M. del 18/8/1973 D.M. del 8/10/1976 L. del 2/8/1982 n. 527 e s.m.i.
ACQUE GASSATE E BIBITE ANALCOLICHE (produzione e commercio)	D.P.R. del 19/5/1958 n. 719 art. 20, 29, 30, 33 e 34 L. n. 286 del 3/4/1961 L. n. 283 del 20/04/1962 art. 1 e 2 D.P.R. del 24/7/1977 n. 616 art.27 lett. e) D.P.R. del 26/3/1980 n. 327 art.25-29
ACQUE MINERALI NATURALI (apertura e messa in esercizio di stabilimenti per la produzione e la utilizzazione e imbottigliamento)	R.D. del 28/9/1919 n. 1924 R.D. del 14/1/1926 n. 125 R.D. del 27/7/1934 n. 1265 art.199 e 200 Decreto del Capo del Governo del 7/11/1939 art.1 L. del 30/4/1962 n. 283 art.1 e 2 D.P.R. del 14/1/1972 n. 2 art.1 D.P.R. del 24/7/1977 n. 616 art.61 D.P.R. del 26/3/1980 n. 327 art.25-29 D.Lgs. del 25/1/1992 n. 105 art. 3, 5 e 14 L. del 24/04/1998 n. 128 art. 44 D.Lgs. del 04/08/1999 n. 339 Normativa regionale
ADDITIVI CHIMICI ALIMENTARI (produzione, detenzione e commercio)	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/6/1994 n. 94/36/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/6/1994 n. 94/35/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/6/1994 n. 94/34/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/2/1995 n. 95/2/CE Direttiva della Commissione del 5/7/1995 n. 95/31/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 15/10/1998 n. 98/72/CE L. del 30/4/1962 n. 283 art. 5 e 22 D.Lgs. n. 107 del 25/01/92 D.M. del 27/2/1996 n. 209 D.Lgs. del 26/5/1997 n. 155 D.M. del 4/8/1997 n. 356 D.P.R. del 19/11/97 n. 514 art. 1 D.M. del 30/4/1998 n. 250 D.M. del 24/6/1998 n. 261 D.M. del 5/2/1999 D.M. del 10/3/2000 n. 183 D.M. del 26/2/2001 D.M. del 8/5/2001 n. 229

Autorizzazioni, licenze	Codici attività
<p>Adempimenti Obbligatori</p> <p>15.89.3 (2)</p> <p>AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI tramite domanda agli uffici periferici: Autorizzazione alla produzione e/o imbottigliamento dell'aceto, rilasciato dal Ministero per le politiche agricole e forestali (art. 19, L. 241/1990 - 90 gg.) REGIONI O PROVINCE: Direttive regionali</p>	
<p>Adempimenti Obbligatori</p> <p>15.98</p> <p>COMUNE: Autorizzazione all'impianto di una fabbrica di acque gassate o di bibite analcoliche, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio. A.S.L. Attestazione di idoneità all'esercizio dell'attività, rilasciata dall'A.S.L. competente per territorio</p>	
<p>Adempimenti Obbligatori</p> <p>15.98</p> <p>REGIONE: Autorizzazione all'apertura e alla messa in esercizio di stabilimenti di produzione e di utilizzazione di acque minerali naturali ed artificiali, rilasciata dalla Regione competente per territorio. MINISTERO DELLA SALUTE: Riconoscimento di acqua minerale naturale A.S.L. Attestazione di idoneità all'esercizio dell'attività, rilasciata dall'A.S.L. competente per territorio</p>	
<p>Adempimenti Obbligatori</p> <p>24.63</p> <p>REGIONE O PROVINCIA: Autorizzazione regionale o provinciale COMUNE: Autorizzazione igienico-sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio, previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria locale competente per territorio</p>	





Attività o professione o prodotto	Normativa di riferimento
ALCOLICI E SUPERALCOLICI: (produzione di acquaviti, liquori, profumi alcolici)	D.I.c.p.s del 14/10/1947 n. 1100 L. del 7/12/1951 n. 1559 D.L. del 11/1/1956 n. 3 art.8 D.P.R. del 19/4/1956 n. 1019 L. del 30/4/1976 n. 385 L. del 13/8/1980 n. 465 L. del 23/12/1986 n. 898 art.4 D.P.R. del 16/7/1997 n. 297 Circolare Ministero dell'industria del 20/11/1998 n. 163 D.Lgs. del 10/8/2000 n. 260 Circolare Ministero dell'industria del 12/3/2001 n. 166 D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 e s.m. (T.U. Imposte su produzione e consumi)
ALIMENTARI (Produzione, confezionamento)	Direttiva del 14/6/1993 n. 93/43/CEE R.D. del 27/7/1934 n. 1265 art.199 e 200 L. del 30/4/1962 n. 283 art.2 D.P.R. del 26/3/1980 n. 327 art.25-29 D.P.R. del 26/3/1980 n. 327 Allegato B D.Lgs. del 26/5/1997 n. 155 Circolare Ministero della Sanità del 7/8/1998 n. 11 L. del 20/4/1962 n. 283
ALIMENTI DIETETICI (produzione, registrazione e commercializzazione)	D.P.R. del 30/5/1953 n. 578 D.P.R. del 24/7/1977 n. 616 art.30 lett. e) D.P.R. del 24/1/1991 n. 56 D.Lgs. del 27/1/1992 n. 111 art.8 e 10 D.M. del 14/7/1995 D.P.R. del 19/1/1998 n. 131 art.3 Circolare Ministero della Sanità del 16/04/1996 n. 8 D.M. del 7/10/1998 n. 519
ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA (produzione, registrazione e commercio)	Direttiva del Consiglio del 3/5/1989 n. 89/398/CEE Direttiva della Commissione del 14/5/1991 n. 91/321/CEE Direttiva della Commissione del 16/2/1996 n. 96/5/CE D.P.R. del 24/7/1977 n. 616 art.30 lett. e) c.1 D.Lgs. del 27/1/1992 n. 111 art.8 e 10 D.M. del 6/4/1994 n. 500 D.Lgs. del 19/3/1996 n. 241 art.1 D.P.R. del 19/1/1998 n. 131 art.3 D.P.R. del 7/4/1999 n. 128 art.1 D.P.R. del 11/4/2000 n. 132 D.M. del 31/5/2001 n. 371



Autorizzazioni, licenze	Codici attività
<p>Adempimenti Obbligatori</p> <p>U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza): Licenza U.T.F.</p> <p>COMUNE: Autorizzazione sanitaria relativa ai locali e alle attrezzature utilizzate, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio, previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio</p> <p>MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE: Decreto di autorizzazione emanato dal Ministero delle attività produttive</p>	15.91
<p>Adempimenti Obbligatori</p> <p>COMUNE: Autorizzazione sanitaria relativa ai locali e alle attrezzature utilizzate, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio, previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio</p> <p>COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO: Possesso del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco</p>	15.8
<p>Adempimenti Obbligatori</p> <p>MINISTERO DELLA SALUTE: Autorizzazione del Ministero della Salute per la produzione a scopo di vendita di prodotti dietetici</p> <p>COMUNE: Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. (3)</p>	15.88
<p>Adempimenti Obbligatori</p> <p>MINISTERO DELLA SALUTE: Autorizzazione all'esercizio di stabilimenti di produzione e di confezionamento dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare, rilasciata dal Ministero della salute (art. 19, L. 241/1990 - 180 gg.)</p> <p>COMUNE: Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. (3)</p> <p>COMUNE: Autorizzazione sanitaria relativa ai locali e alle attrezzature utilizzate, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio, previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio</p> <p>COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO: Possesso del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco</p>	15.88



Attività o professione o prodotto	Normativa di riferimento
AMBULANZA (servizi privati)	D.Lgs. del 30/4/1992 n. 285 art.177 D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 art.244 Normativa regionale
ANTENNE (installazione di)	Vedi: Impianti (installazione, trasformazione e ampliamento di)
ANTIFURTO (installazione di sistemi di allarme...)	Vedi: Impianti (installazione, trasformazione e ampliamento di)
ANTINCENDIO (installazione di sistemi..)	Vedi: Impianti (installazione, trasformazione e ampliamento di)
ANTIPARASSITARI (produzione e imballaggio)	D.M. del 1/10/1958 art.1 e 7 D.P.R. del 24/5/1988 n. 223 Circolare Ministero della Sanità n. 15 del 1/4/92 D.M. del 17/9/1996 n. 557 art.7 D.Lgs. del 3/2/1997 n. 52 D.Lgs. del 16/7/1998 n. 285 D.M. 22/01/1998 (T.U. sui limiti di residui di antiparassitari) D.M. 17/12/1998
APPARECCHI DA GIOCO automatici, semiautomatici, elettrici ed elettronici (produzione)	R.D. del 18/6/1931 n. 773 art. 86 e 110 e s.m.i. L. del 17/12/1986 n. 904 L. del 6/10/1995 n. 425 art. 2 Modifiche apportate dalla legge finanziaria 289/2002
ARMI (produzione e commercializzazione)	R.D. del 18/6/1931 n. 773 art.31 R.D. del 6/5/1940 n. 635 art.33 e ss L. del 2/10/1967 n. 895 L. del 18/4/1975 n. 110 art.8 L. del 21/2/1990 n. 36 L. del 9/7/1990 n. 185 art.2 e 3



Autorizzazioni, licenze	Codici attività
<p>AGENZIA DELLE ENTRATE: Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività e successive variazioni dati o cessazione di attività per persone individuali e lavoratori autonomi e per soggetti diversi dalle persone fisiche.</p> <p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: Abilitazione al trasporto degli infermi, rilasciata dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile - M.C.T.C. Eventuale autorizzazione Regionale</p>	85.14.4
	45.31.02 (4)
	45.34.01 (5)
Adempimenti Obbligatorii	24.20
<p>U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza): Comunicazione da presentare all'Ufficio tecnico di finanza almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione</p> <p>COMUNE: Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. (3)</p> <p>COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO: Possesso del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco</p> <p>MINISTERO DELLA SALUTE: Autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute (art. 19, L. 241/1990 – 180 gg.)</p>	<p>36.50.1 Fabbricazione di giochi e videogiochi</p> <p>71.40.23 (6) Noleggio di videocassette, videogames, audiovisivi</p>
Adempimenti Obbligatorii	29.6 (7)
<p>MINISTERO DELLA DIFESA: Iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni</p>	



Attività o professione o prodotto	Normativa di riferimento
	D.Lgs. del 30/12/1992 n. 527 D.M. del 2/8/1995 n. 434 D.M. del 30/10/1996 n. 635 Circolare Ministero dell'industria del 7/1/1997 n. 559/C.50.824.E.93(96) Circolare Ministero dell'interno del 19/7/1997 n. 559/C.5692-10089(4)
<p>ARTI AUSILIARIE delle professioni sanitarie</p> <p>(esercizio delle...)</p>	R.D. del 31/5/1928 n. 1334 R.D. del 27/07/1934 n. 1265 art. 99 e ss.
<p>ARTI GRAFICHE</p> <p>stabilimenti, laboratori di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copisteria - eliografia - fotocopiatrice - linotipia - litografia - serigrafia - tipografia 	R.D. del 18/6/1931 n. 773 art.111 art. 111: abrogato dall'art. 16 c. 2 del D.Lgs. 112/98 R.D. del 6/5/1940 n. 635 art.197-199 D.P.R. del 24/7/1977 n. 616 art.19 D.Lgs. del 31/03/1998 n. 112 art.16 e 164
<p>ASCENSORI</p> <p>(installazione, manutenzione di)</p>	R.D.18/6/1931 n. 773 art.60 L. 46/90 D.P.R. del 30/04/1999 n. 162 (art.12) Vedi: Impianti (installazione, trasformazione e ampliamento di)



Autorizzazioni, licenze

Codici attività

comunque connesse di materiale di armamento, istituito presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale
- Direttore nazionale degli armamenti

QUESTURA:

Licenza del Questore per la fabbricazione, il commercio, la riparazione, la vendita su aree pubbliche di strumenti da punta e da taglio, il trasporto di armi

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO:

Possesso del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Adempimenti Obbligatori**Nota:**

Il diploma necessario per lo svolgimento della professione di: **(8)**

- ottico
- odontotecnico
- ortopedico
- ernista
- puericultrice
- fisioterapista

va registrato presso l'Ufficio Comunale o presso la A.S.L. territorialmente competente

Adempimenti Obbligatori**ATTIVITÀ LIBERA:**

Obbligo di informazione tempestiva all'autorità di P.S. (Questura, Commissariato o Sindaco)

Per le fotocopie:

Vedi le limitazioni poste dalla Legge riguardo alla tutela dei diritti d'autore (L. 18/8/2000, n. 248, art.16)

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO:

Possesso del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

22.21

Stampa di giornali

22.22

Altre stampe di arti grafiche (macchine duplicatrici, offset, ecc.)

22.23

Rilegatura e finitura di libri

22.24

Fotocomposiz., fotoincisione, design e composizione con computer, eliografia, linotipia, litografia

74.83.2 (9)

Dattilografia e fotocopiatura (stenografia, attività di segreteria, trascrizione da nastri o da dischi, correzione di bozze, ecc.)

Adempimenti Obbligatori**45.31.03 (10)****Nota:**

L'installatore e/o manutentore deve essere in possesso dei requisiti secondo la L. 46/90

Iter Procedurale:

- Indicazione della marcatura CE,
- Rilascio della dichiarazione di conformità da parte della ditta installatrice,
- Comunicazione al Comune competente per territorio o alla Provincia autonoma (da effettuarsi entro 10 giorni dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità)

Attività o professione o prodotto	Normativa di riferimento
AUTO DEMOLITORI	D.M. del 16/10/1995 D.Lgs. del 5/2/1997 n. 22 art. 46 (decreto Ronchi) e s.m.i.



AUTOFFICINA Vedi: **Autoriparazione**

AUTOFFICINA con distributore di carburanti

(con attività prevalente di autoriparazione)

AUTONOLEGGIO Vedi: **Taxi**

(noleggio da rimessa con conducente)

AUTORIPARAZIONE

L. del 05/02/1992 n. 122
 Circolare Ministero dell'industria del 19/6/1992 n. 3286/C
 D.M. del 16/3/1994 n. 358
 D.P.R. del 18/4/1994 n. 387
 Circolare Ministero dell'industria del 28/9/1994 n. 3348/C
 Circolare Ministero dell'industria del 16/6/1995 n. 3372/C
 L. 26/09/1996 n. 507
 D.M. del 30/07/1997 n. 406
 D.Lgs. del 112/98 art. 22 lett. c) co. 3
 D.P.R. del 14/12/1999 n°558 art.10 e 11
 Circolare Ministero dell'industria del 5/12/2000 n. 3502/C



Autorizzazioni, licenze	Codici attività
<p>Adempimenti Obbligatori</p> <p>Nota: Centro di raccolta: approvazione del progetto dell'impianto destinato al centro di raccolta e rilascio della relativa autorizzazione da parte della Provincia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tenuta dei Registri previsti dall'art. 12 del D.Lgs 5/12/1997 n. 22 • Occorre verificare l'interpretazione della singola CPA, in quanto non tutte le CPA riconoscono questa attività fra quelle rientranti nel campo di applicazione della L. 443 del 8/8/1985. Alcune hanno fissato un tetto massimo di autoveicoli oltre il quale non è riconosciuta l'iscrivibilità all'Albo. • Per il commercio dei pezzi derivanti dalla demolizione si devono osservare le disposizioni sul commercio di "cose usate" 	<p>37.10 (11) Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici</p>
<p>Adempimenti Obbligatori (12)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà in atto di notorietà indicante l'attività prevalente, oppure, compilazione del campo previsto sui modelli del Registro Imprese relativo all'attività prevalente; • Possesso dei requisiti previsti dalla L. 122/92 • L'attività di gestione di un distributore di carburanti va denunciata al registro delle imprese con esibizione di copia del Libro di carico e scarico 	<p>50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli</p> <p>50.20.2 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli</p>
<p>Adempimenti Obbligatori</p> <p>CAMERA DI COMMERCIO: AUTORIPARAZIONE - Denuncia di revoca/nomina del responsabile tecnico per l'attività di autoriparazione (L. 122/1992)</p> <p>CAMERA DI COMMERCIO: AUTORIPARAZIONE - Denuncia di inizio attività di autoriparazione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane (L. 122/1992 e D.P.R. 558/1999)</p>	<p>60.22.01 Servizio di autoveicoli di piazza</p> <p>60.22.02 Servizio di autoveicoli di rimessa (noleggio di autovetture con autista)</p> <p>50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli</p> <p>50.20.2 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli</p> <p>50.20.3 Riparazioni di impianti elettrici e di alimentazioni per autoveicoli</p> <p>50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici</p> <p>50.20.5 Altre attività di manutenzione e di soccorso stradale</p>



Attività o professione o prodotto	Normativa di riferimento
<p>AUTOSCUOLA (conduzione di)</p>	<p>D.M. del 03/08/1990 n. 301 D.Lgs. del 30/4/1992 n. 285 art. 123 D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 art. 335 e 336 D.M. del 17/05/1995 n. 317 D.M. del 17/9/1997 n. 391</p>

<p>AUTOSERVIZI pubblici non di linea (ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a)</p>	<p>L. del 15/11/1992 n. 21 art.6 Vedi: - Taxi - Autoveicoli (noleggio con conducente)</p>
---	---

<p>AUTOTRASPORTATORI di cose/merci per conto terzi</p>	<p>L. del 6/6/1974 n. 298 D.P.R. del 3/1/1976 n. 32 D.Lgs. del 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada) art. 88 L. del 23/12/1997 n. 454 D.Lgs. del 14/3/1998 n. 84 D.Lgs. del 395/2000 D.Lgs. del 28/12/2001 n. 478 D.L. del 256/2001 convertito in legge da L. 344 del 20/8/2001</p>
--	--



Autorizzazioni, licenze

Codici attività

Adempimenti Obbligatori**80.41****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE:**

Planimetria catastale relativa ai locali, rilasciata dall'Agenzia del territorio

COMUNE:

Agibilità dei locali, rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune

PROVINCIA:

Autorizzazione rilasciata dal Presidente della Provincia, previo attestato di idoneità professionale rilasciato dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione (M.C.T.C.)

REGIONE O PROVINCIA:

Direttive regionali o provinciali

Adempimenti Obbligatori**60.22.01**

Servizio di autoveicoli di piazza

REGIONE O PROVINCIA:

Possesso di uno specifico attestato di accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, rilasciato da un'apposita Commissione

COMUNE:

Per l'attività di noleggio con conducente

- Domanda per la sostituzione temporanea all'esercizio dell'attività di noleggio di autoveicoli con conducente
- Domanda di rinnovo della licenza per l'esercizio dell'attività di noleggio di autoveicoli con conducente, da inviare al Sindaco del Comune competente per territorio
- Domanda per il trasferimento della licenza per l'esercizio dell'attività di noleggio di autoveicoli con conducente, da inviare al Sindaco del Comune competente per territorio
- Domanda di rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività di noleggio di autoveicoli con conducente, da inviare al Sindaco del Comune competente per territorio

CAMERA DI COMMERCIO:

Iscrizione nel Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

60.22.02

Servizio di autoveicoli di rimessa (noleggio di autovetture con autista)

Adempimenti Obbligatori**60.25 (13)**

Trasporto di merci su strada

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI:

Iscrizione nell'Albo nazionale degli autotrasportatori, istituito presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione civile - M.C.T.C.

61.11

Trasporti marittimi

Nota: L'iscrizione può avvenire anche con il solo possesso dell'Autorizzazione provvisoria.

63.40

Intermediari dei trasporti **(14)**

- Trasporto pacchi e colli fino a 20 Kg: vedi anche normativa in materia di servizi postali.
- Trasporto salme: vedi Regolamento di polizia mortuaria: occorre specifica annotazione sul libretto di circolazione.
- Trasporto liquami: vedi normativa su rifiuti
- Trasporto alimenti: occorre Autorizzazione sanitaria
- Trasporto merci pericolose: occorre A.D.R.



Attività o professione o prodotto	Normativa di riferimento
<p>AUTOVEICOLI noleggio con conducente fino a 9 posti (compreso il conducente)</p>	<p>L. del 15/1/1992 n. 21 art.2 e 3 D.Lgs. del 30/4/1992 n. 285 art.85 e 86 D.M. del 19/11/1992 Normativa regionale e Regolamenti comunali</p>

<p>BARBIERE e PARRUCCHIERE (apertura e conduzione di un salone di)</p>	<p>L. del 14/2/1963 n. 161 L. del 23/12/1970 n. 1142 L. del 29/10/84 n. 735 L. del 4/1/1990 n. 1 art.9 D.M. del 29/1/1992 D.M. del 21/12/1992 art.3 D.M. del 21/3/1994 n. 352 (15)</p>
---	---

<p>BEVANDE ALCOLICHE: (produzione di)</p>	<p>D.L. del 30/8/1993 n. 331 art.26 D.Lgs. del 26/10/1995 n. 504 D.M. del 27/3/2001 n. 153 art.1</p>
--	--

<p>BEVANDE ANALCOLICHE: (produzione di)</p>	<p>D.P.R. del 19/5/1958 n. 719 L. del 3/4/1961 n. 286</p>
--	---

Autorizzazioni, licenze	Codici attività
<p>Adempimenti Obbligatori</p> <p>COMUNE: Regolamento emanato dal Sindaco del Comune competente per territorio</p> <p>CAMERA DI COMMERCIO: Iscrizione nel Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea</p> <p>COMUNE: Licenza per l'esercizio del servizio di taxi, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio (art. 20, L. 241/1990 - 30 gg.)</p>	<p>60.22.01 (16) Servizio di autoveicoli di piazza</p> <p>60.22.02 Servizio di autoveicoli di rimessa (noleggio di autovetture con autista)</p>
<p>Adempimenti obbligatori</p> <p>COMUNE: Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. (3)</p> <p>COMUNE: Autorizzazione all'esercizio della professione di barbiere, parrucchiere uomo-donna, estetista, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio</p> <p>C.P.A. (Commissione Provinciale per l'Artigianato): Possesso della qualifica artigiana di barbiere, parrucchiere uomo-donna, estetista, rilasciata dalla Commissione provinciale per l'artigianato</p> <p>COMUNE: Autorizzazione igienico-sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio, previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria locale competente per territorio</p>	<p>93.02.1 (17) Salone di barbiere</p> <p>93.02.2 Salone di parrucchiere</p>
<p>Adempimenti Obbligatori</p> <p>U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza): Licenza d'esercizio per la vendita di prodotti alcolici, rilasciata dall'Ufficio Tecnico di Finanza</p> <p>COMUNE: Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. (3)</p>	<p>15.91 Fabbricazione di bevande alcoliche distillate</p> <p>51.34.1 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche</p>
<p>Adempimenti Obbligatori</p> <p>COMUNE: Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. (3)</p> <p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: Direttive emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali</p> <p>COMUNE: Autorizzazione sanitaria relativa ai locali e alle attrezzature</p>	<p>15.98 Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche</p> <p>15.99 (18) Produzione di altre bevande analcoliche</p>





Attività o professione o prodotto	Normativa di riferimento
<p>BIRRA: (produzione di)</p>	<p>L. del 30/4/1962 n. 283 art.5 e 22 L. del 16/8/1962 n. 1354 e s.m.i. in materia di igiene e sanità D.M. del 21/9/1970 D.P.R. del 30/12/1970 n. 1498 D.M. del 22/10/1973 L. del 16/7/1974 n. 329 L. del 10/8/1976 n. 556 D.M. del 19/3/1980 L. del 17/4/1989 n. 141 D.Lgs. del 27/11/1992 n. 464 D.Lgs. del 26/10/1995 n. 504 (TU) e s. m.i. D.M. del 27/2/1996 n. 209 D.M. del 2/5/1996 n. 325 D.M. del 19/11/1996 n. 682 D.P.R. del 30/6/1998 n. 272</p>
<p>CALDAIE (conduzione di impianti termici con potenzialità superiore ai 200,000 Kcal/h)</p>	<p>L. del 13/7/1966 n. 615 art.16 D.P.R. del 24/10/1967 n. 1288 D.M. del 12/8/1968 D.P.R. del 22/12/1970 n. 1391 D.M. del 14/1/1972 L. del 5/3/1990 n. 46 D.Lgs. del 31/3/1998 n. 112, art.84 D.P.R. del 30/3/1999 n. 96, art.32</p>
<p>CARROZZERIA</p>	<p>Vedi: Autoriparazione</p>
<p>CAVE e TORBIERE (apertura e coltivazione di cave)</p>	<p>R.D. del 29/7/1927 n. 1443 art. 4 e s.m.i. R.D. del 18/12/1927 n. 2717 D.P.R. del 9/4/1959 n. 128 art.72 e 103 D.P.R. del 14/1/1972 n. 2 art.1 D.P.R. del 24/7/1977 n. 616 art.50 e 62 L. del 6/10/1982 n. 752 L. del 15/6/1984 n. 246 L. del 8/7/1986 n. 349 art.2 lett. d) L. del 30/7/1990 n. 221 D.P.R. del 18/4/1994 n. 382 D.Lgs. del 30/3/1999 n. 96 art.9 Normativa regionale</p>



Autorizzazioni, licenze	Codici attività
<p>utilizzate, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio, previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio</p> <p>COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO: Possesso del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco</p> <p>REGIONE O PROVINCIA: Direttive regionali o provinciali</p>	
Adempimenti Obbligatori	15.96
<p>U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza): Dichiarazione di immissione in consumo di birra</p> <p>COMUNE: Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc.</p> <p>COMUNE: Autorizzazione igienico-sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio, previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria locale competente per territorio</p>	
Adempimenti Obbligatori	45.33.01 (19) Installazione di impianti di riscaldamento
<p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: Possesso del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, rilasciato dall'Ispezzorato provinciale del lavoro (art. 20, L. 241/1990 - 90 gg.)</p> <p>REGIONE O PROVINCIA: Direttive regionali o provinciali (Iscrizione nel Registro tenuto dalla Direzione Provinciale del Lavoro)</p>	
	50.20.2
Adempimenti Obbligatori	13 Estrazione di minerali metalliferi
<p>REGIONE O PROVINCIA: Autorizzazione regionale o provinciale</p>	14.1 Estrazione di pietra
<ul style="list-style-type: none"> • Estrazione sul proprio fondo: Autorizzazione da parte del Comune • Estrazione conto terzi: Autorizzazione intestata al proprietario del terreno e contratto d'affitto registrato 	14.30 Estrazione di minerali per le industrie chimiche e la fabbricazione di concimi (20)
	14.30.2 Estrazione di zolfo e di pirite
	74.20.5 Attività di ricerca mineraria, studio geologico e di prospezione



72

Attività o professione o prodotto	Normativa di riferimento
CAVE su alvei di fiume	Vedi: Cave e torbiere (apertura e coltivazione di cave)
CESELLATORE E INCASTRATORE (incastonatore) di pietre preziose	R.D. del 18/6/1931 n. 773 art.127 R.D. del 6/5/1940 n. 635 art.243 D. Lgs. del 31/3/1998 n. 112 art.16, c.2 D. Lgs. del 22/05/1999 n. 251 D.P.R. del 30/05/2002 n. 150
CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO (Installazione di impianti)	Vedi: Impianti
COPISTERIA (lavori di)	Vedi: Arti grafiche
COSMETICI (produzione di)	Vedi: Profumi
DERATTIZZAZIONE (prestazione di servizi di)	Vedi: Imprese di pulizia
DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE (prestazione di servizi di)	Vedi: Imprese di pulizia
DISPOSITIVI MEDICI (fabbricazione e immissione in commercio di)	D.Lgs. del 14/12/1992 n. 507 D.Lgs. del 24/2/1997 n. 46 art.2 e 3 D.Lgs. del 25/2/1998 n. 95 D.Lgs. del 31/3/1998 n. 112 art.113 D.Lgs. del 31/3/1998 n. 114 art.4 lett.a) c.2 D.M. del 1/7/1998 n. 318 art.1 e 2 D.Lgs. del 8/9/2000 n. 332 art. 2 e 10



Autorizzazioni, licenze

Codici attività

Adempimenti Obbligatori (21)**COMUNE:**

Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. (3)

QUESTURA:

Denuncia di inizio attività da presentarsi all'Autorità di Pubblica Sicurezza

27.41

Produzione di metalli preziosi e semilavorati

36.22.1

Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi

36.22.2

Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioiellerie

52.73

Riparazione di orologi e di gioielli

45.33.01**24.52 (22)**

Produzione di profumi e di prodotti per toletta

51.45

Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici

52.33

Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria

Adempimenti obbligatori**(23)****MINISTERO DELLA SALUTE:**

Comunicazione al Ministero della salute ai fini della registrazione dei fabbricanti e dei dispositivi medici

MINISTERO DELLA SALUTE:

Direttive emanate dal Ministero della salute

COMUNE:

Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. (3)

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO:

Possesso del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco



Attività o professione o prodotto	Normativa di riferimento
ELETTRAUTO	Vedi: Autoriparazione
ELETTRICI (installazione di impianti)	Vedi: Impianti
ESCAVAZIONE (Estrazione di ghiaia e sabbia)	Vedi: Cave e torbiere
ESPLOSIVI (produzione, deposito, trasporto di polveri piriche ed esplosivi diversi dai precedenti, compresi i fuochi di artificio)	R.D. del 18/6/1931 n. 733 art. 47 e segg. R.D. del 6/5/1940 n. 635 art.91 D.P.R. del 28/5/2001 n. 311
ESTETISTA – depilazione – istituti di bellezza – manicure – pedicure – truccatore – visagista – solarium	R.D. del 31/5/1928 n. 1334 art.17 L. del 14/2/1963 n. 161 L. del 23/12/1970 n. 1142 L. del 29/10/1984 n. 735 L. del 4/1/1990 n. 1 D.Lgs. del 23/11/1991 n. 391 art.1 D.M. del 21/3/1994 n. 352 Normativa regionale



Autorizzazioni, licenze	Codici attività
	<p>50.20.3 Riparazioni di impianti elettrici e di alimentazioni per autoveicoli</p> <p>50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli</p>
	45.31.01
<p>Adempimenti Obbligatori</p> <p>REGIONE O PROVINCIA: Autorizzazione regionale o provinciale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrazione sul proprio fondo: Autorizzazione da parte del Comune • Estrazione conto terzi: Autorizzazione intestata al proprietario del terreno e contratto d'affitto registrato <p>Nota: Licenza della Regione (se l'attività è esercitata per c/terzi con propria attrezzatura non occorre la licenza di cui sopra)</p>	<p>(24)</p>
<p>Adempimenti Obbligatori</p> <p>UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (ex Prefettura): Schema per il rilascio delle autorizzazioni in materia di esplosivi e di munizioni da guerra</p> <p>COMUNE: Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. (3)</p> <p>UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (ex Prefettura): Licenza del Prefetto, previo accertamento delle capacità tecniche del titolare, alla fabbricazione, al commercio e al deposito di materiale esplodente</p> <p>COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO: Possesso del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco</p>	<p>24.61</p>
<p>Adempimenti obbligatori</p> <p>COMUNE: Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. (3)</p> <p>COMUNE: Regolamento emanato dal Sindaco del Comune competente per territorio</p> <p>REGIONE O PROVINCIA: Iscrizione nell'Albo provinciale delle imprese artigiane (di tale iscrizione viene fatta annotazione d'ufficio nel Registro delle imprese)</p>	<p>93.02.3 (25) Istituti di bellezza</p> <p>93.02.4 Manicure e pedicure</p>



Attività o professione o prodotto	Normativa di riferimento
-----------------------------------	--------------------------

ESTINTORI

(installazione di impianti di protezione antincendio)

Vedi: **Impianti**

FACCHINAGGIO

D.P.R. del 18/4/1994 n. 342 art.1
Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale del 18/3/1997 n. 39/97

FOCHINO o ARTIFICIERE

(esercizio della professione di)

R.D. del 18/6/1931 n. 773 art.89-109
D.P.R. del 19/3/1956 n. 302 art.27
D.M. del 2/2/1993 n. 284
D.Lgs. del 31/3/1998 n. 112 art.163 lett. e) c.2
Circolare Ministero dell'interno del 11/1/2001 n. 559/C.25055.XV.A



Autorizzazioni, licenze

Codici attività

C.P.A. (Commissione Provinciale per l'Artigianato):

Possesso della qualifica professionale e della qualifica artigiana di barbiere, parrucchiere uomo-donna, estetista

COMUNE:

Autorizzazione all'esercizio della professione di barbiere, parrucchiere uomo-donna, estetista, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio

COMUNE:

Autorizzazione igienico-sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio, previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria locale competente per territorio

REGIONE O PROVINCIA:

Direttive regionali o provinciali

45.34.0

Adempimenti obbligatori**AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA:**

Comunicazione di inizio dell'attività di facchinaggio (art. 19, L. 241/1990)

63.11.1

Movimento merci relativo a trasporti aerei

63.11.2

Movimento merci relativo a trasporti marittimi

63.11.3

Movimento merci relativo a trasporti ferroviari **(26)**

63.12

Magazzinaggio e custodia di merci

Adempimenti obbligatori**(27)****UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (ex Prefettura):**

Richiesta di esame per l'accertamento della capacità tecnica per lo svolgimento dell'attività di fochino (Brillamento mine)

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (ex Prefettura):

Schema per il rilascio delle autorizzazioni in materia di esplosivi e di munizioni da guerra

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (ex Prefettura):

Richiesta di esame per l'accertamento della capacità tecnica per lo svolgimento dell'attività di fochino (Accensione fuochi artificiali)

Nota:

La licenza comunale viene rilasciata previo accertamento della capacità tecnica del richiedente, effettuato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi. Con il DPCM 12/9/2000 la competenza spetta al Comune su parere di una commissione tecnica provinciale per gli esplosivi (con obbligo di informazione all'Autorità di PS)



78

Attività o professione o prodotto	Normativa di riferimento
FORNO	Vedi: Panifici (28)
FOTOCOPIE	Vedi: arti grafiche
FOTOGRAFO (Laboratorio – Studio fotografico)	D.P.R. del 24/7/1977 n. 616 art.19 n. 11 D.Lgs. del 23/11/1991 n. 391 art.1 D.Lgs. del 31/3/1998 n. 112 art.16 e 164
FUOCHI D'ARTIFICIO (produzione e accensione)	R.D. del 18/6/1931 n. 773 art.46, 47 , 48 e 55 R.D. del 6/5/1940 n. 635 art.101 D.Lgs. del 2/1/1997 n. 7 Circolare Ministero dell'interno dell'11/1/2001 n. 559/C.25055.XV.A
FUOCHISTA	Vedi: Impianti termici
GASTRONOMIA	Vedi: Rosticceria (apertura ed esercizio di una)
GELATERIA (produzione con vendita al minuto da asporto)	L. del 20/04/1962 n. 283 .

Autorizzazioni, licenze

Codici attività



79

Adempimenti obbligatori**74.81.1**

Studi fotografici

COMUNE:

Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc.

74.81.2

Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa

AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA:

Obbligo di informazione tempestiva all'Autorità di P.S. (Questura - Commissariato)

Adempimenti obbligatori**24.61****UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (ex Prefettura):**

Schema per il rilascio delle autorizzazioni in materia di esplosivi e di munizioni da guerra

(29)**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO:**

Possesso del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

QUESTURA:

Nulla osta all'accensione di fuochi artificiali

COMUNE:

Autorizzazione all'accensione di fuochi artificiali, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio

55.30.2**Adempimenti obbligatori****(30) 15.52**

Fabbricazione di gelati e sorbetti

COMUNE:

Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. **(3)**

55.40.2

Gelaterie

COMUNE:

Autorizzazione sanitaria relativa ai locali e alle attrezzature utilizzate, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio, previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio

Nota:

La somministrazione con consumo sul posto rientra nella disciplina della L. 287/91 che prevede l'iscrizione al REC e il possesso dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune



Attività o professione o prodotto	Normativa di riferimento
GHIAIA e SABBIA (escavazione di materiale litoide su alvei di fiume)	Vedi: Cave e Torbiera
GOMMISTA	Vedi: Autoriparazione
IDRAULICO	Vedi: Installazione impianti
IMBALLAGGI (produzione di) (31)	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/12/1994 n. 94/62/CE art.1, 2 e 3 D.Lgs. del 5/2/1997 n. 22 art.35 e 38 D.Lgs. del 8/11/1997 n. 389 D.Lgs. del 31/03/1998 n. 112
IMBALSAMAZIONE di animali	L. 11/02/1992 n. 157 art. 6 Regolamenti e/o Normativa regionale
IMPERMEABILIZZAZIONE (lavori di)	D.Lgs. del 29/10/1999 n. 490 D.P.R. del 6/6/2001 n. 380
IMPIANTI ELETTRICI (32) in qualsiasi tipo di edificio (installazione di) - antenne - antincendio - idrosanitari - radiotelevisivi ed elettronici - riscaldamento e condizionamento - sollevamento - trasporto e utilizzo del gas	L. del 5/3/1990 n. 46 Circolare Ministero dell'industria del 21/5/1990 n. 3209/C Circolare Ministero dell'industria del 22/3/1991 n. 3239/C Circolare Ministero dell'industria del 10/9/1991 n. 3253/C D.P.R. del 6/12/1991 n. 447 D.M. del 22/4/1992 Circolare Ministero dell'industria del 30/4/1992 n. 3282/C D.M. del 11/6/1992 Circolare Ministero dell'industria del 5/3/1993 n. 3307/C Circolare Ministero dell'industria del 22/6/1993 n. 3311/C D.P.R. del 26/8/1993 n. 412 D.P.R. del 18/4/1994 n. 392 Circolare Ministero dell'industria del 22/6/1994 n. 3342/C Circolare Ministero dell'industria del 27/3/1998 n. 3439/C D.Lgs. del 31/3/1998 n. 112 art.22 lett. a) c.3 D.P.R. del 13/5/1998 n. 218 D.P.R. del 14/12/1999 n. 558 art.9 e 11 D.P.R. del 21/12/1999 n. 551 Circolare Ministero dell'industria del 5/12/2000 n. 3502/C

Autorizzazioni, licenze	Codici attività
REGIONE: Licenza della Regione (tutela del territorio)	25.11 Fabbricazione di articoli in gomma, pneumatici e camere d'aria
	25.12 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
	45.33.01 (33) Installazione di impianti di riscaldamento
	45.33.02 Installazione di impianti idrosanitari
CONSORZIO OBBLIGATORIO NAZIONALE: Conferimento al consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT)	(34)
Adempimenti obbligatori	93.03
A.S.L.: Rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle direttive emanate dal servizio veterinario REGIONE O PROVINCIA: Direttive regionali o provinciali	
Adempimenti obbligatori	45.22
Adempimenti obbligatori COMUNE: Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. (3)	45.31.01 (35) Installazione di impianti per la distribuzione e utilizzazione di energia elettrica 45.31.02 Installazione di impianti Radio TV, elettronici, antenne, protezione scariche 45.31.03 Installazione di impianti di sollevamento 45.33.01 Installazione di impianti di riscaldamento 45.33.02 Installazione di impianti idrosanitari 45.33.03 Installazione di impianti per il trasporto gas 45.34.01 Installazione di impianti protezione antincendio





82

Attività o professione o prodotto	Normativa di riferimento
IMPIANTI non elettrici in edifici ad uso civile (installazione di)	L. del 5/3/1990 n. 46 D.P.R. del 6/6/2001 n. 380
IMPIANTI SPORTIVI (gestione)	L. del 9/1/1989 n. 13 D.M. del 14/6/1989 n. 236 D.M. del 18/3/1996 art.1 e 3 D.P.R. del 24/7/1996 n. 503 L.R. del 7/3/2000 n. 20 Normativa regionale
IMPIANTI TELEFONICI interni (installazione di) (36)	L. del 28/3/1991 n. 109 D.M. del 23/5/1992, n. 314 D.P.R. del 24/3/1995 n. 166 art.10 D.M. del 17/4/1997 n. 160 D.M. del 17/4/1997 n. 161 Circolare Ministero delle comunicazioni del 4/7/1997 n. GM/104813/103259V/CR D.M. del 17/4/1998 n. 170
IMPIANTI TERMICI (conduzione di)	Vedi: Caldaje
IMPRESE DI PULIZIE - pulizia - disinfezione - disinfestazione - derattizzazione - sanificazione	D.Lgs. del 23/11/1991 n. 391 art.1 L. del 25/01/1994 n. 82 Circolare Ministero dell'industria del 28/7/1994 n. 3343/C D.M. del 274/1997 Circolare Ministero dell'industria del 22/9/1997 n. 3420/C Circolare Ministero dell'industria del 25/11/1997 n. 3428/C D.Lgs. del 31/3/1998 n. 112 art.22 lett. b) c.3 Circolare Ministero dell'industria del 29/5/1998 n. 3444/C D.M. del 04/10/1999 n. 439 D.P.R. del 14/12/99 n. 558 Circolare Ministero dell'industria del 20/12/1999 n. 3475/C D.M. del 12/7/2000 Circolare Ministero dell'industria del 5/12/2000 n. 3502/C
LATTE (produzione di prodotti a base di latte)	R.D. del 9/5/1929 n. 994 art.46 L. del 30/4/1962 n. 283 art.5 e 22 D.P.R. del 26/3/1980 n. 327 art.25 D.P.R. del 10/5/1982 n. 514 D.M. del 23/8/1982 D.P.R. del 17/5/1988 n. 180



Autorizzazioni, licenze	Codici attività
Adempimenti obbligatori	(37)
Nota: Con l'entrata a regime del T.U. sull'Edilizia (D.P.R. del 6/6/2001 n. 380) si applicherà la normativa generale prevista per gli installatori di impianti ad uso civile	
Adempimenti obbligatori	92.61 Gestione di stadi e di altri impianti sportivi
REGIONE O PROVINCIA: Direttive regionali o provinciali	
Nota: Cfr. Legge regionale: – Diploma universitario da parte di almeno un istruttore – Dichiarazione di inizio attività al Comune	92.61.1 Gestione di stadi
	92.61.2 Gestione di piscine
	92.61.3 Gestione di campi da tennis
	92.61.4 Gestione di impianti polivalenti
	92.61.5 Gestione di palestre
Adempimenti obbligatori	(38)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI: Autorizzazione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, per l'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali	
Adempimenti obbligatori	(39)
Dichiarazione del possesso dei requisiti di legge alla CCIAA o all'AIA unitamente alla denuncia di inizio attività	
Adempimenti obbligatori	15.51.1 Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte
COMUNE: Autorizzazione igienico-sanitaria per la lavorazione, deposito e vendita di carni fresche, pesce, lattini e derivati, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio, previo	(40)

segue



Attività o professione o prodotto	Normativa di riferimento
	L. del 3/5/1989 n. 169 CONSOB (Deliberazione) del 3/12/1991 n. 5635 Circolare Ministero della Sanità del 3/12/91 n. 24 D.P.R. del 14/1/1997 n. 54 art.1 e 10 Circolare Ministero della Sanità del 1/12/1997 n. 16 D.M. del 21/1/1999
<p>LIQUORI, GRAPPE E ACQUAVITI (produzione e commercializzazione di)</p>	D.L.C.PS del 14/10/1947 n. 1100 L. del 7/12/1951 n. 1559 D.L. del 11/1/1956 n. 3 art.8 D.P.R. del 19/4/1956 n. 1019 L. del 30/4/1976 n. 385 L. del 13/8/1980 n. 465 L. del 23/12/1986 n. 898 art.4 D.P.R. del 16/7/1997 n. 297 Circolare Ministero dell'industria del 20/11/1998 n. 163 D.Lgs. del 10/8/2000 n. 260 Circolare Ministero dell'industria del 12/3/2001 n. 166
<p>LITOGRAFIA (lavori di)</p>	Vedi: Arti Grafiche
<p>MACINAZIONE (esercizio impianti di macinazione)</p>	L. del 7/11/1949 n. 857 L. del 31/07/1956 n. 1002 L. del 4/7/1967 n. 580 L. del 13/08/1980 n. 461 D.P.R. del 18/4/1994 n. 386 art.2 D.Lgs. del 112/1998 artt. 21- 22



Autorizzazioni, licenze	Codici attività
<p>parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio</p> <p>COMUNE: Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc.</p> <p>MINISTERO DELLA SALUTE: Decreto di riconoscimento di idoneità degli stabilimenti di trattamento, emanato dal Ministero della salute e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale</p> <p>COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO: Possesso del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco</p>	<p>51.33.1 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova</p> <p>52.27.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari</p>
Adempimenti obbligatori	15.91
<p>U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza): Dichiarazione di immissione in consumo di spiriti</p> <p>COMUNE: Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc.</p> <p>COMUNE: Autorizzazione sanitaria relativa ai locali e alle attrezzature utilizzate, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio, previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio</p> <p>MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE: Decreto di autorizzazione emanato dal Ministero delle attività produttive</p> <p>U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza): Licenza d'esercizio per la vendita di prodotti alcolici, rilasciata dall'Ufficio Tecnico di Finanza</p>	

Adempimenti obbligatori**(41)****COMUNE:**

Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. **(3)**

CAMERA DI COMMERCIO:

Licenza per l'attività molitoria rilasciata dalla Camera di commercio (art. 20, L. 241/1990 - 60 gg.)

COMUNE:

Rispetto delle norme igienico sanitarie, emanate dal Sindaco del Comune competente per territorio

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO:

Possesso del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Attività o professione o prodotto	Normativa di riferimento
MANEGGIO	Regolamento di Igiene Veterinaria del Comune



<p>MANGIMI (produzione di)</p>	<p>L. del 15/2/1963 n. 281 e s.m.i. L. del 399/1968 D.P.R. del 1/3/1992 n. 228 D.lgs. del 3/3/1993 n. 90 art.4 D.M. del 16/11/1993 D.M. del 29/11/1994 D.M. del 5/8/1997 D.Lgs. del 31/3/1998 n. 112 art.19 c.9</p>
---	---

<p>MANICURE (servizi di)</p>	<p>Vedi: Estetista</p>
---	-------------------------------

<p>MANUTENZIONE impianti a gas (pulizia caldaie)</p>	<p>Vedi: Impianti</p>
---	------------------------------

<p>MARGARINA (produzione, deposito e commercio all'ingrosso di)</p>	<p>L. del 4/11/1951 n. 1316 D.P.R. del 14/17 1954 .131 L. del 23/12/1956 n. 1526 art.6 D.M. del 18/12/1975 art.1 e 5 Circolare Ministero dell'industria del 16/1/1996 n. 150 D.P.R. del 13/11/1997 n. 519 D.Lgs. del 31/3/1998 n. 112 art. 22 c. 4</p>
--	--



Autorizzazioni, licenze

Codici attività

Adempimenti obbligatori**COMUNE:**

Autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria Locale competente per territorio

COMUNE:

Possesso della licenza rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio

Adempimenti obbligatori**(42)****COMUNE:**

Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. **(3)**

PROVINCIA:

Licenza rilasciata dal Presidente della Provincia (art. 20, L. 241/90 - 90 gg.)

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO:

Possesso del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

MINISTERO DELLA SALUTE:

Autorizzazione del Ministero della salute

REGIONE O PROVINCIA:

Direttive regionali o provinciali

Nota:

- Mangimi semplici di origine animale e mangimi composti
Autorizzazione del Prefetto
- Mangimi semplici integrati e integrati medicati; mangimi composti integrati e integrati medicati
Autorizzazione del Ministero delle attività produttive
Integratori o integratori medicati per mangimi
Autorizzazione del Ministero della Salute

93.02.0

Adempimenti obbligatori**(43)****Nota:**

Dichiarazione alla CCIAA o alla CPA o CRA del possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e) dell'art. 1 della L. 46/90

Adempimenti obbligatori (44)

15.43

COMUNE:

Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. **(3)**

COMUNE:

Autorizzazione igienico-sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio, previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria locale competente per territorio



Attività o professione o prodotto	Normativa di riferimento
MASSAGGIATORE o FISIOTERAPISTA (esercizio della professione di massaggiatore e fisioterapista per trattamenti terapeutici)	R.D. del 27/7/1934 n. 1265 art.99 L. del 21/7/1961 n. 686 art.8 L. del 19/5/1971 n. 403 D.Lgs. del 30/12/1992 n. 502 D.Lgs. del 7/12/1993 n. 517 D.M. del 14/9/1994 n. 741 D.M. del 27/7/2000
MASSAGGIATORE trattamenti estetici	Vedi: Estetista
MECCANICO ERNISTA	R.D. del 31/5/1928 n. 1334 art.1 R.D. del 27/7/1934 n.1265 art. 140 D.Lgs. del 30/12/1992 n. 502 D.M. del 14/9/1994 n. 665 D.M. del 27/7/2000 Normativa delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie
MECCANICA e MOTORISTICA (impresa di riparazioni)	Vedi: Autoriparazione
MEDICINALI ad uso umano (produzione di)	D.Lgs. del 29/5/1991 n. 178 art.2
MEDICINALI ad uso veterinario (produzione e commercializzazione di)	Direttiva del Consiglio del 18/9/1981 n. 851 Direttiva della Commissione del 23/7/1991 n. 412 Direttiva del Consiglio del 22/9/1992 n. 74 D.Lgs. del 27/1/1992 n. 119 Circolare Ministero della sanità del 9/3/1992 n. 7 Circolare Ministero della sanità del 2/6/1992 n. 24 Circolare Ministero della sanità del 25/7/1992 n. 29 D.Lgs. del 4/2/1993 n. 66 D.Lgs. del 24/2/1997 n. 47 D.M. del 16/5/2001 n. 306



Autorizzazioni, licenze

Codici attività

Adempimenti obbligatori**85.14.33 (45)****INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale):**

Iscrizione alla gestione separata, di cui all'art. 2, c. 26, della L. 335/1995

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA:

Possesso di uno specifico diploma di abilitazione

Nota:

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito l'Albo professionale nazionale nel quale vengono iscritti i ciechi in possesso del diploma di massaggiatore o di massofioterapista (art. 8, L. 21/7/1961, n. 686).

Adempimenti obbligatori**33.10.4**

Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi e ausili (compresa riparazione)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA:

Possesso di uno specifico attestato di abilitazione, registrato presso il Registro degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie tenuto dalla competente Azienda Sanitaria Locale

52.32

Commercio al dettaglio di articoli medicali ed ortopedici

Adempimenti obbligatori**24.41**

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

MINISTERO DELLA SALUTE:

Autorizzazione alla produzione di prodotti farmaceutici per esclusiva esportazione, rilasciata dal Ministero della salute - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza (art. 19, L. 241/1990 - 30 gg.)

24.42

Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici

33.10.2

Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico-chirurgico, ecc.

Adempimenti obbligatori**24.42****COMUNE:**

Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. (3)

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO:

Possesso del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

MINISTERO DELLA SALUTE:

Autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute (art. 19, L. 241/1990 - 180 gg.)



90

Attività o professione o prodotto	Normativa di riferimento
MOLINO (o Mulino) (industria per la molitura dei cereali)	L. del 7/11/1949 n. 857 L. del 31/7/1956 n. 1002 L. del 4/7/1967 n. 580 L. del 13/8/1980 n. 461 D.P.R. del 18/4/1994 n. 386 art.2 Circolare Ministero dell'industria del 5/12/1994 n. 155 Circolare Ministero dell'industria del 18/7/1997 n. 161 D.Lgs. del 31/3/1998 n. 112 art.22 lett. a) e b) c.1 e 2

MOLINO (o Mulino) (industria per la molitura delle olive)	L. del 13/11/1960 n. 1407 L. del 30/4/1962 n. 283 art.5 e 22 D.L. del 9/11/1966 n. 912 art.5 D.P.R. del 26/3/1980 n. 327 art.2 e 3 D.M. del 20/10/1984 D.M. del 16/7/1985 D.L. del 26/1/1987 n. 10 D.M. del 24/7/1987 n. 397 D.M. del 8/9/1988 n. 424 L. del 11/11/1996 n. 574 art.1 A.G.E.A. (Circolare) del 17/10/2001 n. 80 A.G.E.A. (Circolare) del 31/1/2002 n. 5 Normativa regionale
---	---

MONTACARICHI

(Installazione di)

Vedi: **Ascensori**

Autorizzazioni, licenze

Codici attività

Adempimenti obbligatori**15.61 (41)****MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE:**

Comunicazione in merito alla realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ad ampliamenti, a riattivazioni o a trasformazioni di impianti, nonché ad operazioni di trasferimento o concentrazione, resa ai sensi dell'articolo 2, del D.P.R. n. 386/1994

CAMERA DI COMMERCIO:

Licenza per l'attività molitoria rilasciata dalla Camera di commercio (art. 20, L. 241/1990 - 60 gg.)

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO:

Possesso del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Nota:

Contrariamente a quanto previsto per la licenza di panificazione, per la licenza di macinazione è rimasto l'obbligo del visto annuale da parte della Camera di commercio (art. 22, c. 1, D. Lgs. 112/1998).



91

Adempimenti obbligatori**(46)****MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI:**

Decreto di riconoscimento degli stabilimenti di molitura delle olive da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali

A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale):

Attestazione di idoneità all'esercizio dell'attività, rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio

COMUNE:

Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. **(3)**

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO:

Possesso del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

COMUNE:

Autorizzazione igienico-sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio, previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria locale competente per territorio

REGIONE O PROVINCIA:

Direttive regionali o provinciali



Attività o professione o prodotto	Normativa di riferimento
NATANTI a motore e navi (costruzione e riparazione di)	Codice della Navigazione art. 232 e succ. L. del 14/6/1989 n. 234 art.19 D.P.R. del 8/11/1991 n. 435 D.Lgs. del 23/11/1991 n. 391 art.1 D.M. del 18/2/1992 n. 280 art.2 e 9 D.Lgs. del 14/08/1996 n. 436 D.Lgs. del 11/06/1997 n. 205
NOLEGGIO (con conducente)	Vedi: Autoveicoli (noleggio con conducente)
ODONTOTECNICO (esercizio della professione di)	R.D. del 31/5/1928 n. 1334 art.1 R.D. del 27/7/1934 n. 1265 art.99 e 140 D.M. del 23/4/1992 D.M. del 28/10/1992 O.M. del 20/12/1996 D.Lgs. del 46/1997 (Dispositivi medici) D.P.R. del 27/9/2000 n. 315 art.1 e 2 Circolare Ministero delle finanze del 27/11/2000 n. 216/E Normativa Regionale
OGGETTI PREZIOSI (fabbricazione da parte di impresa iscritta all'Albo imprese artigiane)	R.D. del 18/6/1931 n. 773 - art. 127 R.D. del 6/5/1940 n. 635 art. 243 e segg. D.M. del 08/07/1993 n. 361 D.Lgs. del 31/3/1998, n. 112 art.16 c.2 e art.164 c1, lett.f) L. del 24/4/1998 n. 128 art.42 D.Lgs. del 22/05/1999 n. 251 D.P.R. del 30/05/2002 n. 150
OGGETTI PREZIOSI (fabbricazione da parte di impresa non iscritta all'Albo imprese artigiane)	
Oggetti preziosi (solo lavorazione, incastonatura e/o riparazione da parte di impresa iscritta all'Albo imprese artigiane)	T.U.L.P.S. art.127 parzialmente modificato dall'art. 16 del D.lgs. 112/98
Oggetti preziosi (solo lavorazione, incastonatura e/o riparazione da parte di impresa non iscritta all'Albo imprese artigiane)	



Autorizzazioni, licenze	Codici attività
<p>Adempimenti obbligatori</p> <p>COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO: Possesso del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Iscrizione all'Albo tenuto dal Ministero della marina mercantile, ora Ministero dell'Ambiente</p>	<p>35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche</p> <p>35.11.2 Cantieri navali per costruzioni non metalliche</p> <p>35.11.3 Cantieri di riparazioni navali</p> <p>35.11.4 (47) Cantieri di demolizioni navali</p>
<p>Adempimenti obbligatori</p> <p>COMUNE: Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. (3)</p> <p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA: Possesso di uno specifico attestato di abilitazione, registrato presso il Registro degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie tenuto dalla competente Azienda Sanitaria Locale</p>	<p>33.10.3</p>
<p>Adempimenti obbligatori</p> <p>CAMERA DI COMMERCIO: PREZIOSI - Possesso dell'abilitazione ad effettuare il saggio degli oggetti in metallo prezioso e a rilasciare le relative certificazioni del titolo, concessa dal Presidente della Camera di commercio</p> <p>AUTORITA' COMPETENTI: Comunicazione all'Ufficio italiano cambi dei dati relativi agli operatori, dell'attività esercitata e di ogni successiva variazione, effettuata da parte delle Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze ovvero alla tenuta di albi o registri (in applicazione della disciplina antiriciclaggio)</p> <p>COMUNE: Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. (3)</p> <p>CAMERA DI COMMERCIO: PREZIOSI - Iscrizione nel Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, tenuto presso la Camera di commercio</p> <p>Nota: Tenuta del Registro dei preziosi ex art. 243 del R.D. 635/1940</p> <p>QUESTURA: PREZIOSI - Denuncia di inizio attività da presentare alla Questura (48) Attività libera, se esercitata da impresa iscritta all'Albo Imprese Artigiane Licenza della Questura</p>	<p>27.41 Produzione di metalli preziosi e semilavorati</p> <p>36.22.1 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli preziosi o rivestiti di metalli Preziosi</p> <p>36.22.2 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioiellerie</p>



Attività o professione o prodotto	Normativa di riferimento
OLIO DI SEMI (produzione non svolta da imprenditore agricolo)	R.D.L. del 5/10/1933 n. 1314 D.L. del 30/10/1952 n. 1323 D.P.R. del 11/7/1953 n. 495 T.U. del 22/12/1954 n. 1217 L. del 27/1/1968 n. 35 L. del 4/8/1975 n. 417
ORAFI	Vedi: Oggetti preziosi
ORTOPEDICO (fabbricazione articoli ortopedici)	R.D. del 31/5/1928 n. 1334 art.1 R.D. del 27/7/1934 n. 1265 art.99 D.Lgs. del 30/12/1992 n. 502 D.M. del 14/9/1994 n. 665 D.Lgs. del 24/2/1997 n. 46 (dispositivi medici) D.M. del 27/7/2000
OTTICO, OFTALMICO, OPTOMETRISTA (esercizio della professione di)	R.D. del 31/5/1928 n. 1334 art.1 e 12 R.D. del 27/7/1934 n. 1265 art.99 e 140 D.M. del 23/4/1992 D.M. del 28/10/1992 O.M. del 20/12/1996 D.Lgs. del 24/2/1997 n. 46 D.M. del 01/07/1998 n. 38 D.M. del 23/7/1998 O.M. del 13/4/1999 n. 101 Ordinanza Ministero pubblica istruzione del 11/7/2000 n. 180 L.R. Abruzzo del 3/11/1999 n. 96
OVOPRODOTTI (produzione e immissione sul mercato degli ovoprodotti)	Direttiva del Consiglio del 207671989 n. 897437/CEE D.Lgs. del 4/2/1993 n. 65 art. 5 e 8



Autorizzazioni, licenze	Codici attività
<p>Adempimenti obbligatori</p> <p>COMUNE: Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. (3)</p> <p>COMUNE: Autorizzazione igienico-sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio, previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria locale competente per territorio</p> <p>U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza): Licenza d'esercizio per la vendita di prodotti alcolici, rilasciata dall'Ufficio Tecnico di Finanza</p>	15.42.2
<p>Adempimenti obbligatori</p> <p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA: Possesso di uno specifico attestato di abilitazione, registrato presso il Registro degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie tenuto dalla competente A.S.L.</p>	33.10.4
<p>Adempimenti obbligatori</p> <p>COMUNE: Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. (3)</p> <p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA: Possesso di uno specifico attestato di abilitazione per l'esercizio dell'attività di ottico registrato presso il Comune o A.S.L.</p> <p>COMUNE: Rispetto delle norme igienico sanitarie, emanate dal Sindaco del Comune competente per territorio</p> <p>Nota: Obbligo di iscrizione presso il Ministero della Sanità come fabbricante o assemblatore degli occhiali correttivi</p>	<p>33.40.1 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni</p> <p>33.40.2 Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto</p> <p>33.40.3 Fabbricazione di elementi ottici, compresa la fabbricazione di fibre ottiche e cavi di fibre ottiche per la trasmissione diretta delle immagini</p> <p>33.40.4 Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione</p> <p>33.40.6 Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici</p>
<p>Adempimenti obbligatori</p> <p>MINISTERO DELLA SALUTE: Decreto di riconoscimento di idoneità degli stabilimenti di ovoprodotti, rilasciata dal Ministero della salute - Dipartimenti alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria (art. 19, L. 241/90 - 150 gg.)</p>	(49)



96

Attività o professione o prodotto	Normativa di riferimento
PALESTRA	Vedi: Impianti sportivi
PANE (produzione di)	L. del 7/11/1949 n. 857 L. del 31/7/1956 n. 1002 L. del 4/7/1967 n. 580 L. del 10/1/1968 n. 16 L. del 17/5/1969 n. 272 D.M. del 9/8/1969 D.M. del 8/6/1971 n. 440 L. del 18/2/1974 n. 41 L. del 13/8/1980 n. 461 D.M. del 15/7/1985 D.M. del 13/4/1994 n. 351 D.P.R. del 18/4/1994 n. 386 Circolare Ministero dell'Industria del 16/1/1996 n. 150 Circolare Ministero dell'industria del 18/7/1997 n. 161 D.Lgs. del 31/3/1998 n. 112 art.22 lett. a) e b) c.1 e 2 D.M. del 27/4/1998 D.P.R. del 30/11/1998 n. 502
PARRUCCHIERE	Vedi: Barbiere
PASTA FRESCA (laboratorio di)	L. del 30/4/1962 n. 283 art.2 D.P.R. del 26/3/1980 n. 327 art.2 e 3 D.M. del 12/1/1996 n. 119 D.M. del 27/4/1998 n. 264 D.P.R. del 9/2/2001 n. 187 art.8 e 9
PASTICCERIA (laboratorio di)	L. del 30/4/1962 n. 283 art.2 D.P.R. del 26/3/1980 n. 327 art.2 e 3

Autorizzazioni, licenze

Codici attività

Adempimenti obbligatori**COMUNE:**

Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. **(3)**

CAMERA DI COMMERCIO:

Autorizzazione e licenza rilasciata dal Presidente della Camera di Commercio

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO:

Possesso del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

A.S.L.:

Parere favorevole del Servizio d'igiene dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio

COMUNE:

Autorizzazione igienico-sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio, previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria locale competente per territorio

Nota:

È soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi dell'articolo 7 della L. 31 luglio 1956, n. 1002 (art. 22, c. 1, D.Lgs. 112/1998)

15.81.1

Fabbricazione di prodotti di panetteria

15.82

Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti, fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati



97

92.02.0

Adempimenti obbligatori**COMUNE:**

Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. **(3)**

COMUNE:

Autorizzazione sanitaria relativa ai locali e alle attrezzature utilizzate, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio, previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO:

Possesso del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

15.85.02 (50)**Adempimenti obbligatori****COMUNE:**

Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. **(3)**

(51) 15.81.2

Fabbricazione di pasticceria fresca (dolci, torte, pasticcini, ecc.)

15.85.01

Produzione di paste alimentari secche



Attività o professione o prodotto	Normativa di riferimento
PAVIMENTISTA	
PEDICURE	Vedi: Estetista
PELLICOLE cinematografiche (fabbricazione di)	L. del 26/7/1949 n. 448 D.Lgs. del 31/3/1998 n. 114 art.164 T.U.L.P.S. art. 75-bis introdotto dall'art.8 L. 18/8/00 n. 248 sulla tutela dei diritti d'autore
PIASTRELLISTA	
PIETRE PREZIOSE	Vedi: Oggetti preziosi
PIZZERIA (apertura e gestione di)	L. del 30/4/1962 n. 283 art.2 D.P.R. del 26/3/1980 n. 327 art,25 L. del 25/8/1991 n. 287
PROFUMI (produzione di)	Direttiva del Consiglio del 27/7/1976 Direttiva della Commissione del 22/12/1980 n. 1335 Direttiva della Commissione del 14/5/1982 n. 434 Direttiva della Commissione del 27/9/1983 n. 514 Direttiva della Commissione del 11/10/1985 n. 490 Direttiva della Commissione del 2/2/1987 n. 137 L. del 11/10/1986 n. 713



Autorizzazioni, licenze	Codici attività
<p>COMUNE: Autorizzazione sanitaria relativa ai locali e alle attrezzature utilizzate, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio, previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio</p> <p>COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO: Possesso del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco</p>	<p>15.85.02 Produzione di paste alimentari fresche</p>
<p>Adempimenti obbligatori</p>	<p>45.43</p>
<p>Nota: Non occorrono adempimenti specifici in quanto rientra nell'attività di artigianato in genere</p>	
<p>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI: Autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali</p>	<p>92.11 Produzioni cinematografiche e di video</p>
<p>Nota: Denuncia preventiva di inizio attività alla Questura, con iscrizione in apposito registro</p>	
<p>Adempimenti obbligatori</p>	<p>45.43</p>
<p>Nota: Non occorrono adempimenti specifici in quanto rientra nell'attività di artigianato in genere</p>	
<p>Adempimenti obbligatori</p>	<p>55.30.1 Ristorazione con somministrazione</p>
<p>COMUNE: Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. (3)</p>	<p>55.30.2 Ristorazione con preparazione di cibi da asporto</p>
<p>COMUNE: Rispetto delle norme igienico sanitarie, emanate dal Sindaco del Comune competente per territorio</p>	
<p>Nota: Per la somministrazione con consumo sul posto rientra nella disciplina della L. 25/8/1991 n. 287 la quale prevede l'iscrizione al REC e il possesso dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune.</p>	
<p>Adempimenti obbligatori</p>	<p>24.52</p>
<p>REGIONE: Comunicazione alla Regione</p> <p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: Comunicazione inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali</p>	



100

Attività o professione o prodotto	Normativa di riferimento
	D.M. del 9/7/1987 n. 328 D.Lgs. del 10/9/1991 n. 300 D.Lgs. del 26/10/1995 n. 504 e s.m. (T.U. delle Imposte su produzione e consumi) D.Lgs. del 24/4/1997 n. 126
RADIOTELEVISIVI (installazione di impianti)	Vedi: Impianti (installazione, trasformazione e ampliamento di)
RESTAURATORE di mobili	
RILEGATURA di libri	
RISCALDAMENTO (installazione di impianti di)	Vedi: Impianti (installazione, trasformazione e ampliamento di)
ROSTICCERIA	L. del 20/04/1962 n. 283 D.P.R. del 26/3/1980 n. 327 .
SANIFICAZIONE	Vedi: Imprese di pulizie
SCALE MOBILI (installazione di)	Vedi: Installazione impianti



Autorizzazioni, licenze

Codici attività

COMUNE:

Autorizzazione sanitaria relativa ai locali e alle attrezzature utilizzate, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio, previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO:

Possesso del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Nota:

Nomina del Direttore Tecnico
Licenza UTF

Adempimenti obbligatori

6.3.3.1

COMUNE:

Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. **(3)**

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO:

Possesso del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Adempimenti obbligatori

22.23

COMUNE:

Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. **(3)**

Adempimenti obbligatori

55.30.2

COMUNE:

Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. **(3)**

COMUNE:

Autorizzazione sanitaria relativa ai locali e alle attrezzature utilizzate, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio, previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio

29.22.11 **(52)**



102

Attività o professione o prodotto	Normativa di riferimento
SEMENTI E PRODOTTI SEMENTIERI (produzione, selezione e confezione per la vendita di)	L. del 25/11/1971 n. 1096 art.2 D.M. del 17/2/1972 D.P.R. del 8/10/1973 n. 1065 L. del 20/4/1976 n. 195 Direttiva Ministero politiche agricole del 3/8/2000 n. 9 D.Lgs. del 24/4/2001 n. 212 D.P.R. del 9/5/2001 n. 322
SCUOLABUS (servizio di)	L. del 15/1/1992 n. 21 D.Lgs. del 30/4/1992 n. 285 art.82,83,85 e 93 D.M. del 31/1/1997
SERIGRAFIA (lavori di)	Vedi: Arti grafiche
SOCCORSO STRADALE (organizzazione e gestione di servizi di)	D.Lgs. del 30/4/1992 n. 285 e s.m. (Codice della strada) D.Lgs. del 16/12/1992 n. 495 art.12
SOLARIUM	Vedi: Estetista
SPEDIZIONIERI	L. del 14/11/1941 n. 1442 D.M. del 5/4/1942 art.1e 2 L. del 15/12/1949 n. 1138 D.M. del 11/12/1992 n. 548 (53)
SPIRITI (produzione di)	Vedi: Liquori, grappe e acquaviti
STIRERIA (54)	
TASSIDERMISTA	Vedi: Imbalsamatore



Autorizzazioni, licenze	Codici attività
Adempimenti obbligatori CAMERA DI COMMERCIO: Licenza rilasciata dal Presidente della Camera di Commercio, su parere favorevole della commissione istituita presso l'Ispettorato regionale delle foreste REGIONE O PROVINCIA: Direttive regionali o provinciali	01.12.3 (55)
REGIONE O PROVINCIA: Direttive regionali o provinciali	(56)
Adempimenti obbligatori MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI: Omologazione del veicolo adibito al soccorso stradale rilasciata dalla Motorizzazione civile - M.C.T.C. Nota: È richiesta la licenza comunale per autorimessa solo nel caso, oltre al soccorso stradale, si provvede a custodire le macchine incidentate o guaste. Se gli automezzi esercitano solo il traino occorre la sola annotazione sul libretto di circolazione. Se esercitano anche il carico, oltre all'annotazione sul libretto di circolazione occorre anche l'autorizzazione per il trasporto c/t.	50.20.5
Adempimenti obbligatori COMUNE: Licenza per la conduzione di una agenzia di affari, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio CAMERA DI COMMERCIO: SPEDIZIONIERI - Iscrizione nell'Elenco autorizzato degli spedizionieri (art. 20, L. 241/1990 - 60 gg.)	63.40.1
	15.91
	93.03 (57)



Attività o professione o prodotto	Normativa di riferimento
<p>TATUATORE</p> <p>(esecuzione di tatuaggi)</p>	<p>Circolare Ministero della Sanità del 5/2/1998 n. 2.9/156</p>
<p>TAXI</p> <p>Autoservizi Pubblici non di linea (servizio di taxi e di noleggio con conducente)</p>	<p>L. del 15/1/1992 n. 21 art.2 e 3 D.Lgs. del 30/4/1992 n. 285 art.85 e 86 D.M. del 19/11/1992 Normativa regionale e regolamenti comunali</p>
<p>TELEFONICI</p> <p>(allacciamento, collaudo e manutenzione di impianti telefonici interni)</p>	<p>L. del 28/3/1991 n. 109 D.M. del 23/5/1992 n. 314 D.P.R. del 24/3/1995 n. 166 art.10 D.M. del 17/4/1997 n. 160 D.M. del 17/4/1997 n. 161 Circolare Ministero delle comunicazioni del 4/7/1997 n. GM/104813/103259V/CR D.M. del 17/4/1998 n. 170</p>
<p>TIPOGRAFIA</p>	<p>Vedi: Arti grafiche</p>
<p>TRASPORTO cose per conto terzi</p>	<p>Vedi: Autotrasporto</p>
<p>TRASPORTO fino a 9 persone, autista compreso</p>	<p>Vedi: Taxi (58)</p>
<p>TRASPORTO di oltre 9 persone</p>	<p>D.Lgs. del 23/11/1991 n. 391 art.1 D.M. del 20/12/1991 n. 448 art.2 e 3 Circolare Ministero trasporti e navigazione del 22/6/1992 n. 101 Circolare Ministero trasporti e navigazione del 28/1/1997 n. 1 D.Lgs. del 22/12/2000 n. 395 D.Lgs. del 28/12/2001 n. 478</p>

Autorizzazioni, licenze

Codici attività

Adempimenti obbligatori**COMUNE:**

Autorizzazione sanitaria relativa ai locali e alle attrezzature utilizzate, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio, previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio

REGIONE O PROVINCIA:

Direttive regionali o provinciali



105

Adempimenti obbligatori**(59) 60.22.01**

Servizio di autoveicoli di piazza

COMUNE:

Regolamento emanato dal Sindaco del Comune competente per territorio

CAMERA DI COMMERCIO: Iscrizione nel Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

COMUNE:

Licenza per l'esercizio del servizio di taxi, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio (art. 20, L. 241/90 - 30 gg)

60.22.02

Servizio di autoveicoli di rimessa
(noleggio di autovetture con autista)

Nota:

Per il rilascio della licenza comunale (per il servizio di taxi) si applica l'articolo 20 della L. 241/1990 (30 giorni).

Adempimenti obbligatori**(35)****MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI:**

Autorizzazione Ministero delle Comunicazioni

Nota:

L'Allegato 13 al D.P.R. n. 314/1992 riporta la "Disciplina relativa al rilascio alle imprese delle autorizzazioni per l'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali".

Adempimenti obbligatori**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI:**

Attestato di abilitazione rilasciato dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile - M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti morali, finanziari e professionali

Nota:

Sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento le imprese che

segue



Attività o professione o prodotto	Normativa di riferimento
UOVA (centro imballaggio)	Regolamento del Consiglio del 29/10/1975 n. 2782 Regolamento della Commissione del 29/7/1977 n. 1868 art.1 Regolamento del Consiglio del 26/6/1990 n. 1907/90 Direttiva del Consiglio del 15/10/1990 n. 90/539/CEE Regolamento della Commissione del 15/5/1991 n. 1274/91 Regolamento della Commissione del 3/3/1998 n. 505/98 L. del 30/4/1962 n. 283 art.5 e 22 D.M. del 26/1/1968 L. del 3/5/1971 n. 419 art.2 L. del 10/4/1991 n. 137 art.1 D.M. del 16/12/1991 n. 434 D.Lgs. del 4/2/1993 n. 65 D.P.R. del 3/3/1993 n. 587
VIDEOCASSETTE (noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche)	R.D. del 18/6/1931 n. 773 art.75 R.D. del 6/5/1940 n. 635 art. 130 e 131 L. del 22/4/1941 n. 633 art.78 bis D.Lgs. del 16/11/1994 n. 685 art.21 L. del 18/8/2000 n. 248 art.16
VIDEOGIOCHI (produzione e noleggio di)	Vedi: Apparecchi da gioco automatici, semiautomatici, elettrici ed elettronici (produzione di)



Autorizzazioni, licenze

Codici attività

effettuano esclusivamente trasporto di viaggiatori su strada a fini non commerciali mediante autobus immatricolati ai sensi dell'art. 58, c. 7, seconda parte, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e s.m.i. L'esercizio dei servizi pubblici di linea e l'attività di noleggio con conducente, restano soggetti alle apposite disposizioni, in quanto compatibili con quelle del presente regolamento (art. 2, D.M. 448/1991)

Adempimenti obbligatori

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI:

Iscrizione nell'apposito elenco, tenuto presso il Ministero per le politiche agricole e forestali

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI:

Autorizzazione rilasciata dal Ministero per le politiche agricole e forestali

REGIONE O PROVINCIA:

Direttive regionali o provinciali

Nota:

Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le uova cedute direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, dal produttore, nel luogo della produzione, su un mercato pubblico locale o tramite la vendita a domicilio, a condizione che le uova provengano dalla sua produzione, che non siano imballate e che non sia utilizzata nessuna delle indicazioni relative alle categorie di qualità e di peso previste dai regolamenti C.E.E. 1619/68 e n. 95/69 (Art. 8, L. 419/1971)

Adempimenti obbligatori

(60)**QUESTURA:**

Denuncia di inizio attività da presentare ai sensi dell'art. 75-bis del R.D. 773/1931

71.40.3 **(60)**



Le tabelle che seguono riportano alcune sintetiche informazioni su attività che presuppongono, ai fini dell'avvio dell'impresa, la dichiarazione di inizio dell'attività (DIA), ai sensi della L. 241/90, congiuntamente alla relativa domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. Si tratta delle attività di: impiantistica, riparazione autoveicoli, imprese di pulizia.

Tabella 10
Iter procedimentale specifico per l'avvio dell'attività

ATTIVITÀ	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
IMPIANTISTICA	L. 5/3/1990 n. 46 D.P.R. 6/12/1991 n. 447 D.P.R. 26/8/1993 n. 412 D.P.R. 18/4/1994 n. 392 L. 5/1/1996 n. 25 D.P.R. 14/12/1999 n. 558
DESCRIZIONE ATTIVITÀ E REQUISITI RICHIESTI	ADEMPIMENTI PER INIZIO ATTIVITÀ (Albo Artigiani o Registro Imprese)
<p>Attività di installazione impianti</p> <p>Sono considerati rientranti nell'attività di impiantistica gli impianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elettrici in edifici civili e non civili; nonché i seguenti impianti installati in edifici ad uso civile: - radiotelevisivi, elettronici, antenne e protezione da scariche atmosferiche; - riscaldamento e climatizzazione; - idrosanitari e trasporto di acqua; - trasporto ed utilizzazione del gas; - sollevamento persone o cose; - protezione antincendio. <p>Occorre tenere presente che il D.P.R. 6/6/2001 n. 380, recante il T.U. sull'edilizia, la cui efficacia è stata differita al 30 giugno 2003, prevede l'estensione dell'applicabilità della L. 46/90 agli impianti di cui sopra anche collocati in edifici ad uso non civile.</p>	<p>Le imprese artigiane, cioè aventi i requisiti di cui alla L. 08/08/1985 n. 443 devono presentare una dichiarazione d'inizio attività (DIA) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 all'Albo Imprese Artigiane, congiuntamente alla relativa domanda d'iscrizione. Nella medesima dichiarazione l'imprenditore deve attestare l'insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dalla L. 31/5/1965 n. 575 e s.m. (c.d. L. "antimafia") e deve indicare il nominativo del responsabile tecnico che, a sua volta, deve dichiarare il possesso dei requisiti di legge (solo titolare o socio partecipante).</p> <p>Il riconoscimento della qualifica di "impresa artigiana" (art. 2 L. 08/08/1985 n. 443) viene effettuato nell'ambito dell'autonomia delle singole Commissioni provinciali per l'Artigianato.</p>
<p>Requisiti tecnico professionali</p> <p>L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - laurea in materia tecnica specifica; - diploma di scuola secondaria superiore e un anno di lavoro alle dipendenze di un'impresa del settore; - attestato di qualifica professionale e due anni di lavoro alle dipendenze di un'impresa del settore; - 3 anni di lavoro come installatore specializzato; - 1 anno di lavoro nel settore, come imprenditore prima del 13/3/1990 (art.6 L.25/1996). 	<p>Le imprese non artigiane devono presentare una dichiarazione d'inizio attività (DIA) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.</p> <p>Nella medesima dichiarazione l'imprenditore deve attestare l'insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dalla L. 31/5/1965 n. 575 e s.m. (c.d. L. antimafia) e deve indicare il nominativo del responsabile tecnico che, a sua volta, deve dichiarare il possesso dei requisiti di legge.</p> <p>A seconda dell'organizzazione dei vari enti camerali, la DIA va presentata agli sportelli del Registro Imprese congiuntamente alla relativa iscrizione oppure in un altro ufficio individuato dalla singola CCIAA (Ufficio Albi Tecnici).</p> <p>La CCIAA, entro dieci giorni deve disporre l'iscrizione dell'impresa annotando che è in corso la verifica di possesso dei requisiti. Effettuare le verifiche</p>
<p>Il Responsabile Tecnico</p> <p>Possono assumere la carica di responsabile tecnico di un'impresa il titolare dell'impresa, l'amministratore della società, il dipendente, il collaborato-</p>	

re familiare, l'associato in partecipazione, l'istitutore. Per queste ultime figure occorre verificare l'interpretazione della locale CPA o, per le imprese non artigiane, della CCIAA. In ogni caso chi non è titolare o amministratore della società deve avere un rapporto stabile e continuativo con l'impresa.

Diritti e oneri:

Sia l'iscrizione all'albo imprese artigiane che al RI sono soggette a imposta di bollo e comportano il pagamento dei diritti di segreteria spettanti alla CCIAA. In alcuni casi, una parte delle CPA e delle CCIAA chiedono di allegare anche l'attestazione di pagamento di una tassa sulle concessioni governative.

Sanzioni:

Alla violazione delle norme definite dalla L.46/90, consegue una sanzione amministrativa, da 516 a 5164 €, a carico dell'impresa, e, da 51 a 258 €, a carico del committente o proprietario, che affida i lavori a un'impresa non abilitata.

N.B. Gli importi delle sanzioni sono arrotondati con eliminazione dei decimali, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 24/6/1998, n. 213.

Dichiarazione di conformità

Al termine dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 7 della L.46/90 e dal c. 4 dell'art. 9 del D.P.R. 558/1999, l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente una "dichiarazione di conformità", con la quale attesta che gli impianti sono stati realizzati a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti. La dichiarazione, redatta su un modello predisposto dal Min. Industria Commercio e Artigianato (ora Min. delle Attività produttive), sentiti l'UNI e il CEI, deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile tecnico.

Semestralmente, l'impresa deve inviare alla CCIAA della provincia di pertinenza, la copia di tutte le dichiarazioni di conformità rilasciate. La CCIAA provvederà alla verifica formale della corrispondenza tra gli impianti realizzati e le abilitazioni possedute dall'impresa, e quella fra il nominativo del responsabile tecnico firmatario e quello della persona a suo tempo incaricata dall'impresa. In caso di violazioni la CCIAA provvederà ad irrogare le sanzioni previste dalla legge.

del caso, entro 60 giorni, verrà disposta l'iscrizione definitiva.

Nota

La presentazione della DIA di cui sopra è condizione indispensabile per lo svolgimento dell'attività, pertanto, la data d'inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della dichiarazione stessa.

Per l'importo dei diritti di segreteria si veda la **Tabella 12**.



ATTIVITÀ	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
RIPARAZIONI AUTOVEICOLI	L. 5/2/1992 n. 122 L. 5/1/1996 n. 25 L. 26/9/1996 n. 507 D.M. 30/7/1997 n. 406 D.P.R. 14/12/1999 n. 558
DESCRIZIONE ATTIVITÀ E REQUISITI RICHIESTI	ADEMPIMENTI PER INIZIO ATTIVITÀ (Albo Artigiani o Registro Imprese)

Attività di autoriparazione

Secondo la L. 122/92 che regola il settore, rientrano nell'attività di autoriparazione gli interventi effettuati sui complessi di veicoli a motore, ciclo-motori, macchine agricole, rimorchi e carrelli adibiti al trasporto su strada di persone e cose. Non rientrano nell'attività di autoriparazione gli interventi effettuati sui veicoli non circolanti su strada.

Con la dicitura "attività di autoriparazione" si inten-

Le imprese artigiane quelle cioè aventi i requisiti di cui alla L. 08/08/1985 n. 443, devono presentare una dichiarazione d'inizio attività (DIA) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 all'Albo Imprese Artigiane, congiuntamente alla relativa domanda d'iscrizione. Nella medesima dichiarazione l'imprenditore deve attestare l'insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dalla L. 31/5/1965 n. 575 e s.m. (c.d. L. antimafia) e deve



110

dono le attività di meccanica – motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista.

Non rientrano nelle attività disciplinate dalla L. 122/92: il lavaggio, il rifornimento di carburante, la sostituzione del filtro d'aria, del filtro d'olio, dell'olio lubrificante, di altri liquidi lubrificanti e di liquidi di raffreddamento.

Requisiti soggettivi

Per l'esercizio dell'attività occorre il possesso di determinati requisiti personali e professionali da parte di un "responsabile tecnico". I requisiti richiesti sono:

- la cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione europea oppure il possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro autonomo, subordinato o per motivi di famiglia;
- l'idoneità fisica attestata da un medico dell'ASL della provincia in cui ha sede l'impresa, l'assenza di condanne definitive per reati commessi nello svolgimento dell'attività di autoriparazione per i quali sia prevista una pena detentiva, costituisce requisito professionale;
- Essere stato operaio qualificato per almeno 3 anni (negli ultimi 5), in un'impresa del settore;
- aver frequentato un corso professionale di qualificazione seguito da un anno di lavoro qualificato (negli ultimi 5) alle dipendenze di un'impresa del settore;
- essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia attinente all'attività;
- aver conseguito la promozione al quarto anno di istituto tecnico industriale seguito da un anno di lavoro qualificato alle dipendenze di un'impresa del settore attinente al corso di studi effettuato;
- essere in possesso di un diploma di laurea in materia attinente all'attività;
- essere stato iscritto quale titolare di impresa di autoriparazione per una durata non inferiore all'anno prima dell'entrata in vigore del regolamento della legge.

Il Responsabile Tecnico

Può assumere la carica di responsabile tecnico di un'impresa: il titolare dell'impresa, l'amministratore della società, il dipendente, l'associato in partecipazione, l'istitutore. Per queste ultime figure occorre verificare l'interpretazione della locale CPA o, per le imprese non artigiane, della CCIAA. In ogni caso il soggetto che non sia titolare o amministratore della società deve avere un rapporto di immedesimazione con l'impresa.

Requisiti dei locali e delle attrezzature

L'attività può essere svolta solo in un locale idoneo e dotato delle attrezzature specificate nel D.M. 406/1997.

Sanzioni:

Per l'esercizio abusivo dell'attività sono previste san-

indicare il nominativo del responsabile tecnico che, a sua volta, deve dichiarare il possesso dei requisiti di L. e deve allegare il certificato medico attestante l'idoneità fisica.

Nota

Al fine del riconoscimento della qualifica di "impresa artigiana" occorre che l'imprenditore sia in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali di cui al c. 2 dell'art. 7 della L. 122/92 (ovvero, requisito per l'attività di meccanica-motoristica o carrozzeria o elettrauto o gommista), mentre per le eventuali altre attività esercitate può designare un altro responsabile tecnico.

Le imprese non artigiane devono presentare una dichiarazione d'inizio attività (DIA) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

Nella medesima dichiarazione l'imprenditore deve attestare l'insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dalla L. 31/5/1965 n. 575 e s.m. (c.d. L. antimafia) e deve indicare il nominativo del responsabile tecnico che, a sua volta, deve dichiarare il possesso dei requisiti di legge. A seconda dell'organizzazione dei vari enti camerali, la DIA va presentata agli sportelli del Registro Imprese congiuntamente alla relativa iscrizione oppure in un altro ufficio individuato dalla singola CCIAA (Ufficio Albi Tecnici).

La CCIAA, entro dieci giorni deve disporre l'iscrizione dell'impresa, successivamente, ma entro sessanta giorni, effettuate le verifiche del caso, disporrà iscrizione definitiva.

Autoriparazioni ad esclusivo uso interno

Le attività svolte da: commercianti di veicoli, noleggiatori di veicoli, autotrasportatori merci per conto terzi ed altre imprese ad organismi di natura privata e svolte esclusivamente ad uso interno, necessitano della denuncia di inizio attività di autoriparazione con la specifica che l'attività è "ad esclusivo uso interno" con nomina del responsabile tecnico.

Nota

La presentazione della DIA di cui sopra è condizione indispensabile per lo svolgimento dell'attività, pertanto, la data d'inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della dichiarazione stessa.

zioni da 5164 a 15493 € e la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni.

Per l'esercizio parzialmente abusivo dell'attività le sanzioni vanno da 2582 a 7746 €, oltre alla confisca delle attrezzature.

Il possessore di veicoli che non si avvalga dell'opera di imprese abilitate è soggetto ad una sanzione da 51 a 258 €.

Nota

Gli importi delle sanzioni sono arrotondati con eliminazione dei decimali, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 24.6.1998, n. 213.

Non sono considerate illecite le operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale (art.2 L. 122/92).



ATTIVITÀ	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE	L. 25/1/1994 n. 82 Decreto MICA 7/7/97 n. 274 Decreto MICA 4/10/99 n. 439 D.P.R. 14/12/1999 n. 558

DESCRIZIONE ATTIVITÀ E REQUISITI RICHIESTI	ADEMPIMENTI PER INIZIO ATTIVITÀ (Albo Artigiani o Registro Imprese)
--	---

Con il termine generico "imprese di pulizia" si intendono le seguenti attività.

Attività di pulizia, sono "quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinanti ed aree di pertinenza".

Attività di disinfezione, sono "quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti o aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni".

Attività di disinfestazione, sono "quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi, sia perché molesti e specie vegetali non desiderate".

Attività di derattizzazione, sono "quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia".

Attività di sanificazione, sono "quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore".

Le imprese artigiane, cioè aventi i requisiti di cui alla L. 08/08/1985 n. 443, congiuntamente alla domanda d'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane, devono presentare il modello A del D.M. 7/7/1997 n. 274, compilato nella I sezione, per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa e devono indicare il nominativo del responsabile tecnico che, a sua volta, deve dichiarare il possesso dei requisiti di legge.

Le Commissioni provinciali per l'Artigianato, al fine del riconoscimento della qualifica di "impresa artigiana" accettano come responsabile tecnico solamente il titolare dell'impresa individuale, il socio unico di S.r.l., il socio accomandatario di S.a.s., il socio artigiano di S.n.c. o di S.r.l.

Le imprese non artigiane, congiuntamente alla domanda d'iscrizione al Registro delle Imprese, devono presentare il modello A del D.M. 7/7/1997 n. 274, compilato nella I sezione, per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa e devono indicare il nominativo del responsabile tecnico che, a sua volta, deve dichiarare il possesso dei requisiti di legge.

Il responsabile tecnico, per il Registro Imprese può essere anche il collaboratore familiare, il dipendente l'associato in partecipazione.

A seconda dell'organizzazione dei vari enti came-



112

Requisiti per l'esercizio dell'attività. Le imprese di pulizia devono possedere requisiti di onorabilità, capacità economico-finanziaria e capacità tecnica ed organizzativa.

Onorabilità

Nei confronti del soggetto non devono sussistere :

- una condanna definitiva ad una pena superiore a 2 anni per reati dolosi;
- una condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio;
- una sentenza che infligga anche la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte oppure dagli uffici direttivi di imprese (salvo riabilitazione);
- una procedura fallimentare, salvo riabilitazione,
- l'applicazione di misure di sicurezza e prevenzione o un procedimento penale in corso per reati di stampo mafioso,
- una sentenza penale definitiva di condanna per reati di cui all'art. 513/bis del codice penale (illecita concorrenza con minaccia e violenza);
- l'accertamento di contravvenzioni per violazioni in materia di lavoro, previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non conciliabili in via amministrativa.

I requisiti di capacità economico-finanziaria, previsti dal regolamento della legge, e che devono essere dichiarati in sede di iscrizione sono:

- iscrizione all'INPS e all'INAIL di tutti gli addetti dell'impresa compresi il titolare, i soci prestatori d'opera e i familiari collaboratori;
- assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni, salvo la riabilitazione, in capo al titolare, ai soci delle società di persone e agli amministratori delle società di capitali e delle società cooperative.

Requisiti di capacità tecnica ed organizzativa:

occorre designare una persona preposta alla gestione tecnica dell'impresa in possesso di determinati requisiti professionali, il responsabile tecnico.

Requisiti tecnico-professionali del R.T.

Per tutte le attività previste dalla legge costituisce requisito essere in possesso di un attestato di qualifica professionale o diploma di scuola media superiore o di un diploma universitario o laurea riconosciuta ai fini dell'attività.

Inoltre, per le attività di pulizia e disinfezione, a chi ha assolto l'obbligo scolastico è riconosciuto come requisito professionale anche l'aver prestato più di due anni di lavoro qualificato.

Mentre per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione a chi ha assolto l'obbligo scolastico è riconosciuto come requisito professionale anche l'aver prestato più di tre anni di lavoro qualificato.

rali, la dichiarazione di cui sopra deve essere presentata agli sportelli del Registro Imprese congiuntamente alla relativa iscrizione oppure in un altro ufficio individuato dalla singola CCIAA (Ufficio Albi Tecnici).

La CCIAA, entro dieci giorni deve disporre l'iscrizione provvisoria dell'impresa, successivamente, ma entro sessanta giorni, effettuate le verifiche del caso, disporrà iscrizione definitiva.

Nota

La presentazione della DIA di cui sopra è condizione indispensabile per lo svolgimento dell'attività, pertanto, la data d'inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della dichiarazione stessa.

Il diritto di segreteria spettante alla Camera di commercio ai fini dell'iscrizione delle imprese di pulizie al Registro delle Imprese o all'Albo Imprese Artigiane è maggiorato del 30%.

(Si veda la **TABELLA 13**)

Fasce di classificazione

Le imprese di pulizia che intendono partecipare alle procedure di affidamento dei servizi (appalti) secondo la normativa comunitaria devono chiedere specifica iscrizione nel Registro Imprese o nell'Albo Artigiani e, a tale fine, devono compilare anche la sezione II del citato modello A del D.M. 7/7/1997 n. 274, indicando la fascia di classificazione di volume d'affari richiesta.

(La normativa comunitaria si applica a contratti il cui importo superi i 200.000 €, con esclusione dei contratti con privati).

Sanzioni:

L'esercizio dell'attività senza la preventiva dichiarazione al Registro Imprese o all'Albo Imprese Artigiane, l'affidamento dell'attività ad altre imprese non iscritte ai predetti Registri comportano l'applicazione delle sanzioni di natura penale di cui all'art. 6 della L. 82/94 nei confronti del titolare, dell'istitutore, dei soci di S.n.c., dei soci accomandatari, degli amministratori delle società di capitali e delle cooperative.

I contratti stipulati con imprese non in regola sono nulli e comportano l'applicazione di sanzioni amministrative a carico del committente (da 516 a 1032 € e, nel caso di enti pubblici, da 5164 a 25822 €).

Nota Gli importi delle sanzioni sono arrotondati con eliminazione dei decimali, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 24/6/1998, n. 213.



La tabella che segue riguardante le attività di barbiere e/o parrucchiere, estetista e facchinaggio descrive sinteticamente – a titolo esemplificativo – l'iter da seguire per l'avvio dell'attività.

Tabella 11
Iter procedimentale per l'avvio dell'attività

ATTIVITÀ	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
BARBIERE PARRUCCHIERE	L. 14/02/1963 n. 161 L. 23/12/1970 n. 1142 L. 29/10/1984 n. 735
DESCRIZIONE ATTIVITÀ E REQUISITI RICHIESTI	ADEMPIMENTI PER INIZIO ATTIVITÀ (Albo Artigiani o Registro Imprese)
<p>CAP (Certificato di abilitazione professionale) Si intende qualificato all'esercizio dell'attività di barbiere-parrucchiere colui che ha assolto l'obbligo scolastico e ha uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – svolgimento di un'attività lavorativa qualificata non inferiore a 2 anni; – frequenza di un corso di apprendistato ed ottenimento della qualificazione; – possesso di un diploma rilasciato a seguito di frequenza di corsi riconosciuti dai competenti organi istituzionali. In questo caso si può presentare il diploma al Comune senza intervento della CPA (vd. art. 2 L. 161/63). <p>Regolamento comunale sull'attività di barbiere e/o parrucchiere Ciascun Comune deve essere dotato di un regolamento per programmare la distribuzione degli esercizi di barbiere e/o parrucchiere sul proprio territorio, per disciplinare le modalità di rilascio e le cause di revoca delle autorizzazioni, le distanze fra i nuovi esercizi di cui è richiesta l'apertura e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popola-</p>	<p>La CPA, su richiesta dell'interessato, se sussistono i requisiti tecnico-professionali, dichiarati dall'interessato rilascia il cosiddetto CAP.</p> <p>Autorizzazione amministrativa Lo svolgimento dell'attività è subordinato all'ottenimento di specifica autorizzazione amministrativa. Questa viene rilasciata dal Comune previo accertamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dei requisiti urbanistici, – dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, attestati dall'A.S.L. che rilascia un parere o un'autorizzazione sanitaria, – della qualifica professionale del richiedente CAP, – dei criteri e parametri previsti dal regolamento comunale sull'attività di barbiere e/o parrucchiere. <p>In caso di acquisto o affitto d'azienda in possesso di autorizzazione, il subentrante ha diritto alla volta della autorizzazione a proprio nome.</p>

zione residente e fluttuante ed il numero degli addetti in attività nelle imprese.

Sanzioni

Lo svolgimento dell'attività in mancanza dei requisiti di legge è punito con sanzioni amministrative fissate dal regolamento comunale.

Inizio attività

Una volta ottenuta l'autorizzazione amministrativa si può iniziare l'attività. Entro i successivi trenta giorni occorre presentare la relativa denuncia al Registro delle Imprese o, se sussistono i requisiti di cui alla L. 08/08/1985 n. 443, all'Albo Imprese Artigiane.



114

ATTIVITÀ	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
ESTETISTA	L. 4/01/1990 n. 1 Leggi regionali di settore

DESCRIZIONE ATTIVITÀ E REQUISITI RICHIESTI	ADEMPIMENTI PER INIZIO ATTIVITÀ (Albo Artigiani o Registro Imprese)
<p>Attività di estetista</p> <p>L'attività di estetista comprende le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli insetismi presenti.</p> <p>L'attività può essere svolta con tecniche manuali e/o con l'utilizzo di apparecchi elettromeccanici per uso estetico elencati nell'allegato alla L. 1/1990 e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla L. 11/10/1986 n. 713 e s.m.</p> <p>Requisiti tecnico professionali</p> <p>Possono esercitare l'attività soltanto le persone "qualificate"</p> <p>La qualificazione professionale deve essere posseduta almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di ditta individuale dal titolare; - in caso di società artigiana: da almeno uno dei soci (da verificare presso la Commissione Provinciale per l'Artigianato competente territorialmente); - in caso di impresa non artigiana: dal direttore d'azienda che deve prestare la propria opera all'interno dell'azienda come socio lavorante, o dipendente, o associato in partecipazione (sul punto occorre fare riferimento alle singole leggi regionali ed ai regolamenti comunali). <p>Costituisce eccezione il caso dei barbieri e parrucchieri che, nell'esercizio della propria attività, possono avvalersi di collaboratori e dipendenti per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.</p>	<p>REQUISITI</p> <p>La CPA, su richiesta dell'interessato, se sussistono i requisiti tecnico professionali dallo stesso dichiarati, rilascia il "certificato di abilitazione professionale" (CAP).</p> <p>Autorizzazione amministrativa</p> <p>Lo svolgimento dell'attività è subordinato all'ottenimento di specifica autorizzazione amministrativa. Questa viene rilasciata dal Comune previo accertamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei requisiti urbanistici , - dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature, attestati dall'A.S.L. che rilascia un parere o un'autorizzazione sanitaria, - della qualifica professionale del richiedente CAP, - della verifica se l'impresa è potenzialmente artigiana, - dei criteri e parametri previsti dal regolamento comunale sull'attività di estetista. <p>In caso di acquisto o affitto d'azienda in possesso di autorizzazione, il subentrante ha diritto alla voltura dell'autorizzazione a proprio nome.</p> <p>Inizio attività</p> <p>Una volta ottenuta l'autorizzazione amministrativa si può iniziare l'attività. Entro i successivi trenta giorni occorre presentare la relativa denuncia al Registro delle Imprese o, se sussistono i requisiti di cui alla L. 08/08/1985 n. 443, all'Albo Imprese Artigiane.</p>

CAP

Si intende "qualificato" all'esercizio dell'attività di estetista colui che ha assolto l'obbligo scolastico ed ha uno dei seguenti requisiti:

- Frequenza di un corso regionale biennale di qualificazione della durata complessiva di 1800 ore, e di un corso di specializzazione della durata di un anno, con esame finale oppure un anno di pratica professionale presso un'impresa del settore;
- Un anno di attività lavorativa qualificata a tempo pieno come dipendente presso un'impresa di estetista dopo il periodo di apprendistato e frequenza di un corso regionale di formazione della durata di 300 ore, con esame finale teorico-pratico;
- Tre anni di attività lavorativa qualificata a tempo pieno (nel quinquennio precedente) presso un'impresa di estetista e frequenza di un corso regionale di formazione della durata di 300 ore con esame finale.

Regolamento comunale sull'attività di estetista

In genere le leggi regionali prevedono che il Comune adotti un Regolamento per programmare la distribuzione degli esercizi di estetista sul proprio territorio, per disciplinare le modalità di rilascio e le cause di revoca delle autorizzazioni, le distanze fra gli esercizi, i requisiti igienico-sanitari dei locali, gli orari di apertura e così via.

Sanzioni

Lo svolgimento dell'attività di estetista senza i requisiti professionali è punito con una sanzione amministrativa da 516 a 2582 €.

Mentre la mancanza dell'autorizzazione amministrativa comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 516 a 1032 €.

Si applicano gli istituti di cui alla L. 24/11/1981 n. 689.

Nota

Gli importi delle sanzioni sono arrotondati con eliminazione dei decimali, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 24/6/1998, n. 213.





116

ATTIVITA'	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
FACCHINAGGIO	L. 7/8/1990 n. 241 D.P.R. 18/4/1994 n. 342 L. 5/3/2001 n. 57

DESCRIZIONE ATTIVITÀ E REQUISITI RICHIESTI	ADEMPIMENTI PER INIZIO ATTIVITÀ (Albo Artigiani o Registro Imprese)
--	---

REQUISITI

La L. 5/3/2001 n. 57 prevede una nuova disciplina per l'attività di facchinaggio. Sono previsti i seguenti requisiti:

- capacità economico-finanziaria;
- capacità tecnico-organizzativa;
- onorabilità.

Tuttavia, in mancanza del regolamento di attuazione, la L. non è ancora operativa.

Pertanto, continua ad applicarsi il D.P.R. 342/1994 che, per quanto riguarda i requisiti soggettivi, prevede che non possano esercitare l'attività le persone pregiudicate o pericolose. Si applica, inoltre, la L. 31/5/1965 n. 575 e s.m. (c.d. L. antimafia).

Inizio dell'attività da parte di ditte individuali e Società Cooperative

I titolari di ditte individuali ed i singoli soci di cooperative di facchinaggio devono presentare all'autorità competente la dichiarazione di inizio attività (DIA), accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante della stessa cooperativa.

L'autorità entro 60 gg. dalla comunicazione può disporre il divieto di prosecuzione dell'attività nel caso in cui la persona risulti pregiudicata o pericolosa, oppure può procedere a controlli successivi e disporre il divieto di prosecuzione.

La DIA si presenta al Questore o al Commissario di P.S., in mancanza di questi, al Comune nel cui territorio ha sede l'impresa.

Denuncia di inizio attività al Registro delle Imprese o all'Albo Imprese Artigiane

Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, occorre presentare denuncia d'inizio attività al Registro Imprese oppure, se sussistono i requisiti di cui alla L. 08/08/1985 n. 443 all'Albo delle Imprese Artigiane, allegando:

- per le ditte individuali e le cooperative: copia della DIA presentata all'Autorità di P.S.
- per le società: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il legale rappresentante dichiara che "l'attività di lavori di facchinaggio viene svolta esclusivamente o prevalentemente con l'ausilio di mezzi meccanici", in quanto le società non possono svolgere lavori di facchinaggio esclusivamente manuali.

Tabella 12

Diritti di segreteria per registri, ruoli, albi, elenchi e licenze tenuti dalla Camera di Commercio

REGISTRI – RUOLI – ALBI – ELENCHI

N. Ord.	Descrizione	Cartaceo	Informativo o Telematico	Note
1.1.	Domanda di prima iscrizione	31 (60.000)	21 (40.000)	1 - 3 - 4
1.2.	Iscrizione di modifica o domanda di deposito	10 (20.000)	8 (15.000)	2 - 3
1.3.	Iscrizione di cancellazione	0	0	3
1.4.	Domanda di esame	77 (150.000)		3 - 4
1.5.	Conferma di iscrizione	31 (60.000)		5



117

LICENZA

N. Ord.	Descrizione	Prezzo in euro	Note
2.1.	Domanda di rilascio	155 (300.000)	
2.2.	Domanda di modifica	77 (150.000)	6

CERTIFICAZIONI E VISURE

N. Ord.	Descrizione	Prezzo in euro	Note
3.1.	Certificato ordinario	5 (9.000)	7
3.2.	Certificato speciale	10 (20.000)	8
3.3.	Visura ordinaria	3 (6.000)	9
3.4.	Visura speciale	8 (15.000)	10
3.5.	Certificato di origine	5 (10.000)	

ALTRI ATTI

N. Ord.	Descrizione	Prezzo in euro	Note
4.1.	Copie di atti		11
4.1.1.	Archivio cartaceo – Diritto di richiesta	5 (10.000)	
	Archivio cartaceo – Diritto per ogni pagina	0.10 (200)	
4.1.2.	Archivio ottico – Diritto di richiesta	8 (15.000)	12
	Archivio ottico – Per ogni pagina	0.52 (1000)	
4.2.	Vidimazione, rinnovo licenze	10 (20.000)	13
4.3.	Elenchi semplici – Diritto di richiesta	10 (20.000)	14
	Elenchi semplici – Per ogni nominativo	0.10 (200)	

ALTRI ADEMPIMENTI

N. Ord.	Descrizione	Prezzo in euro	Note
5.	Autenticazione di copie di atti	3 (5.000)	

ATTI NON COMPRESI IN ALTRE VOCI

N. Ord.	Descrizione	Prezzo in euro	Note
6.	Atti non compresi nelle voci precedenti	3 (5.000)	15

NOTE

Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione delle firme di chi presenta personalmente la domanda o denuncia.

(1) Rientrano in questa voce tutte le domande di iscrizione nei Registri (escluso il Registro delle imprese), Ruoli, Albi ed Elenchi tenuti dalla Camera di Commercio, compreso l'Albo provinciale delle imprese artigiane.

Si applica, altresì, alle modifiche che comportano l'accertamento dei requisiti e per la prima iscrizione di un'azienda nell'Albo dei Vigneti, nell'Albo degli Oliveti, nell'Elenco delle Vigne.

L'importo è, inoltre, comprensivo del diritto di segreteria per la prima annotazione delle imprese artigiane individuali nel Registro delle imprese.

(2) Il diritto si applica alle modifiche che non comportano l'accertamento dei requisiti, nonché al deposito dei Brevetti e alle modifiche della consistenza dei terreni o della conduzione.

Si applica anche alle denunce a norma dell'art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che comportino accertamenti dei requisiti (es. autoriparatori, impiantisti, imprese di pulizia, ecc).

(3) Il diritto si applica anche all'Albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti (D. Lgs. n. 22/97, art. 30, comma 6, lett. d).

(4) Rientrano in questa Voce le domande di iscrizione nei Registri, Ruoli, Albi ed Elenchi che comportino il superamento di esami senza la necessità della presentazione di una ulteriore specifica istanza. È il caso di norma, della iscrizione nel Ruolo degli agenti di affari in mediazione (cfr. *Circolare MICA n. 2958/C del 8.4.1983*).

Per quanto riguarda il Registro degli Esercenti il Commercio, è necessario distinguere fra la domanda per l'ammissione agli esami e la successiva eventuale domanda per l'iscrizione nel Registro stesso. Costituendo gli stessi due motivi separati, vanno assoggettati, rispettivamente, al diritto di cui alla voce 1.4. e al diritto di cui alla voce 1.1.

(5) Il diritto si applica ai soggetti non iscritti o non annotati al Registro Imprese secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Industria.

(6) Il diritto si applica alle modifiche che comportino accertamento dei requisiti.

(7) In questa Voce sono compresi anche il rilascio ed il rinnovo delle Tessere personali di riconoscimento previste per gli iscritti in taluni Ruoli camerale (cfr. *Circ. MICA n. 3053/C del 4.12.1984*).

(8) Il diritto si applica alle attestazioni desunte da archivi non camerale, o che comportano istruttoria o ricerche esterne.

Il diritto si applica alla visura sui dati bibliografici e stato vita di marchi e brevetti.

(9) Il diritto si applica per qualsiasi visura desunta da Registri (escluso il Registro delle imprese e il Registro informatico dei protesti), Ruoli, Albi ed Elenchi, tenuti dalla Camera di Commercio.

(10) Il diritto si applica alla visura sui dati bibliografici di marchi e brevetti e alla visura SIREDI (Sistema Informativo REte Distributiva).

Riteniamo che tale nota sia riferita alla sola Voce 3.4. e non anche alla Voce 3.3., come indicato nelle note pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

(11) Il diritto si applica anche alle copie delle deliberazioni e degli altri atti camerale.

(12) Il diritto si applica alle copie desunte dall'archivio ottico dei Brevetti.

(13) Rientrano in questa Voce il rinnovo annuale della licenza di, macinazione, frangitutto.

(14) Per quanto concerne la richiesta di elenchi relativi a più Province, si deve tener presente che il pagamento del diritto di accesso deve essere applicato per ciascuna Provincia (cfr. *Circolare MICA n. 3097/C del 10.1.1986*).

(15) Rientrano in questa voce:

- il visto su fatture per l'estero;
- le dichiarazioni di congruità dei prezzi su fatture per l'estero;
- l'assegnazione del "numero meccanografico" per il commercio con l'estero;
- il rilascio delle ricevute relative alla denuncia di produzione delle uve destinate alla
- produzione dei vini d.o.c. e d.o.c.g.;
- il nulla-osta per l'esportazione occasionale di prodotti ortofrutticoli;
- le richieste di iscrizioni in Albi e Registri non tenuti dagli Enti camerale (es. Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli, tenuto dall'I.C.E.).



Tabella 13

Diritti dovuti per le imprese di pulizia

SOGGETTO	ADEMPIMENTO	DIRITTO BASE (1) (3)	CONTRIBUTO DEL 30% (2) (3)	TOTALE DA VERSARE (3)	NOTE
Società di capitali	Iscrizione	145 / 119	43 / 36	188 / 155	
Società di capitali	Inizio attività	18 / 13	43 / 36	61 / 49	
Società di capitali	Aggiunta attività pulizia	18 / 13	43 / 36	61 / 49	
Società di capitali	Inserimento/modifica fascia	18 / 13	43 / 36	61 / 49	4
Società di capitali	Var.ne preposizione tecnica	18 / 13	===	18 / 13	
SNC - SAS	Iscrizione	129 / 93	39 / 28	168 / 121	
SNC - SAS	Inizio attività	18 / 13	39 / 28	57 / 41	
SNC - SAS	Aggiunta attività pulizia	18 / 13	39 / 28	57 / 41	
SNC - SAS	Inserimento/modifica fascia	18 / 13	39 / 28	57 / 41	4
SNC - SAS	Var.ne preposizione tecnica	18 / 13	===	18 / 13	
Cooperativa sociale	Iscrizione	72 / 59	22 / 18	94 / 77	
Cooperativa sociale	Inizio attività	18 / 13	22 / 18	40 / 31	
Cooperativa sociale	Aggiunta attività pulizia	18 / 13	22 / 18	40 / 31	
Cooperativa sociale	Inserimento/modifica fascia	18 / 13	22 / 18	40 / 31	4
Cooperativa sociale	Var.ne preposizione tecnica	18 / 13	===	18 / 13	
Impresa individuale	Iscrizione	28 / 21	9 / 6	37 / 27	
Impresa individuale	Aggiunta attività pulizia	18 / 13	9 / 6	27 / 20	
Impresa individuale	Inserimento/modifica fascia	18 / 13	9 / 6	27 / 20	4
Impresa individuale	Var.ne preposizione tecnica	18 / 13	===	18 / 13	
Impresa artigiana	Iscrizione	31	9	40	
Impresa artigiana	Aggiunta attività pulizia	10	9	19	
Impresa artigiana	Inserimento/modifica fascia	10	9	19	4

NOTE

(1) Il diritto base è il diritto dovuto in base alla Tabella 12 dei diritti di segreteria di cui al D.M. 22 dicembre 1997, poi modificata dai DD.MM. 15 maggio 2001 e 30 ottobre 2001; solo nel caso di impresa artigiana si fa riferimento alla Tabella 13, del medesimo decreto.

(2) Il Contributo del 30% è stato previsto dall'art. 8 del D.M. 274/1997, in attuazione del disposto di cui all'art. 1, c. 2, lett. c) della L. 82/94.

(3) Il primo importo si riferisce alla presentazione delle denunce su supporto cartaceo, il secondo alla presentazione su supporto informatico.

(4) Il pagamento del contributo per l'inserimento o modifica fascia è previsto dalla Circ. n. 3420/C del 22 settembre 1997 nel caso in cui queste sia presentate in forma autonoma rispetto alla denuncia di inizio attività.



Tabella 14

Denuncia all'albo delle imprese artigiane con relativo luogo di presentazione



120

REGIONE	LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ABRUZZO (L.R. 31/07/1996 n. 60)	Al Comune nel quale ha sede l'impresa e alla Segreteria della CPA, anche per il tramite degli sportelli polifunzionali istituiti nella Provincia. L'istruttoria spetta ai Comuni.
BASILICATA (LL.RR. 01/08/198 n. 27; 16/08/1994 n. 34)	Al Comune ove ha sede l'impresa, in duplice copia, di cui una viene trasmessa subito alla CPA e l'altra, completa di istruttoria, viene inviata entro 30 giorni.
CALABRIA (LL.RR. 25/11/1989 n. 8; 26/02/2002 n. 11)	Alla CPA ove ha sede l'impresa. L'istruttoria viene svolta dal Comune ove ha sede l'impresa.
CAMPANIA (L.R. 08/02/1987 n. 11)	Al Comune ove ha sede l'impresa, in duplice copia, di cui una viene subito trasmessa alla CPA e l'altra, completa di istruttoria, viene inviata entro 20 giorni.
EMILIA-ROMAGNA (L.R. 29.10.2001 n. 32)	Alla Camera di Commercio, anche per via telematica o su supporto informatico.
FRIULI-VENEZIA GIULIA (LL.RR. 24/02/1970 n. 6; 27/04/1982, n. 29; 27/08/1992 n. 22)	Direttamente alla CPA o spedita o per il tramite del Comune di residenza o per il tramite dell'organizzazione sindacale di categoria.
LAZIO (L.R. 01/09/1999 n. 17)	Al Comune dove l'impresa svolge la propria attività. La domanda viene trasmessa alla CPA entro e non oltre 20 giorni dalla data di presentazione.
LIGURIA (LL.RR. 28/08/1989 n. 41; 20/04/1995 n. 30)	Alla CPA. Entro 10 giorni la CPA invia copia al Comune, per l'istruttoria.
LOMBARDIA (L.R. 16/12/1989 n. 73)	Alla Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato della Provincia o circondario nel quale l'impresa ha sede.
MARCHE (LL.RR. 28/03/1988 n. 6; 19/06/2001 n. 13)	Va presentata in duplice copia, al Comune ove ha sede l'impresa. Una copia, completa di istruttoria, viene inviata alla CPA.
MOLISE (L.R. 24/06/2000 n. 32)	Alla CPA presso la Camera di Commercio della Provincia ove ha sede l'impresa

2. Le attività “strumentali e accessorie”

La Legge Quadro per l'Artigianato prende in considerazione, come si è già detto, l'impresa artigiana, definendola anche in base al suo scopo prevalente, che è “...lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi” e distinguendola rispetto alle attività agricole, di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di quest'ultime e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. La norma però è chiara nell'ammettere che lo svolgimento (saltuario o continuativo) delle attività citate, se si pone in un rapporto strumentale e accessorio rispetto all'attività principale, risulta pienamente compatibile con il riconoscimento e il mantenimento della qualifica artigiana dell'impresa.

In tal senso, le caratteristiche di strumentale e accessorio sono riconducibili al concetto più ampio di connessione funzionale dell'attività complementare rispetto all'esercizio dell'attività principale.

Le attività che possono avere tali caratteristiche sono: le attività agricole e di allevamento e le attività connesse di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, quelle pescherecce e di itticultura, la piccola pesca costiera artigiana e le attività connesse di trasformazione e confezionamento dei prodotti ittici, le attività di intermediazione nella circolazione dei beni e le attività ausiliarie di quest'ultime, le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la ristorazione, le attività professionali turistiche e le prestazioni di servizi commerciali.

Tra le attività ausiliarie di intermediazione nella circolazione dei beni troviamo gli agenti e rappresentanti di commercio, agenti aerei, marittimi, agenti delle librerie di stazione, mediatori, propagandisti e procacciatori di affari, commissionari di commercio, titolari di istituti di informazione.

L'art. 5 della Legge Quadro per l'artigianato prevede che “per la vendita nei locali di produzione, o a essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio connessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma, le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla L. 426/71, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali”. Questo comma è stato implicitamente sostituito dall'art. 4 c. 2, lett. f, del D.Lgs. 114 sopra richiamato, che recita: “Il seguente decreto non si applica: ... f) agli artigiani iscritti all'albo di cui all'art. 5, c. 1, della L. 443/85, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione di un servizio”.

Le “prestazioni di servizi commerciali” sono attività che rientrano, in senso ampio, nel settore terziario, dove sono anche i cosiddetti “servizi professionali di impresa”, definiti anche del terziario avanzato, e classificati, a livello comunitario, in sette grandi categorie – business services – che corrispondono alle attività di:

a) consulenza, management e gestione imprenditoriale, contabilità, revisione con-





tabile e di certificazione, servizi amministrativi; b) ispezione, controllo e certificazione, servizi tecnici legati al processo produttivo; c) informatica, informazione e comunicazione; d) studio e ricerca operativa ed applicata; e) selezione, collocamento e formazione del personale; f) studi di mercato, pubblicità, promozione commerciale, marketing; g) servizi operativi come manutenzione, sorveglianza e sicurezza.

Sono state individuate altre attività da includere nel terziario avanzato: intermediazione finanziaria, assicurativa, immobiliare, e, inoltre, servizi di istruzione privata, sanitari, di assistenza, nonché ambientali.

Molti di questi servizi, tuttavia, fanno parte delle cosiddette “professioni non regolamentate” o “emergenti”, ancora in attesa di un riconoscimento giuridico. Sulla base di uno studio del CNEL²⁸, tali professioni vengono individuate per settore:

- settore della “comunicazione di impresa”: pubblicitari, relazioni pubbliche, marketing, comunicazione visiva;
- settore “servizi all’impresa”: disegno industriale, marketing, management, traduzione e interpretariato, direzione aziendale e commerciale;
- settore “socio-sanitario”: pedagogisti, igienisti dentali, osteopati, podologi, ortottisti, masso-fisioterapisti, ergonomi, chinesologi, consulenti familiari;
- settore della “comunicazione”: illustratori, grafologi, fotografi professionisti, tele-cine-operatori;
- settore delle “arti, scienze e tecniche”: urbanisti, stenotipisti, acustici, amministratori immobiliari, zoonomi, enologi.

²⁸ Rapporto di monitoraggio 27 maggio 1996.



CAPITOLO 4

LO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE



1. La semplificazione amministrativa

Lo sportello unico per le attività produttive rientra nel processo di semplificazione delle procedure amministrative, con l'obiettivo di ridurre il carico burocratico che grava sul settore privato e sulle imprese e di porsi al passo con gli altri Paesi europei. Lo sportello unico, assieme agli altri strumenti di semplificazione amministrativa, tra cui l'autocertificazione e la conferenza di servizi²⁹, snellisce i rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese e si inserisce nell'intervento di riforma orientata al federalismo, iniziata con la L. n. 59/97³⁰ che si basa sul principio di sussidiarietà e trasferisce le funzioni dal centro alle autonomie locali. Il D.Lgs. 112/98³¹, in base alle indicazioni fornite dalla L. 59/97, in materia di industria, ha provveduto ad attribuire ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e servizi³², incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

²⁹ Il cui svolgimento è ridefinito dalla legge di semplificazione 1999: L. 24 novembre 2000, n. 340 (*"Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi"*).

³⁰ L. 15 marzo 1997, n. 59 (*"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"*).

³¹ D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (*"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*).

³² Circ. della Regione Veneto del 31 luglio 2001, n. 16 (*"Sportello Unico per le attività produttive (art. 2 e 5 del D.P.R. n. 447/98), indirizzi in materia urbanistica"*): Omissis...

1.1 Localizzazione.

Per localizzazione si intende l'individuazione delle aree destinate all'insediamento degli impianti produttivi di beni e servizi. Tale localizzazione di aree deve seguire il procedimento previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 447/98;

1.2 Realizzazione.

Per realizzazione si intende l'attività di costruzione di nuovi impianti con conseguente zonizzazione dell'area relativa al nuovo impianto. Si intendono compresi in tale categoria gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione in quanto comportano di fatto la creazione di un nuovo insediamento. Tuttavia si segnala che, poiché si determina una significativa variazione sul territorio, è opportuno che tale intervento sia inserito in un contesto di programmazione generale e che le aree siano previamente individuate secondo la procedura prevista dall'art. 2 del D.P.R. 447/98. Se non è stata adottata la variante prevista dall'art. 2, la domanda di realizzazione di un nuovo impianto può essere accolta, solo se ne ricorrono tutti i presupposti, secondo la procedura prevista dall'art. 5 del D.P.R. 447/98, con conseguente nuova zonizzazione;

1.3 Ristrutturazione.

Per ristrutturazione si intendono le modifiche degli impianti che mantengono la medesima destinazione produttiva ricomprese nell'ambito degli interventi di cui all'art. 31, comma 1, lett. d) della L. 5 agosto 1978, n. 457;

L'art. 20 della L. 59/97 ha previsto l'emanazione di una legge annuale di semplificazione che operi mediante meccanismi di delegificazione³³, attraverso regolamenti, che si adattano meglio alla semplificazione, riguardanti vari aspetti dell'organizzazione e dell'attività amministrativa.

In questo quadro normativo si inserisce il D.P.R. 447/98, modificato e integrato dal D.P.R. 440/00, regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi.

Il rapporto tra i regolamenti di delegificazione e la competenza regionale, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 3/2001, con la quale si è giunti alla riforma del Titolo V della Costituzione, è stato risolto dalla Corte Costituzionale³⁴, la quale ha chiarito che: "fermo restando il consueto rapporto fra legislazione regionale e principi fondamentali desumibili dalle leggi statali, l'emanazione dei regolamenti statali di delegificazione, riguardanti eventualmente ambiti materiali di competenza regionale, non ha alcun effetto abrogativo né invalidante sulle leggi regionali in vigore, sia emanate in attuazione dei principi di semplificazione, sia semplicemente preesistenti, né produce effetti di vincolo per i legislatori regionali. Le norme regolamentari vanno semplicemente a sostituire, *in parte qua*, le norme legislative statali di dettaglio che già risultassero applicabili, a titolo suppletivo e cedevole, in assenza di corrispondente disciplina regionale".

Il D.Lgs. 112/98, conferendo ai comuni le funzioni amministrative relative alla localizzazione, realizzazione e ampliamento di impianti produttivi di beni e servizi, affida³⁵ l'intero procedimento a un'unica struttura, dotata di uno sportello unico per le attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti inclusi nei procedimenti previsti dal D.P.R. 447/98 e s.m.i. Se i comu-

1.4 Ampliamento.

Per ampliamento si intende l'aumento della precedente dimensione dell'attività in atto sino al limite massimo del raddoppio dell'esistente superficie coperta e/o volume. Si ritiene infatti che una quantità superiore configurerebbe nella sostanza una nuova realizzazione, conformemente ad una prassi interpretativa ormai consolidata seguita nell'applicazione dell'art. 126 della legge regionale 26 giugno 1985, n. 61, come modificato dalla L. R. 5 marzo 1987, n. 11 e s.m.i.;

1.5 Cessazione/Riattivazione.

Mentre la cessazione si riferisce ad attività produttive esistenti, la riattivazione si riferisce all'avvio della medesima attività prima esistente e ora dismessa;

1.6 Riconversione.

Per riconversione si intende il mutamento del ciclo merceologico dell'attività produttiva. La fattispecie presuppone la preesistenza di un'attività e, pertanto, la riconversione non è un intervento cumulabile con la cessazione o la riattivazione;

1.7 Opere interne.

Per opere interne si intendono le attività edilizie aventi ad oggetto lo stabile in cui è insediata una determinata attività produttiva, senza che tali opere configurino gli estremi della ristrutturazione.

Omissis...

³³ Ai sensi dell'art. 17, c. 2, della L. 400 del 1988.

³⁴ Sentenza della Corte Costituzionale n. 376 del 23 luglio 2002.

³⁵ D.Lgs. 112/98, artt. 23 e 24.



ni aderiscono a un Patto Territoriale o sottoscrivono un Patto d'Area, la struttura unica di riferimento può coincidere con il soggetto responsabile del Patto Territoriale o con il responsabile unico del Contratto d'Area.

Il D.P.R. 440/00 specifica meglio che tra gli impianti di produzione di beni e servizi rientrano anche le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni³⁶.

Lo sportello unico ha funzione autorizzativa, rilasciando all'imprenditore il provvedimento finale, e informativa, fornendo notizie sullo stato di avanzamento del procedimento. Inoltre offre notizie sul sistema produttivo locale, sulle agevolazioni pubbliche e sui servizi di assistenza disponibili, la possibilità di utilizzo di banche dati economiche, ecc., oltre alle informazioni che riguardano le norme di tutela del lavoratore, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Secondo l'articolo 4 del D.P.R. 447/98³⁷, vi è l'obbligo di presentare tutte le domande in materia di impianti produttivi di beni e servizi allo sportello e risultano inefficaci gli atti compiuti dalle varie amministrazioni, se formati ed emanati al di fuori del procedimento unico.

Tuttavia, data la difficoltà dell'istituzione degli sportelli unici, l'articolo 4 nel sottolineare l'inefficacia degli atti autorizzatori rilasciati da amministrazioni diverse da quella responsabile del procedimento, salva l'attività svolta dalle amministrazioni, su richiesta dell'impresa, facendo rientrare gli endoprocedimenti all'interno del procedimento unico che fa capo allo sportello.

L'attuazione delle norme vigenti in materia costituisce obbligo non solamente per i Comuni ma anche per tutte le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento dello sportello unico. La mancata attuazione delle disposizioni, oltre che sotto il profilo delle eventuali diverse responsabilità, ha conseguenze anche sotto il profilo della legittimità dell'atto, dal momento che la nuova normativa costituisce parametro di legittimità dell'azione amministrativa³⁸.

³⁶ D.P.R. 440/00, art.1, c. 1-bis.

Si sottolinea che tale elencazione è di tipo esemplificativo e non tassativo. Risulta rilevante la competenza dello sportello a gestire i procedimenti che riguardano gli impianti relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi.

³⁷ Art.4, c. 2 bis, D.P.R. 440/00: "ove sia già operante lo sportello unico, le domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del procedimento unico. In ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate relative a procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alla struttura responsabile del procedimento, allegando gli atti istruttori già compiuti e dandone comunicazione al richiedente".

³⁸ D.G.R. della Liguria del 1 marzo 2000, n. 272 (*Modalità e criteri per la promozione e il coordinamento delle strutture degli sportelli unici per le imprese ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 1999*. Circ. 8-7-1999 n. DAGL1.3.1/43647 (*Criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportello unico per le attività produttive*).



2. I compiti della Regione e della Provincia

La Regione e la Provincia svolgono un ruolo di stimolo, coordinamento e indirizzo, offrendo servizi e assistenza alle imprese, come la raccolta e la diffusione delle informazioni³⁹, la disciplina delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate⁴⁰, la definizione dei criteri per l'individuazione degli impianti a struttura semplice⁴¹.

"Omissis..."

h) efficacia della normativa.

Dal 27 maggio 1999, termine individuato dall'art. 3, comma 4, del regolamento n. 447 del 1998, anche nei casi in cui non sia operativo lo sportello unico, devono essere applicate le procedure previste dal regolamento stesso.

Omissis..."

Sentenza TAR Campania del 13 dicembre 2001 – Sezione II Salerno

"Omissis..."

Il D.P.R. 447/1998 attribuisce specifiche competenze ai Comuni in tema di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione – tra l'altro – per la realizzazione di impianti produttivi rispetto alle quali non può non applicarsi la più generale normativa di cui all'art. 2 L. 241/1990, secondo la quale la P.A. ha un preciso dovere di concludere con un provvedimento espresso il procedimento obbligatoriamente conseguente ad una istanza, senza poter in contrario invocare sue carenze organizzative.

Pertanto, in assenza di qualsivoglia pronuncia da parte del Comune, pur dopo notifica di formale diffida, deve concludersi che, nella fattispecie in esame, si è verificata appunto una situazione di illegittima omissione a provvedere sull'istanza presentata dalla ricorrente, ragion per cui in questa sede va fatta declaratoria dell'obbligo del Comune di adottare in proposito un provvedimento espresso e motivato nel termine di gg. 30 dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

Omissis..."

³⁹ Art. 23, D.Lgs. 112/98, c. 2:

"Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo".

⁴⁰ Art. 26, D.Lgs. 112/98:

"1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte dei soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.

2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati".

⁴¹ Circ. 8-7-1999 n. DAGL 1.3.1/43647 (*Criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportello unico per le attività produttive*).

"Omissis..."

c) il ruolo delle Regioni e delle Province.



Dall'analisi delle leggi regionali di attuazione del D.Lgs. 112/98 e da quelle di riordino delle autonomie locali, risulta che le regioni agiscono, anche col supporto delle province, come centro di "direzione e coordinamento" di un sistema di "servizi allo sviluppo" con l'apporto dei comuni e comunità montane, i quali, con le camere di commercio, gli enti pubblici, le associazioni di categoria, consorzi, ecc. agiscono in qualità di partner nell'offerta dei servizi alle imprese.

Secondo un programma pluriennale per la promozione e il coordinamento degli SUAP della Regione Lombardia, emergono quali siano le esigenze e le aspettative dei Comuni riguardo alle azioni che deve compiere la Regione⁴². In particolare si deve mirare alla semplificazione della normativa e delle procedure, all'attività di supporto metodologico, all'attività di formazione, al sostegno finanziario per la costruzione dello Sportello Unico, all'attività di coordinamento tra i soggetti coinvolti nel procedimento unico e al sostegno alla realizzazione del marketing territoriale.

Dalla deliberazione della Giunta Regionale della Liguria emerge la necessità di aderire ad accordi⁴³ finalizzati alla definizione di forme di collaborazione tra Regione, Comuni o altri soggetti titolari dello Sportello unico e le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nella procedura di rilascio di provvedimento conclusivo.

3. Il procedimento unico

Il D.P.R. 447/98, successivamente modificato e integrato dal D.P.R. 440/00, prevede la semplificazione del rilascio del "provvedimento finale" come il *proce-*

Alle regioni è attribuita dall'art. 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998 un'importante funzione nell'assistenza alle imprese, oltre alla funzione loro propria di stimolo e coordinamento delle amministrazioni e degli enti da esse vigilati. È di estrema importanza, per agevolare l'avvio degli sportelli unici e l'applicazione delle procedure semplificate, che le regioni si attivino anche nello svolgimento delle ulteriori funzioni loro attribuite:

- l'individuazione, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, degli "impianti a struttura semplice", per i quali il termine di conclusione del procedimento è abbreviato;
- la disciplina delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, che esonerano le imprese ivi localizzate dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi presenti.

Le regioni possono inoltre promuovere ed incentivare l'esercizio delle funzioni associate in materia. Analogamente le province possono svolgere un ruolo fondamentale di stimolo e di impulso, soprattutto quando le regioni affidano ad esse, sulla base di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, compiti di coordinamento e di miglioramento dei servizi e di assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali.

Omissis..."

⁴² D.G.R. della Lombardia, n.VII\475 del 26.3.2002 (*Programma pluriennale per la promozione ed il coordinamento degli sportelli unici per le imprese della Regione Lombardia*).

⁴³ D.G.R. della Liguria del 26 ottobre 2001, n. 1230 (*Procedimenti regionali ricompresi nelle procedure dello Sportello Unico e proposta di accordo per la collaborazione tra Regione e Comuni o altri soggetti titolari di Sportello Unico per le imprese di cui alla L.R. 24 marzo 1999, n. 9*).





*dimento semplificato*⁴⁴ e il *procedimento mediante autocertificazione*⁴⁵. Inoltre, ancor prima che il procedimento unico sia attivato, esiste la possibilità per l'imprenditore di chiedere alla struttura di pronunciarsi, entro novanta giorni, sulla conformità dei progetti preliminari presentati ai vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che la definizione del successivo procedimento autorizzatorio sia pregiudicata⁴⁶.

Il *procedimento semplificato* descritto nel Capo II del D.P.R. 440/00, prevede all'art. 4 "il procedimento mediante conferenza dei servizi" e all'art. 5 "il progetto comportante la variazione urbanistica".

Il *procedimento mediante conferenza dei servizi* è obbligatorio per gli impianti e i depositi di cui all'art. 27⁴⁷ del D.Lgs. 112/98, e cioè per:

- gli impianti nei quali sono utilizzati materiali nucleari;
- gli impianti di produzione di materiale d'armamento;
- i depositi costieri;
- gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali;
- gli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti.

Nonché quelli per i quali la normativa comunitaria preveda la necessità di un'apposita autorizzazione⁴⁸.

Per l'imprenditore che intenda avvalersi di tale procedimento, l'art. 4, c. 1, dispone che:

"...il procedimento è unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda alla struttura, la quale adotta direttamente, ovvero chiede alle amministrazioni di settore o a quelle di cui intende avvalersi, ai sensi dell'art. 24, c. 4, del D.Lgs. 112/98, gli atti istruttori e i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti. Le amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della docu-

⁴⁴ D.P.R. 440/00, Capo II.

⁴⁵ D.P.R. 440/00, Capo III.

⁴⁶ Circ. 8-7-1999 n. DAGL1.3.1/43647 (*Criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di Sportello Unico per le attività produttive*).

"Omissis...."

b) *il responsabile unico del procedimento*.

Il responsabile unico del procedimento ha nei confronti delle altre amministrazioni ed enti pubblici:

... il potere di convocare la conferenza dei servizi, anche a prescindere dalla richiesta dell'impresa, anche ai fini dei pareri preventivi da rendere ai sensi dell'art. 3, comma 3.

Omissis..."

⁴⁷ Art. 27, D.Lgs. 112/98:

"1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25."

⁴⁸ Art. 6, c. 1, D.P.R. 447/98 e s.m.i.

mentazione”.⁴⁹ “Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centoventi giorni, fatta salva la facoltà di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a sessanta giorni”⁵⁰.

La Corte Costituzionale conferma quanto detto nell’art. 4, c. 1 del D.P.R. 440/00, sottolineando che il provvedimento conclusivo è unico titolo per la realizzazione dell’intervento richiesto.⁵¹

Prima di avviare il procedimento, lo sportello effettua, a vantaggio dell’imprenditore, una verifica preliminare, al fine di accertare la completezza della documentazione⁵². L’ufficio può comunque riservarsi di richiedere ulteriore documentazione necessaria allo svolgimento della stessa istruttoria.

“Il procedimento si conclude nel termine di cinque mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si conclude nel termine di nove mesi”.⁵³



⁴⁹ Ciò può accadere anche entro un periodo di tempo minore, specificandolo in una convenzione o protocollo di intesa con gli Enti terzi.

⁵⁰ Art 4, c. 1-bis.

Art. 4, c. 1-ter, D.P.R. 440/00. Tuttavia, qualora l’amministrazione competente per la valutazione di impatto ambientale rilevi l’incompletezza della documentazione trasmessa, può richiederne, per una sola volta, l’integrazione alla struttura, entro trenta giorni. In tale caso il termine riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.

⁵¹ Sentenza della Corte Cost. n. 376 del 23 luglio 2002

Omissis...

“Quello che la legge configura è una sorta di “procedimento di procedimenti”, cioè un iter procedimentale unico in cui confluiscono e si coordinano gli atti e gli adempimenti, facenti capo a diverse competenze, richiesti dalle norme in vigore perché l’insediamento produttivo possa legittimamente essere realizzato. In questo senso, quelli che erano, in precedenza, autonomi provvedimenti, ciascuno dei quali veniva adottato sulla base di un procedimento a sé stante, diventano “atti istruttori” al fine dell’adozione dell’unico provvedimento conclusivo, titolo per la realizzazione dell’intervento richiesto (cfr. art. 4, c. 1, del D.P.R. 447/98, come modificato dall’art. 1 del D.P.R. 440/00). Ciò non significa però che vengano meno le distinte competenze e le distinte responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti: tanto è vero che, nel cosiddetto “procedimento semplificato”, ove una delle amministrazioni chiamate a decidere si pronuncia negativamente, “il procedimento si intende concluso”, salva la possibilità per l’interessato di chiedere la convocazione di “una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa” (art. 4, c. 2, del D.P.R. 447/98, come modificato dall’art. 1 del D.P.R. 440/00).

In ogni caso, la configurazione delle competenze in questa materia risulta dai citati articoli da 23 a 27 del D.Lgs. 112/98. La disposizione in questa sede impugnata (*art. 27-bis*) ha lo scopo e la portata, assai più modesti, di prevedere che ciascuna delle diverse amministrazioni competenti adotti, nella propria autonomia, le misure organizzative necessarie perché le attività ad essa demandate siano svolte nel modo più rapido, così da coordinare i termini stabiliti per ciascuna di tali attività con i termini previsti per il compimento del procedimento unico di cui all’art. 25, c. 1, del medesimo D.Lgs. 112/98. Un’esigenza di coordinamento, questa, che si correla naturalmente con l’intento unificante e semplificante che sta a base della scelta del legislatore”.

Omissis...

⁵² D.G.R. del Piemonte del 15 ottobre 2001, n. 29 – 4134 (*Sportello unico per le attività produttive. Adozione delle indicazioni applicative dei D.P.R. 447/98 e D.P.R. 440/2000*).

⁵³ Art. 4, c. 7, D.P.R. 440/00. “...Per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas sottoposte alle procedure di inchiesta pubblica di cui all’allegato IV del decreto del D.P.C.M. del 27 dicembre 1988 il procedimento si conclude nel termine di dodici mesi”.



L'art. 4, c. 2-bis, dispone che: "Ove sia già operante lo sportello unico, le domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del procedimento unico. In ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate, relative a procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alla struttura responsabile del procedimento, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente". La domanda protocollata è assegnata al responsabile del procedimento, immessa nell'archivio informatico e affissa all'albo pretorio⁵⁴.

Alla luce dell'art. 27-bis del D.Lgs 112/98 "Le amministrazioni, gli enti e le autorità competenti a svolgere, ai sensi degli artt. 23-27, attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'art. 20, c. 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento".

Il procedimento unico può coinvolgere una o più amministrazioni, gli Enti terzi, preposti al rilascio di atti autorizzatori, pareri, nulla osta, atti di consenso, anche a contenuto negativo. Affinché vengano rispettati i tempi previsti dal regolamento e per semplificare i vari atti istruttori, sarebbe opportuno stipulare con gli Enti terzi convenzioni o protocolli d'intesa, per tentare di superare le criticità riscontrate nel rapporto con questi ultimi quali: l'interazione tra la normativa di riferimento nazionale e quella regionale; il raccordo sulla tempistica degli endoprocedimenti; l'individuazione delle procedure e delle competenze; l'informatizzazione del procedimento e la condivisione delle banche dati; difficoltà nella collaborazione tra enti diversi e scarsa propensione ai cambiamenti; la difficile suddivisione degli oneri finanziari di costituzione e di gestione.

Certamente l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, di cui le amministrazioni dovranno presto dotarsi, potrà garantire al procedimento unico uno svolgimento con modalità più snelle nei tempi previsti⁵⁵.

⁵⁴ Art. 3, c. 2, D.P.R. 447/98 e s.m.i.

⁵⁵ Da un'indagine commissionata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nell'ambito del Progetto Code, e svolta dall'ISPO (Istituto Studi della Pubblica Opinione) con l'obiettivo di individuare le aspettative dei cittadini sull'"Ufficio pubblico ideale" (aprile-maggio 2002), è emersa l'esigenza di un "centro di prima informazione" specialmente nel caso di procedimenti complessi.

Il responsabile del procedimento, raccolte tutte le autorizzazioni e i consensi necessari, conclude il procedimento unico con un atto finale espresso, il provvedimento finale⁵⁶.

Se entro il termine di novanta giorni (120+60 in caso di V.I.A.), una delle amministrazioni esprime una pronuncia negativa, il procedimento si conclude con il rigetto dell'istanza, che deve essere formulato e motivato dal responsabile del procedimento e trasmesso all'impresa richiedente entro tre giorni.

L'impresa, a sua volta, entro il termine di venti giorni dalla ricezione del rigetto, può chiedere alla struttura unica che venga convocata una conferenza di servizi, al fine di ottenere un pronunciamento positivo.

In caso di mancata pronuncia da parte di una amministrazione, decorsi i novanta giorni (120+60 in caso di V.I.A.), il responsabile del procedimento, convoca, entro cinque giorni, una conferenza di servizi.

La convocazione della *conferenza di servizi* è resa pubblica⁵⁷ affinché i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dall'attuazione del progetto, abbiano modo di presentare osservazioni, oltre che di partecipare alla conferenza stessa⁵⁸.

Il giudizio di ammissibilità di questi soggetti sarà espresso dal responsabile del procedimento, al quale compete la valutazione del materiale da sottoporre in sede di conferenza di servizi.

La conferenza di servizi "procede all'istruttoria del progetto, ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari. La conferenza, altresì, fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile con il rispetto dei termini di cui al comma 7"⁵⁹.

"Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni presentate dai soggetti portatori di interessi, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al richiedente..."⁶⁰.

In caso di presentazione di progetto in contrasto con lo strumento urbanistico, o che richieda la sua variazione, si ricade nella condizione dettata dall'art. 5 del D.P.R.440/00, "*progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici*", in virtù del quale "...il responsabile del procedimento rigetta l'istanza. Tuttavia allorché il

⁵⁶ Art. 4, c. 6, D.P.R. 447/98 e s.m.i.: "...il verbale...tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al richiedente...".

⁵⁷ Art. 4, c. 4, D.P.R.440/00.

⁵⁸ Art. 6, c. 13, D.P.R.440/00.

⁵⁹ Art. 4, c. 5, D.P.R.440/00.

⁶⁰ Art. 4, c. 6, D.P.R.440/00.





progetto sia conforme alle norme ambientali, sanitarie e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti⁶¹ in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi... – disciplinata dall'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i. – ... per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale".⁶²

“Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge n. 1150/42⁶³, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale...⁶⁴” (approvazione della variante).

Il motivato dissenso espresso dalla Regione in sede di conferenza di servizi, comporta l'esito negativo della proposta di variante, impedendone l'approvazione in consiglio comunale. Infatti, la Corte Costituzionale con sentenza n. 206 del 26 giugno 2001, pronunciata a seguito di un ricorso promosso dalla Regione Veneto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, c. 2, lett. g del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, nella parte in cui prevede che “ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso della Regione”.

L'applicazione del *procedimento mediante autocertificazione*⁶⁵, riguarda gli impianti diversi da quelli elencati nell'art. 27 del D.Lgs. 112/98. Affinché sia possibile utilizzare tale procedimento occorre inoltre che non si tratti di impianti per i quali la normativa comunitaria preveda apposita autorizzazione; che l'impresa disponga di autocertificazioni redatte da professionisti che dichiarino la confor-

⁶¹ Circ. Regione Veneto del 31 luglio 2001, n. 16 (“Sportello Unico per le attività produttive (art. 2 e 5 del D.P.R. n. 447/98), indirizzi in materia urbanistica”)

“...È opportuno anche precisare il significato dell'espressione aree “insufficienti rispetto al progetto presentato” contenuta nel comma 2, dell'art. 5, del D.P.R. n. 447/1998.

Si ritiene che, con l'espressione anzidetta, il regolamento statale intenda riferirsi alle situazioni in cui non sia possibile per un'impresa insediarsi in un determinato Comune perché mancano del tutto aree a destinazione produttiva, o perché queste non consentono quel determinato tipo di insediamento a causa della insufficiente dimensione, o comunque per la presenza di parametri, limitazioni, indici che producono un effetto impeditivo di carattere equivalente; vi è infine insufficienza di aree anche nelle ipotesi in cui le aree a destinazione produttiva siano inadeguate da un punto di vista qualitativo (es. attività che richiedono particolari infrastrutture; rimessaggio di cantieri navali che richiedono il facile accesso al mare; la necessità, per il tipo di attività, della vicinanza di strutture ferroviarie ecc.)...”.

⁶² Art. 5, c. 1, D.P.R. 440/00.

⁶³ L. 17 agosto 1942, n. 1150 – Legge urbanistica.

⁶⁴ Art. 5, c. 2, D.P.R. 440/00.

⁶⁵ D.P.R. 440/00, Capo III.

mità del progetto alle norme vigenti in materia di urbanistica, di sicurezza degli impianti, sanitaria e ambientale.

La struttura unica immette la domanda nell'archivio informatico, la trasmette, anche in via informatica, con la documentazione allegata, alla Regione, agli altri Comuni interessati e ai soggetti pubblici competenti per le varie verifiche da compiere e richiede al Comune territorialmente competente il rilascio della concessione edilizia, quando necessaria⁶⁶.

Secondo l'art. 6 c. 13 del D.P.R. 440/00 entro venti giorni dalla pubblicazione della domanda, l'interessato, al quale possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, può esprimere la propria opinione con memorie e osservazioni o può chiedere la convocazione di una riunione⁶⁷. Se la riunione viene convocata, il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso per non più di venti giorni⁶⁸.

Il responsabile del procedimento può convocare l'impresa per un'audizione in contraddittorio, della quale viene redatto un verbale⁶⁹.

Il comma 8 fissa il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento, quarantacinque in caso di impianti a struttura semplice. Entro lo stesso termine si intende compreso il rilascio della concessione edilizia⁷⁰.

Decorsi inutilmente i tempi, il progetto si intende autorizzato, conformemente alle autocertificazioni trasmesse, a condizione che venga rilasciata, se prevista, la concessione edilizia⁷¹.



⁶⁶ Art. 6, c. 1, D.P.R. 440/00.

⁶⁷ Art. 6, c. 13, D.P.R. 440/00: "I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dall'avvenuta pubblicità di cui al comma 2, memorie o osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipino anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, la struttura".

⁶⁸ Art. 6, c. 14, D.P.R. 440/00. "La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, il termine di cui al comma 8".

⁶⁹ Art. 6, c. 4, D.P.R. 440/00: "Ove occorranò chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, il responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale".

⁷⁰ Art. 6, c. 8, D.P.R. 440/00: "Il procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3,4, 5, e 6, è concluso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura. Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o con il diniego della concessione edilizia".

⁷¹ Art. 6, c. 10, D.P.R. 440/00: "Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente".

Nel caso in cui il responsabile del procedimento rilevi la falsità di qualche autocertificazione, ne fa denuncia immediatamente alla competente procura della Repubblica⁷².

Se successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, si accerti la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, il responsabile della struttura ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa, trasmettendone gli atti alla procura della Repubblica⁷³.

Il comma 6 prevede che "... nel caso di *impianti a struttura semplice*⁷⁴, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione".

L'art. 7 dispone le modalità per "l'accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale"⁷⁵.

Con l'art. 9 del D.P.R. 440/00, si definisce la *procedura di collaudo*. Quando previsto, le strutture e gli impianti devono essere collaudati da professionisti o altri soggetti abilitati⁷⁶.

⁷² Art. 6, c. 7, D.P.R. 440/00: "Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisa la falsità di alcuna delle autocertificazioni, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati".

⁷³ Art. 6, c. 11, D.P.R. 440/00: "Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile della struttura individuato ai sensi degli articoli 107xiv, comma 3 e 109xv, comma 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato".

⁷⁴ Alcune Regioni e le Province Autonome sono in ritardo nell'individuare i criteri che definiscono gli "impianti a struttura semplice". Le Regioni che hanno deliberato in materia sono rimaste a livello generale e hanno escluso gli impianti soggetti alla valutazione di impatto ambientale, quelli soggetti alla disciplina sulla qualità dell'aria, gli impianti a rischio di incidenti rilevanti e quelli che rientrano negli elenchi delle industrie insalubri.

⁷⁵ Art. 7, D.P.R. 440/00 comma 1: "La struttura accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'articolo 6, comma 1. Successivamente la struttura e le altre amministrazioni di cui intenda avvalersi verificano la conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonché la insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con l'impianto".
comma 2: "La verifica da parte degli enti di cui al comma 1, riguarda fra l'altro: a) la prevenzione degli incendi; b) la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose; c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione; d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL; e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro; f) le emissioni inquinanti in atmosfera; g) le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente; h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno dell'impianto produttivo; i) le industrie qualificate come insalubri; l) le misure di contenimento energetico".
comma 3: "Il decorso del termine di cui all'art. 6, comma 8, non fa venire meno le funzioni di controllo, da parte del comune e degli altri enti interessati".

⁷⁶ Art. 9, c. 1, D.P.R. 440/00: "Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività".



È responsabilità dell'interessato incaricare un professionista che attesti la conformità del progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.

I tecnici della struttura partecipano al collaudo. L'impresa che ha realizzato l'impianto chiede alla struttura di fissare la data in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivi a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica i risultati alla struttura⁷⁷.

Qualora il certificato di collaudo, così come descritto dal comma 3⁷⁸, non risultasse conforme all'opera o a quanto disposto dalle vigenti norme, la struttura dovrà assumere i provvedimenti necessari⁷⁹.

L'atto che certifica l'esito positivo del collaudo consente la messa in funzione degli impianti fino a che non vengano rilasciati il certificato di agibilità, il nulla osta all'esercizio di nuova produzione e qualsiasi altro atto amministrativo richiesto⁸⁰.

Alla Regione e agli altri enti coinvolti nel procedimento spetta il controllo sugli impianti produttivi di loro competenza⁸¹.

Il certificato di collaudo viene depositato presso le amministrazioni competenti, le quali devono svolgere le proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia⁸².



⁷⁷ Art. 9, c. 2, D.P.R. 440/00: "Al collaudo partecipano i tecnici della struttura di cui all'articolo 3, comma 1, la quale a tal fine può avvalersi del personale dipendente da altre amministrazioni e fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento. L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze alla competente struttura. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva".

⁷⁸ Art. 9, c. 3, D.P.R. 440/00: "Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela del lavoratore nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione".

⁷⁹ Art. 9, c. 4, D.P.R. 440/00: "Il certificato, di cui al comma 3, è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, la struttura assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato".

⁸⁰ Art. 9, c. 5, D.P.R. 440/00: "Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto".

⁸¹ Art. 9, c. 6, D.P.R. 440/00: "La regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche presso l'archivio informatico della regione e della struttura comunale".

⁸² Art. 9, c. 7, D.P.R. 440/00: "Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2, non esonerale amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti".



L'art. 10 del D.P.R. 440/00 tratta del pagamento delle spese e dei diritti da parte dell'interessato dovute alle amministrazioni coinvolte nel procedimento⁸³. La struttura responsabile del procedimento provvede alla riscossione di tali spese e diritti, riversandoli alle amministrazioni. Nel caso in cui dette amministrazioni non abbiano rispettato i termini previsti, non si dà luogo al rimborso.

Le difficoltà eventuali relative alle modalità di pagamento, possono essere superate ad esempio attraverso l'individuazione della figura dell'agente contabile inserita all'interno dello sportello unico, come nel caso della Regione Emilia-Romagna⁸⁴.

⁸³ Art. 10, D.P.R. 440/00: comma 1: "In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento il comune, o i comuni associati, pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite".

comma 2: "La struttura responsabile del procedimento provvede alla riscossione di tali spese e diritti, riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto attività istruttorie nell'ambito del procedimento. Qualora, peraltro, dette amministrazioni non abbiano rispettato i termini previsti, non si dà luogo al rimborso".

comma 3: "Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del cinquanta per cento anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica. La struttura responsabile del procedimento procede ai sensi del comma 2".

comma 4: "Il comune, o i comuni associati, possono altresì prevedere, in relazione all'attività propria della struttura responsabile del procedimento, la riscossione di diritti di istruttoria, nella misura stabilita con delibera del consiglio comunale. La misura di tali diritti, sommata agli oneri di cui ai precedenti commi e all'imposta di bollo, non può eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento".

⁸⁴ D.G.R. Emilia-Romagna n. 2001/2767, 10/12/2001. *Modifiche e integrazioni alla deliberazione di giunta regionale 26-07-99 n.1367 "Prime indicazioni per la realizzazione degli sportelli unici per le attività produttive"*.

"...Si ritiene che la soluzione possa consistere nell'individuazione di un "agente contabile" all'interno dello Sportello Unico, formalmente individuato e tenuto alla resa del conto al termine dell'esercizio. La formale individuazione, infatti, consente all'incaricato di maneggiare denaro e gli impone di rendere il conto della propria gestione, divenendo anche soggetto, a seguito dell'approvazione del conto stesso, alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti (art. 93, c. 2, D.Lgs. 267/2000).

L'agente contabile dovrà rendere il conto della propria gestione all'Ente locale, in conformità ai modelli approvati con il D.P.R. 194/96 (Mod. 21), entro due mesi dal termine dell'esercizio finanziario (articolo 233, c. 1, D.Lgs. 267/2000). Si può ipotizzare, per la gestione transitoria delle risorse, l'utilizzo di un conto corrente intestato al Comune, a disposizione dell'agente contabile. Si ritiene che debbano essere previsti momenti in cui l'agente contabile provvede a versare al Tesoriere del proprio Ente i diritti di competenza di quest'ultimo, con periodiche chiusure, anche informali, dei conti. La periodicità della resa dei conti sarà definita in base al flusso delle istanze presentate allo Sportello Unico.

L'agente contabile dovrà organizzare la propria attività sulla base di un regolamento improntato alla massima trasparenza della gestione, da adottare ad opera di ogni ente sul modello di quello esistente per la gestione dell'economato.

Nel caso in cui l'ufficio debba affrontare spese in misura superiore a quanto richiesto a titolo di acconto (si fa riferimento, in particolare, alle tariffe tempo/orario, non quantificabili *ab origine*), si potrebbe prevedere il recupero a conguaglio dell'esatto importo o, per supplire ad eventuali carenze temporanee, si potrebbe ipotizzare di dotare l'agente contabile di un'anticipazione all'inizio dell'esercizio, da restituire al 31/12 di ogni anno.

Si ritiene che sia da escludere dall'ambito di attività dell'agente contabile la riscossione degli oneri di urbanizzazione, in quanto si tratta generalmente di importi elevati, che seguono un percorso vincolato e che sono gestiti direttamente, in modo esclusivo dal Comune.

Si ritiene opportuno che il ruolo di agente contabile sia rivestito dal responsabile di Sportello o da altro dipendente assegnato alla struttura, od eventualmente, nei Comuni di minori dimensioni, dall'economista.

Una soluzione alternativa a quella dell'agente contabile consisterebbe nel fare entrare in bilancio, nel rispetto del principio dell'universalità sancito all'articolo 162 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, la contabilità relativa alla gestione dello Sportello Unico. Ciò comporterebbe, tuttavia, un aggravio dei tempi procedurali previsti dal D.P.R. 440/00, in quanto per ogni Ente che interviene in istruttoria, si dovrebbe procedere alla determina di impegno, alla liquidazione e all'emissione del mandato di pagamento per le attività svolte.

Alla luce delle considerazioni esposte si ritiene pertanto opportuno ricorrere alla figura dell'agente contabile.

In merito alla riscossione dei diritti, si pone un problema specifico relativamente ai diritti ARPA, in quanto le prestazioni dell'Agenzia regionale per l'ambiente sono soggette ad IVA. Occorre valutare la possibilità che l'ARPA possa direttamente fatturare all'utente l'IVA, con conseguente possibilità di quest'ultimo di scaricarla...".



CAPITOLO 5

L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE



1. Gli adempimenti obbligatori

Per avviare un'attività, l'imprenditore artigiano, oltre a possedere le specifiche autorizzazioni e i requisiti professionali previsti dalla normativa vigente (L. 443/85 e s.m.i.) o abilitazioni particolari, qualora richieste, deve adempiere ad alcuni obblighi specifici.

1.1 INAIL, IVA, Libro paga, Libro matricola e Registro infortuni

L'imprenditore artigiano, in applicazione del D.P.R. 1124 del 30/6/65 e s.m.i.⁸⁵, è soggetto alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da avviare presso l'INAIL, Istituto preposto alla gestione di questa assicurazione.

⁸⁵ *Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.* Pubblicato nel S.O. alla G. U. 13 ottobre 1965, n. 257. Artt. da 20 a 26:

20. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono tenere:

- 1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera di cui all'art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d'opera, il numero d'ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione;
- 2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro e la retribuzione corrispostagli sotto altra forma.

Nel caso in cui al prestatore d'opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, è segnata solo la giornata di presenza al lavoro.

Per ogni apprendista o dipendente comunque minore degli anni diciotto, oltre la retribuzione effettiva ad esso eventualmente corrisposta, è indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendisti occupate nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.

21. Il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'Istituto assicuratore; a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro.



All'assicurazione sono tenuti tutti i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori occupati in attività che la legge individua come rischiose. Gli artigiani e i lavoratori autonomi dell'agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi. La copertura assicurativa deve essere estesa anche ai soci, ai collaboratori e ai dipendenti. Il rapporto assicurativo ha inizio con la denuncia all'INAIL dell'attività esercitata. Il datore di lavoro, cinque giorni prima dell'inizio dell'attività, deve darne comunicazione all'INAIL. Se, a causa della natura dei lavori o per l'urgenza del loro inizio, non è possibile fare tale denuncia preventiva, la comunicazione può essere effettuata entro i cinque giorni successivi all'inizio delle attività, motivandone il ritardo.

Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonché i chiarimenti necessari per dimostrare l'esattezza delle registrazioni.

Gli incaricati dell'Istituto assicuratore debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dall'Istituto; essi debbono mettere la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro di paga.

L'Istituto assicuratore, a mezzo degli incaricati predetti, ha diritto di trarre copia conforme del libro di paga, la quale deve essere controfirmata dal datore di lavoro.

Gli incaricati medesimi fanno constare gli avvenuti accertamenti mediante relazione che deve essere controfirmata dal datore di lavoro, il quale ha diritto di fare iscrivere in essa le dichiarazioni che crede opportune. Se il datore di lavoro si rifiuta di firmare, l'incaricato ne fa menzione indicando il motivo del rifiuto.

22. [L'Ispettorato del lavoro, quando vi sia il parere favorevole dell'Istituto assicuratore, ha facoltà di dispensare dalla tenuta: a) del libro di matricola e del libro di paga le pubbliche Amministrazioni e le aziende sottoposte a controllo o vigilanza governativa, quando risulti che dalle stesse sia provveduto efficacemente, alle prescritte registrazioni con fogli o ruoli di paga;

b) del libro di paga i datori di lavoro che provvedano con altri sistemi idonei alle registrazioni prescritte;

c) del libro di matricola per i lavori a carattere transitorio e di breve durata; ed anche del libro di paga quando per i lavori stessi siano stabilite tabelle di retribuzioni medie. In questi ultimi casi il datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori o al momento della successiva assunzione, deve denunciare all'Istituto assicuratore le generalità del personale tecnico addettovi] Articolo abrogato dall'art. 3, D.P.R. 20 aprile 1994. n. 350 con decorrenza dal centottantesimo giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

23. Se ai lavori siano addette le persone indicate dall'art. 4, numeri 6) e 7) il datore di lavoro, oltre ad iscrivere dette persone nei libri di matricola e di paga, deve denunciarle all'Istituto assicuratore nominativamente e con le rispettive retribuzioni. Se non sia corrisposta retribuzione e non sia concordata una retribuzione convenzionale, si procede a norma dell'ultimo comma dell'art. 30.

24. Il datore di lavoro deve dare all'Istituto assicuratore tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone comprese nell'assicurazione, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse eseguite.

25. Il libro di paga deve essere tenuto al corrente. Ogni giorno debbono effettuarsi le scritturazioni relative alle ore di lavoro eseguite da ciascun prestatore d'opera nel giorno precedente e, nel caso previsto nel penultimo comma dell'art. 20, solo quelle relative alle giornate di presenza al lavoro; le retribuzioni debbono essere registrate nel libro di paga entro tre giorni dalla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento di esse.

Nel caso in cui per la modalità con le quali si svolge il lavoro lontano dalla sede dell'azienda, con spostamenti successivi in diverse località, il datore di lavoro non abbia la possibilità di effettuare nei termini prescritti le scritturazioni relative alle ore di lavoro ordinario e straordinario eseguite ogni giorno dal prestatore d'opera, le indicazioni delle ore predette possono essere segnate nel libro di paga nello stesso termine nel quale sono registrate, a norma del comma precedente, le retribuzioni.

Per i lavori retribuiti a cottimo debbono essere indicate nel libro di paga le somme liquidate al lavoratore, entro tre giorni da ciascuna liquidazione.

26. Il libro di matricola e il libro di paga debbono essere legati e numerati in ogni pagina e, prima di essere messi in uso, debbono essere presentati all'Istituto assicuratore, il quale li fa contrassegnare in ogni pagina da un proprio incaricato, dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso incaricato. I due libri anzidetti debbono essere tenuti senza alcuno spazio in bianco, e debbono essere scritti con inchiostro o



Eventuali comunicazioni di variazione o di cessazione dell'attività devono essere presentate entro otto giorni dall'evento.

L'iscrizione all'INAIL implica l'obbligo del pagamento di un premio assicurativo, commisurato al grado di rischio dell'attività svolta e il costo dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro, artigiano o lavoratore autonomo dell'agricoltura. Per i lavoratori dipendenti il premio si calcola sulla base delle retribuzioni e della pericolosità della lavorazione svolta. A fronte del premio pagato, l'Istituto eroga prestazioni economiche in caso di infortunio sul lavoro. È fatto obbligo al titolare della posizione assicurativa di denunciare entro ventiquattro ore dal suo verificarsi, gli infortuni sul lavoro, che prevedano una inabilità temporanea superiore ai tre giorni. Tale comunicazione deve essere fatta anche presso la locale sede di Pubblica Sicurezza.

L'imprenditore per avviare l'attività si deve munire di partita IVA, la cui richiesta va presentata all'Agenzia delle Entrate con la compilazione di apposito modello, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività. La partita IVA, per gli imprenditori che si iscrivono direttamente al Registro delle Imprese, può essere richiesta anche presso gli Uffici della Camera di Commercio, contemporaneamente alla domanda di iscrizione.

Per l'apertura della partita IVA e l'iscrizione all'INAIL del titolare o dei soci, è possibile avvalersi dello strumento dell'Autocertificazione (con dichiarazione sostitutiva di certificazione).

Il possesso di eventuali autorizzazioni o licenze può essere comprovato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In alternativa all'Autocertificazione è possibile esibire l'originale in visione della documentazione comprovante l'apertura della partita IVA, la posizione INAIL e il possesso di autorizzazioni e/o licenze.

L'imprenditore artigiano è tenuto alla conservazione e all'aggiornamento di una serie di libri e documenti di lavoro connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro. In particolare si tratta del **Libro Matricola**, **Libro Paga**, **Registro Infortuni**.

Il D.M. del Lavoro del 30-10-02⁸⁶ reca le modalità applicative per la tenuta dei libri paga e matricola, completando l'attuazione dell'articolo 119 della Finanziaria

con altra materia indelebile. Non vi si possono fare abrasioni; ed ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.

In casi speciali l'istituto assicuratore può autorizzare per iscritto il datore di lavoro a tenere più libri e fogli di paga e più libri di matricola, con l'obbligo di riepilogarne i dati in libri riassuntivi secondo le modalità da esso stabilite.

I libri o fogli di paga e i libri di matricola debbono essere contrassegnati a cura dell'Istituto assicuratore da un numero d'ordine progressivo.

Il datore di lavoro deve conservare i libri di paga e i libri di matricola per cinque anni almeno dall'ultima registrazione e, se non usati, dalla data in cui furono vidimati ai sensi del primo comma.

L'ultimo comma è modificato dall'art. 42 L. 30 aprile 1969. n. 153 *Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale*. Pubblicata nel S.O. alla G. U. 30 Aprile 1969. n. 111.

⁸⁶ D.M. Lavoro 30-10-2002, pubblicato nella G.U. n.282, 2-12-2002, *Modalità applicative per la tenuta dei libri paga e matricola*.

1.1. La tenuta e la conservazione dei libri di matricola e di paga possono essere effettuate mediante l'utilizzazione di:

a) fogli mobili ad elaborazione manuale o meccanografica nel rispetto delle procedure stabilite nel presente decreto;



2001. È prevista e consentita ormai, al fine della semplificazione delle procedure, la tenuta del libro paga e del libro matricola attraverso fogli mobili (a compilazione manuale o meccanografica) o attraverso supporti magnetici, nel rispetto del principio della consultabilità, inalterabilità e integrità dei dati e della sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite.

Il **Libro Matricola**, al fine di documentare l'esistenza del rapporto di lavoro agli enti assicurativi e previdenziali, deve riportare, nell'ordine cronologico di assunzione, il numero dei dipendenti, i loro dati anagrafici e la loro posizione professionale.

Si possono verificare situazioni particolari che necessitano di alcune precisazioni, come nel caso di datore di lavoro che opera in più località (per esempio, in reparti esterni o in cantieri). Il datore di lavoro deve richiedere all'Istituto assicuratore l'autorizzazione scritta per la tenuta di più libri matricola. Ottenuta l'autorizzazione, egli è tenuto a riportare i dati dei vari libri matricola in un unico libro.

b) supporti magnetici – sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate garantendo, così, oltre la consultabilità, in ogni momento, anche l'inalterabilità e l'integrità dei dati nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche di cui agli articoli 6 ed 8, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – i quali secondo le modalità previste dalla normativa in materia, sono sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione.

2. I sistemi di cui al comma 1 devono essere comunque idonei ad eseguire tutte le registrazioni previste dalla vigente normativa.

2.1. Per la sostituzione del libro matricola e di paga con il sistema di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), i datori di lavoro devono presentare i fogli alla sede territorialmente competente dell'Istituto assicuratore che provvede, anche attraverso soggetti convenzionati, alla vidimazione dei fogli ed a contrassegnare gli stessi con un numero d'ordine progressivo, all'attribuzione dei fogli ai soggetti richiedenti ed alla registrazione di tale attribuzione su apposito modulo con l'indicazione della pratica da intestare agli stessi soggetti.

2. Nei casi di stampa laser dei dati retributivi, i datori di lavoro sono esonerati dalla preventiva vidimazione e numerazione dei fogli paga alle condizioni prefissate dall'Istituto assicuratore.

3.1. In caso di accentramento della elaborazione dei libri matricola e paga, mediante i sistemi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), il datore di lavoro deve richiedere apposita autorizzazione alla direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro, specificando il tipo di sistema adottato.

4.1.1 consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, al momento della richiesta della vidimazione e della numerazione unica dei fogli di matricola e di paga all'Istituto assicuratore, che provvede anche attraverso soggetti convenzionati, devono esibire le deleghe all'uopo rilasciate dai datori di lavoro, e:

a) presentare i fogli di matricola e di paga alla sede, territorialmente competente, dell'Istituto assicuratore, che provvede alla vidimazione dei fogli ed a contrassegnare gli stessi con un numero d'ordine progressivo, all'attribuzione dei fogli ai soggetti richiedenti ed alla registrazione di tale attribuzione su apposito modulo con l'indicazione della pratica da intestare agli stessi soggetti; b) inviare, a mezzo raccomandata, alla sede dell'Istituto assicuratore di cui alla lettera a), l'elenco di tutte le ditte che si avvalgono di tale sistema, con indicazione dei numeri delle relative posizioni assicurative e della data di inizio di tenuta dei libri di matricola e di paga secondo il sistema adottato;

5.1. Le registrazioni relative ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per i soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro, anche nel caso di tenuta, distinta od unificata, dei libri, mediante i sistemi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), devono contenere, oltre ai dati anagrafici e fiscali del collaboratore, gli estremi del contratto (data e compenso pattuito) e relativamente al solo libro paga, l'ammontare del compenso erogato, gli oneri contributivi e fiscali a carico del lavoratore e le detrazioni fiscali applicate.

2. La tenuta unificata dei libri di matricola e di paga deve, comunque, permettere, su richiesta degli organi ispettivi, il riepilogo, in ordine cronologico, delle assunzioni e degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

6.1. La disciplina della tenuta e della conservazione dei libri paga e matricola, per quanto non previsto nel presente decreto, rimane contenuta negli articoli da 20 a 26 del D.P.R. del 30-06-65, n. 1124.



Nel caso in cui gli artigiani non abbiano lavoratori dipendenti, non sono obbligati alla tenuta del libro matricola ai sensi dell'art. 2 della L. 840/66⁸⁷. Pertanto, l'obbligo di registrazione sussiste solamente quando vi sono soci con rapporto di lavoro subordinato e, al momento dell'assunzione, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore una dichiarazione contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola.

Nel **Libro Paga** devono essere annotati gli elementi che compongono la retribuzione corrisposta ai lavoratori, le trattenute operate e l'importo degli assegni familiari erogati. Come per il libro matricola, anche il libro paga deve essere conservato presso i locali dove viene espletato il rapporto di lavoro e ne deve essere garantita l'inalterabilità e la leggibilità in caso di ispezioni fiscali o previdenziali.

I libri matricola e paga, legati e numerati progressivamente in ogni pagina, prima di essere utilizzati, devono essere presentati all'Istituto assicuratore per la vidimazione la quale viene effettuata dall'INPS quando non si hanno lavoratori soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni e/o dall'INAIL se almeno un lavoratore è soggetto all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni. La legge non prescrive modelli di libri matricola e paga particolari e pertanto si possono utilizzare quelli stampati dall'INAIL (per le imprese soggette all'assicurazione infortuni), oppure quelli in commercio. Questi libri devono essere conservati nel luogo dove si eseguono i lavori, per almeno dieci anni dall'ultima registrazione, ovvero, qualora mai usati, dalla data di vidimazione. I datori di lavoro che si avvalgono dell'opera del consulente del lavoro possono tenere il libro matricola presso lo studio del professionista, ma sul luogo di lavoro deve esserci una copia dello stesso libro, anch'essa regolarmente vidimata e aggiornata.

Ai sensi dell'art. 4, c. 5, lett. a del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.⁸⁸, le aziende soggette all'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro devono tenere il **Registro infortuni**, nel quale annotare cronologicamente tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell'evento). Prima di essere utilizzato il registro deve essere vidimato dalla ASL competente per territorio che constata la conformità del registro al modello stabilito dal decreto. L'obbligo di conservazione del registro è di almeno quattro anni dall'ultima annotazione o dalla data di vidimazione se il registro non è stato utilizzato. Va conservato presso il luogo di lavoro o in caso di più sedi, presso la sede amministrativa, tenuto costantemente aggiornato a cura dell'azienda e a disposizione degli ispettori del lavoro.

⁸⁷ L. 4-10-1966 n. 840 - *Proroga del termine previsto dall'articolo 199 del testo unico sugli infortuni sul lavoro e disposizioni sulla tenuta dei libri paga e matricola per il settore dell'artigianato*. (Pubblicata nella G.U. 22 ottobre 1966, n. 264). L'obbligo della tenuta dei libri di matricola e di paga, di cui all'articolo 20 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124 non si applica agli artigiani come soggetti assicurati di cui all'articolo 4, n. 3, dello stesso decreto presidenziale.

⁸⁸ D.Lgs. 626/94, art.4 c.5, lett. o: "...tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche ed è conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti".

1.2 Iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese e all'Albo delle imprese artigiane

È necessario distinguere se l'impresa che si deve iscrivere è una società o una impresa individuale.

Nel caso di società l'atto costitutivo deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura del notaio rogante o autenticante o da parte di uno degli amministratori. Per non incorrere nelle sanzioni amministrative previste dalla legge per la ritardata o omessa denuncia, la domanda di iscrizione dell'atto costitutivo al registro delle imprese deve essere presentata entro trenta giorni dalla data dell'atto. Successivamente, al momento dell'avvio dell'attività, dovrà essere presentata la domanda di iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane. A seguito della delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiana, la stessa impresa, in base a quanto disposto dall'art. 8 della L. 580/1993 e dal suo regolamento di attuazione, il D.P.R. 581/95, verrà annotata nel registro delle imprese con la qualifica artigiana. L'annotazione deve essere eseguita entro quindici giorni dalla comunicazione da parte della CPA. Per cui la società risulterà iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese ed annotata, come impresa artigiana, nella sezione speciale. Se l'attività denunciata è soggetta al preventivo possesso di requisiti, se ne dovrà dichiarare il possesso indicando, in base alla normativa in tema di autocertificazione, l'ente presso cui è possibile riscontrare le dichiarazioni rese. Per non incorrere nelle sanzioni amministrative previste dalla legge per la ritardata o omessa denuncia, la domanda di iscrizione all'albo deve essere presentata entro trenta giorni dal momento dell'avvio dell'attività.

Nel caso di impresa individuale, la domanda di iscrizione va presentata, nel termine di trenta giorni dal momento dell'effettivo inizio dell'attività, presso la locale Commissione Provinciale per l'Artigianato. Successivamente, una volta deliberata la sua iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, la stessa impresa, in base a quanto disposto dall'art. 8 della L. 580/93 e dal suo regolamento di attuazione, il D.P.R. 581/95, godrà nel Registro delle imprese della qualifica artigiana. L'annotazione deve essere eseguita entro quindici giorni dalla comunicazione da parte della CPA. Anche in questo caso, se l'attività denunciata è soggetta al preventivo possesso di requisiti, se ne dovrà dichiarare il possesso indicando, in base alla normativa in tema di autocertificazione, l'ente presso cui è possibile riscontrare le dichiarazioni rese.

Va segnalato che alcune leggi regionali in materia di artigianato, hanno modificato questo *iter*, prevedendo dapprima l'iscrizione dell'impresa individuale nella sezione speciale con la qualifica di piccolo imprenditore e successivamente il riconoscimento, da parte della CPA, della qualifica artigiana con la conseguente annotazione nel registro delle imprese. L'annotazione deve essere eseguita entro quindici giorni dalla comunicazione da parte della CPA.

Va rilevato che, per alcune attività, gli aspetti relativi agli adempimenti e ai termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e al Registro delle imprese, sono stati recentemente modificati da norme che hanno introdotto il criterio della "denuncia di inizio di attività" in conformità all'art. 19 della



L. 241/90⁸⁹ e in attuazione di successive disposizioni che hanno regolato la materia, quali il D.P.R. 387/94⁹⁰, il D.Lgs. 112/98, l'art. 22⁹¹, in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 (riforma "Bassanini") e il D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

⁸⁹ L. 241 7-08-1990, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*. art. 19: "1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente. In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti; salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all'attività può inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.

3. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio m l) atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento del Presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinate non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori Storico-artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.

5. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

⁹⁰ D.P.R. 18-4-1994, n.387 *Regolamento recante disciplina del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione*. Pubblicato nella G.U., S.O. 18-06-1994.

⁹¹ D.Lgs. 31-03-1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59. Pubblicato nella G. U. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. 22. Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. È soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

2. Lo svolgimento delle seguenti attività si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge agosto 1990, n. 241 qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:

a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857 ; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboscimento, di cui all'articolo 2 della legge 22 maggio 1973, n. 26 ; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

3. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio delle seguenti attività, precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:

a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n.46, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.392

b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82;

c) attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

4. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n.519, precedentemente assoggettato a licenza camerale.





In base a tali disposizioni, applicabili nello specifico a tre categorie di attività (installazione di impianti – L. 46/90⁹² – ; autoriparazione – L. 122/92⁹³ – ; pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione – L. 82/94⁹⁴) – , è stato previsto che le imprese possano presentare direttamente la denuncia di inizio di attività dichiarando il possesso dei requisiti di legge in base ai principi dell'Autocertificazione contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese. L'attività deve essere iscritta entro dieci giorni dal momento della ricezione dell'istanza e l'ufficio ha sessanta giorni per verificare il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e ratificare, di conseguenza, il provvedimento di iscrizione.

Con l'ausilio di queste norme si semplifica il procedimento di iscrizione in quanto unificando il momento dell'inizio dell'esercizio dell'impresa con quello della presentazione della domanda di iscrizione (presentazione contestuale), viene ridotto il periodo dei trenta giorni attualmente previsto per la presentazione delle domande di iscrizione.

Le norme indicate non si applicano a tutte le altre categorie di attività per le quali non sia stato espressamente introdotta la “semplificazione”.

Va segnalato che in alcune realtà territoriali, al fine di semplificare il procedimento, parte degli adempimenti relativi alla fase di iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane, vengono svolti direttamente nella procedura avviata dallo Sportello Unico.

1.3 Il Registro delle imprese

Chiunque eserciti una delle attività previste dall'art. 2195 del Codice Civile⁹⁵, compresi i piccoli imprenditori, è tenuto a farne denuncia al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia dove si trova la sede dell'impresa e presso le Camere di Commercio dove si trovano le sedi secondarie o le altre unità locali. Per le imprese individuali, l'obbligo della denuncia spetta al titolare; per le società, spetta ai legali rappresen-

⁹² L. 5-03-1990, n. 46 *Norme per la sicurezza degli impianti*, pubblicata nella G. U. 12 marzo 1990, n. 59.

⁹³ L. 5-02-1992, n. 122 *Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione*, pubblicata nella G. U. 19 febbraio 1992, n. 41.

⁹⁴ L. 25-01-1994, n.82 *Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione* pubblicata nella G. U. 3 febbraio 1994, n. 27.

⁹⁵ Art. 2195 C.C. - Imprenditori soggetti a registrazione: “Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano”.

tanti. Le modifiche e le cessazioni delle società e delle imprese individuali devono essere denunciate entro trenta giorni dal loro verificarsi. Gli obbligati a presentare questa istanza variano a seconda dell'adempimento.

Le funzioni proprie del Registro imprese riguardano la predisposizione, tenuta, conservazione e gestione registro stesso, secondo tecniche informatiche; il rilascio di certificati relativi ad atti depositati; il rilascio copie di atti depositati o iscritti; la bollatura e numerazione dei libri e delle scritture sociali; la tenuta del Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA); il rilascio di elenchi merceologici e di iscritti in albi e ruoli o registri camerali.

Il Registro imprese è unico, anche se si articola in due sezioni:

- la **sezione ordinaria** che contiene i dati dei soggetti obbligati all'iscrizione a norma del Codice Civile;
- la **sezione speciale** (in cui sono confluite le categorie per le quali, in precedenza, vi era un'apposita sezione: imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici, imprese artigiane iscritte nell'apposito Albo) che raccoglie le iscrizioni e le annotazioni dei soggetti per i quali l'obbligo formale di pubblicità è stato introdotto dalla legge di riforma degli enti camerali. L'iscrizione in questa sezione, diversamente dall'iscrizione nella sezione ordinaria, ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità col fine di rendere conoscibili i fatti e le dichiarazioni rese al Registro che non sono quindi opponibili ai terzi. Per gli imprenditori agricoli, in base all'art. 3 del D.Lgs. 228/2001 ha effetti pubblicitari di natura dichiarativa.

Vanno depositati presso il Registro imprese tutti gli atti più significativi della vita delle imprese che riguardano la costituzione, l'assetto proprietario, le cariche sociali (con riferimento agli amministratori e, ove esiste, al collegio sindacale), la fusione o la scissione, la trasformazione, l'istituzione di sedi secondarie, la cancellazione, lo scioglimento, le procedure di liquidazione (indicando anche i liquidatori) e fallimento (indicando i curatori fallimentari), il bilancio, le cessioni di quote, l'emissione di obbligazioni e tutti gli altri atti ufficiali che riguardano l'impresa nei suoi molteplici aspetti. Il Registro è inoltre integrato con i dati del Repertorio Economico Amministrativo: per ogni impresa sono, quindi, certificabili sia l'assetto giuridico che i dati economici.

Di regola l'iscrizione nel Registro avviene su domanda dell'interessato (presentata direttamente presso l'Ufficio o inviata a mezzo di raccomandata postale); nell'eventualità che non venga da questi richiesta nei termini di legge, l'iscrizione viene disposta d'ufficio con provvedimento del Giudice delegato dal Presidente del Tribunale preposto alla vigilanza sulla tenuta del Registro.

Alla modulistica va allegata la documentazione prevista in relazione al tipo di atto da iscrivere, al tipo di impresa e al tipo di attività esercitata.

Alla tenuta, conservazione e gestione del Registro è preposto, invece, il Conservatore cui competono, oltre alle funzioni di certificazione, quelle di controllo delle condizioni di legge per l'iscrivibilità degli atti.



1.4 L'invio telematico delle pratiche al Registro delle imprese e l'introduzione della firma digitale

Il Registro delle imprese, già previsto dall'art. 2188 Codice Civile del 1942, è realmente nato solo dopo la legge di riforma 580/93⁹⁶ e con il suo regolamento di attuazione D.P.R. 581/95⁹⁷.



⁹⁶ L. 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicata nella G. U. 11 gennaio 1994, n. 7, S.O. - *Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*: Capo II - *Registro delle imprese* - " 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. 2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese. 5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. 7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

- a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;
- b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;
- c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravii di oneri a carico delle imprese;
- d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese. 9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali. 10. È abrogato il secondo comma dell'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese. 12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8. 13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8".

⁹⁷ D.P.R. 581 del 7 dicembre 1995 - *Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29.12.1993 N.580, in materia d'istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile* - : Art. 7 (Registro delle imprese).



Nel dicembre 1999 e nel novembre del 2000 sono entrati in vigore due regolamenti normativi, finalizzati alla semplificazione del procedimento, che intervengono in modo consistente sulla disciplina del Registro delle imprese, riguardanti la velocizzazione delle procedure in particolare: l'art. 4, c. 1 del D.P.R. 558/99⁹⁸ e l'art. 31, c. 2, della legge di semplificazione n. 340 del 2000⁹⁹. Successivamente, la Circolare del Ministero delle Attività Produttive – Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, del 14-01-2002 chiarisce e dà istruzioni in merito al coordinamento e all'applicazione delle norme contenute nei suddetti provvedimenti. Da qui la necessità indubbia di utilizzare la **firma digitale**, valida e rilevante ad ogni effetto di legge, per sottoscrivere i documenti trasmessi al Registro delle imprese.

1. Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'industria, è unico e comprende le sezioni speciali.

2. Nel registro delle imprese sono iscritti:

a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare:

1) gli imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile;

2) le società di cui all'articolo 2200 del codice civile;

3) i consorzi di cui all'articolo 2612 del codice civile e le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;

4) i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'articolo 2201 del codice civile;

6) le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218;

7) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile;

8) i pioli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile;

9) le società semplici di cui all'articolo 2251 del codice civile;

b) gli atti previsti dalla legge.

3. I soggetti previsti nei numeri 7, 8 e 9 del comma 2 sono iscritti nelle corrispondenti sezioni speciali del registro delle imprese. I coltivatori diretti sono iscritti nella sezione speciale dei piccoli imprenditori.

4. Le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443, sono altresì annotati in apposita sezione speciale per le imprese artigiane.

5. La bollatura e la numerazione dei libri e delle scritture contabili obbligatori previsti dall'art. 2214 del codice civile sono memorizzate nel registro delle imprese a fini di mera ricognizione dell'avvenuta formalità. La bollatura e la numerazione eseguite dal notaio sono comunicate all'ufficio entro il mese successivo. La numerazione di ogni libro o scrittura contabile è progressiva per ciascun imprenditore ad eccezione dei libri-giornale sezionali per i quali ogni libro ha una numerazione separata e progressiva.

6. La numerazione dell'iscrizione degli imprenditori è annuale e progressiva, e comprende anche le sezioni speciali.

⁹⁸ D.P.R. 558 del 1999 "Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)" Pubblicato nella G. U. 21 novembre 2000, n. 272. Art.4 "Informatizzazione della presentazione delle domande al Registro delle imprese e modalità di autenticazione".

⁹⁹ L. 24-11-2000 n. 340, Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999. Pubblicata nella G. U. 24 novembre 2000, n. 275.

Art. 31 "Soppressione del foglio annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità (...)".2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.



Secondo l'art. 8, c. 6, della L. 580/93 «la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del Registro delle Imprese e il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette a iscrizione, garantendo tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale».

L'iscrizione rappresenta a tutti gli effetti un atto amministrativo informatico che riporta il nome dell'autore dell'immissione di dati, nonché il giorno e l'ora dell'immissione¹⁰⁰. Per la gestione del Registro informatico delle imprese è evidente che la firma autografa non risulta più compatibile con la sottoscrizione di un atto amministrativo formato esclusivamente su supporto informatico.

Il Registro delle imprese, vista la sua strutturazione giuridico-tecnologica assai avanzata, rappresenta, in particolare per le Camere di Commercio, il punto di partenza di una sfida per la concreta attuazione di un processo vero e proprio di e-government su scala nazionale.

L'art. 15, c. 2 della L. 59/97¹⁰¹ recita che: “Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti...”¹⁰² e, secondo l'art. 8, c. 1, del D.P.R. 444/2000, “Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico”.

Con l'art. 4, c. 1 del D.P.R. 558/99 “Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutte le domande di iscrizione e di deposito e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico...” vi è un vero e proprio obbligo di redigere tutti i documenti destinati al Registro delle imprese su supporto informatico, ovvero con la firma digitale. Ciò consente alla procedura di essere tempestiva, aspetto assai importante per qualsiasi operatore del mercato. Per realizzare ciò, le informazioni, la cui piena certezza legale è garantita proprio dalla firma digitale, devono giungere già in formato digitale. Velocità e sicurezza sono i due capisaldi su cui poggia il nuovo Registro delle imprese creato nel 1996 e gestito dalle Camere di Commercio. Resta solo da introdurre un siste-

¹⁰⁰ Art. 11, c. 9, D.P.R. 581/1995. Ciò risulta definito anche dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 39/93, per cui l'emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici è accompagnata dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'emanazione dell'atto stesso.

¹⁰¹ L. 59, 15-03-99, *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*. (Bassanini I).

¹⁰² D.P.R. 10-11-1997 n. 513. *Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della L. 15 marzo 1997, n. 59, successivamente abrogato dall'art 77 D.P.R. 28-12-2000 n. 444 Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa*. (Testo C). Pubblicato nella G. U. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

ma che induca i soggetti a depositare presso il registro esclusivamente documenti elettronici, attraverso l'attuazione dell'art. 31 della L. 340/00, il che porterebbe l'Italia all'avanguardia in Europa.

La firma digitale è un sistema tecnico-informatico basato sulla crittografia a chiave pubblica. Dal 1995 questo strumento "tecnico" è stato recepito come "fenomeno giuridico" e introdotto nell'ordinamento giuridico italiano nel 1997¹⁰³. La disciplina specifica è stata emanata con il D.P.R. n. 513/97¹⁰⁴, poi integrato nel D.P.R. 445/00¹⁰⁵, Testo Unico della documentazione amministrativa. La stessa disciplina è contenuta nel D.P.C.M. 8/02/99¹⁰⁶, a chiusura del quadro normativo. La direttiva comunitaria¹⁰⁷, recepita attraverso il D.Lgs. 10/2002¹⁰⁸, introduce la più ampia nozione di firma elettronica, la quale si caratterizza per un'efficacia molto limitata rispetto alla firma digitale. In base all'art. 11 del D.Lgs 10/2002, gli attuali certificatori iscritti nell'elenco AIPA (Autorità informatica pubblica amministrazione), sono gli unici soggetti che possono erogare firme digitali *valide e rilevanti con la massima efficacia giuridica*, sia nei rapporti tra privati che nei confronti della pubblica amministrazione.

Il nuovo assetto organizzativo creerà un circuito virtuale tra imprese, intermediari (associazioni di categoria e professionisti) e Camere di Commercio, attraverso un web browser e Internet. Tutto ciò in una rete di contatti sempre più veloci e immediati, che porterà gli uffici del Registro delle imprese ad assumere un aspetto di "contact centre", a favore di imprese, professionisti e associazioni di categoria, in cui l'intero ciclo di una pratica sarà gestito e "personalizzato" tramite un unico interlocutore. (v. pagina successiva*)



¹⁰³ Art. 15, c. 2, L. 59/97, norma di base, come si è detto, su cui poggia la legislazione in materia di firma digitale.

¹⁰⁴ D.P.R. 10-11-1997 n. 513, *Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

¹⁰⁵ D.P.R. 28-12-2000 n. 445. *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (TestoA).* Pubblicato nella G. U. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. Articolo 23, *Firma digitale.*

«1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può essere apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma digitale.

2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo.

3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.

5. L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.

7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare nei modi e con le tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la consultazione.

¹⁰⁶ D.P.C.M. 8-2-1999, *Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513.* Pubblicato nella G.U. 15 aprile 1999, n. 87.

¹⁰⁷ CE 93/1999 del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.

¹⁰⁸ D.Lgs. n. 10 del 23-1-2002 *Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.* Pubblicato nella G. U. 15 febbraio 2002, n. 39.

Riguardo al Registro Imprese è, come si è detto, la L. 340/00 che ha previsto, all'art.31, c.2, l'applicazione del principio generale introdotto dalla legge Bassanini, per cui si stabiliva che, decorso un anno dalla sua entrata in vigore, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, a esclusione di quelle degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel REA, si sarebbero dovute inviare al Registro Imprese per via telematica oppure su supporto informatico¹.

Le difficoltà di attuazione di tale procedura hanno indotto il legislatore a prorogarne, come sappiamo, varie volte l'entrata in vigore². Nelle more di emanazione del suddetto decreto il Ministero delle Attività Produttive ha provveduto a emanare una nuova circolare³ nella quale ha fornito alle Camere di commercio alcuni indirizzi per la gestione delle attività connesse alla trasmissione dei dati in via telematica al Registro delle imprese e che, al fine di introdurre gradualmente la nuova procedura, ha concesso "*in via provvisoria, per un periodo comunque non superiore a sette mesi*" di presentare i documenti su dischetto anche senza firma digitale, purché questo, provvisto di modulo informatico, "*sia accompagnato da una distinta sulla quale siano apposte le firme richieste e siano contemporaneamente presentati gli atti previsti in cartaceo*".

In sede di conversione del D.L. 24 giugno 2003, n. 145, concernente "*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*", per effetto della **L. 1 agosto 2003, n. 200**, è stato aggiunto l'articolo 8-bis, il quale, sugli adempimenti relativi al Registro delle imprese, al comma 1 prevede che : "*Per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il termine è fissato al 31 ottobre 2003. E' prorogata fino alla stessa data la facoltà prevista all'articolo 31, comma 2-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340*".⁴

Questo significa che non potranno più essere presentate pratiche su supporto cartaceo. Il Registro delle Imprese potrà accettare solo documenti elettronici firmati con firma digitale e presentati per via telematica o su supporto informatico. E' quindi indispensabile che i legali rappresentanti delle società si dotino di smart card per la firma digitale e degli strumenti software e hardware per la predisposizione e presentazione elettronica delle pratiche. Il ritiro della smart card può essere anche delegato ai commercialisti o agli studi professionali che provvederanno a richiedere la smart card dei loro clienti alla Camera di Commercio.

Con il **Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20 gennaio 2004**, pubblicato nella G.U. n. 21 del 27 gennaio 2004, è stata estesa a tutte le Camere di Commercio la sperimentazione del protocollo automatico delle pratiche inviate telematicamente al Registro delle imprese. Il protocollo automatico nasce dall'esigenza di avere subito in mano una ricevuta di protocollo, così come sarebbe avvenuto in passato se la pratica fosse stata presentata direttamente allo sportello del Registro delle imprese. Ciascun utente potrà decidere se utilizzare o meno questo sistema di protocollazione e scegliere se pagare subito i diritti e le imposte dovuti per la pratica da spedire.

¹ Le modalità applicative sono contenute nelle Circolari del Ministero delle Attività Produttive 3529/C del 30 ottobre 2001 e 3532/C del 15/11/2001.

² L'art. 3, c. 13 della L.448/01 aveva già prorogato al 9 dicembre 2002 il nuovo termine di scadenza. Con il Decreto Legge del 28 ottobre 2002, n. 236, già convertito in legge L.284/02 si fissava il termine al primo luglio 2003.

³ Ministero delle Attività Produttive - Circolare 3563/C dell' 1 agosto 2003: *Indicazioni attuative dell'art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, così come modificato dall'art. 13, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'art. 13-ter del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modifiche, in legge 27 dicembre 2002, n. 284.*

⁴ Il comma 2-bis dell'articolo 31, L. 340/00, aggiunto dall'art. 13-ter, del D.L. 236/02, convertito dalla L.284/02 prevede che "*Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge*".

1.5 L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane

Le imprese artigiane che rispettano i requisiti oggettivi e dimensionali indicati dalla normativa di riferimento, sono obbligate a iscriversi all'*Albo provinciale delle imprese artigiane*.

L'iscrizione comporta il riconoscimento di qualifica di impresa artigiana, condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni previste a favore della categoria.

La funzione di tenuta dell'Albo è stata attribuita a determinati organi amministrativi di tutela del settore, le *Commissioni provinciali e regionali per l'Artigianato*, nelle quali sono ampiamente rappresentate le stesse categorie imprenditoriali artigiane, attraverso apposito procedimento di elezione o di designazione dei componenti aperto alle organizzazioni di categoria.

Come già accennato, la domanda di iscrizione all'Albo, redatta su apposito modulo, deve essere presentata entro trenta giorni dall'inizio dell'attività lavorativa; entro lo stesso termine, l'imprenditore deve comunicare qualunque variazione intervenga durante la "vita" dell'impresa (trasferimento sede, ingresso nuovi soci, cessazione attività, ecc.). Contro le decisioni della Commissione provinciale, l'artigiano, gli Ispettorati del Lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata possono, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare ricorso alla *Commissione regionale*. Questa, entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso deve accoglierlo o rigettarlo. In caso di silenzio da parte della Commissione regionale il ricorso va considerato non accolto.

L'impugnazione di una delibera di cancellazione dall'Albo ha effetto sospensivo. Le decisioni della Commissione regionale possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione o dal decorso dei novanta giorni, davanti al Tribunale competente per territorio.

Va sottolineato che solo le imprese iscritte all'Albo professionale possono utilizzare denominazioni in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. Chiunque non rispetti ciò, è soggetto all'applicazione di sanzioni amministrative.



ALLEGATO



155

Riferimenti normativi

**ACETO****R.D. del 1/7/1926 n. 1361**

Regolamento per l'esecuzione del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con L. 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

D.P.R. del 12/2/1965 n. 162

Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.

D.M. del 11/8/1965

Modalità per la tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 42 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162.

D.P.R. del 14/3/1968 n. 773

Norme di attuazione del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, in materia di preparazione e di commercio degli aceti.

L. del 9/10/1970 n. 739

Modificazioni al D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti.

D.M. del 18/8/1973

Nuovi coefficienti di resa nella produzione dell'aceto.

L. del 2/8/1982 n. 527

Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri.

ACQUE GASSATE E BIBITE ALCOLICHE**D.P.R. del 19/5/1958 n. 719**

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.

L. del 3/4/1961 n. 286

Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia.

L. del 30/4/1962 n. 283

Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

D.P.R. del 24/7/1977 n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.

D.P.R. del 26/3/1980 n. 327

Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

ACQUE MINERALI NATURALI**R.D. del 28/9/1919 n. 1924**

Regolamento per l'esecuzione del capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini.

R.D. del 14/1/1926 n. 125

Modificazione del regolamento approvato con R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, sulle acque minerali.

R.D. del 27/7/1934 n. 1265

Approvazione del T.U. delle leggi sanitarie.

L. del 30/4/1962 n. 283

Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

D.P.R. del 14/1/1972 n. 2

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale.

**D.P.R. del 24/7/1977 n. 616**

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.

D.P.R. del 26/3/1980 n. 327

Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

D. Lgs. del 25/1/1992 n. 105

Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali.

(Sono riportate nel testo degli artt. 11, 13, 20 e 21 le correzioni di cui all'avviso pubblicato nella G.U. 2 marzo 1992, n. 51).

L. del 24/4/1998 n. 128

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997).

D. Lgs. del 4/8/1999 n. 339

Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE.

NORME REGIONALI**ADDITIVI CHIMICI ALIMENTARI****Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/6/1994 n. 94/36/CE**

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/6/1994 n. 94/35/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.

(Direttiva recepita con D.M. 27 febbraio 1996, n. 209).

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/6/1994 n. 94/34/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/107/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/2/1995 n. 95/2/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

(Direttiva recepita con D.M. 27 febbraio 1996, n. 209).

Direttiva della Commissione del 5/7/1995 n. 95/31/CE

Direttiva della Commissione che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare.

(Direttiva recepita con D.M. 27 febbraio 1996, n. 209).

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 15/10/1998 n. 98/72/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

(Direttiva recepita con D.M. 10 marzo 2000, n. 183).

L. del 30/4/62, n. 283

Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

D.Lgs. del 25/01/92 n. 107

Attuazione delle direttive n. 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione.

D.M. del 27/2/1996 n. 209

Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE.

D. Lgs. del 26/5/1997 n. 155

Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari.

D.M. del 4/8/1997 n. 356

Regolamento recante recepimento della direttiva 96/77/CE della Commissione del 2 dicembre 1996 riguardante i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

D.P.R. del 19/11/97 n. 514

Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

D.M. del 30/4/1998 n. 250

Regolamento recante aggiornamento del D.M. 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione delle direttive n. 96/83/CE e n. 96/85/CE e della decisione n. 292/97/CE.

D.M. del 24/6/1998 n. 261

Regolamento recante aggiornamento del D.M. 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina

degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

(Decreto abrogato dall'articolo 2 del D.M. 10 marzo 2000, n. 183).

D.M. del 5/2/1999

Recepimento della direttiva n. 98/66/CE della Commissione del 4 settembre 1998 che modifica la direttiva n. 95/31/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentari.

D.M. del 10/3/2000 n. 183

Regolamento recante aggiornamento del D.M. 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. Recepimento della direttiva 98/72/CE.

D.M. del 26/2/2001

Recepimento della direttiva 2000/63/CE della Commissione del 5 ottobre 2000 che modifica la direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

D.M. del 8/5/2001 n. 229

Regolamento recante modifica del D.Lgs. del 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari.

ANTIPARASSITARI

D.M. del 1/10/1958 art.1 e 7

Norme per la disciplina della fabbricazione degli antiparassitari per piante da frutta con impiego di oli minerali ammessi all'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrainposta di confine.

D.P.R. del 24/5/1988 n. 223

Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183.

Circolare Ministero della Sanità n.15 del 1/4/1992

D.M. del 17/9/1996 n. 557 art.7

Regolamento recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonché l'imposta sui bitumi.

D.Lgs. del 3/2/1997 n. 52

Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

D.Lgs. del 16/7/1998 n. 285

Attuazione di direttive comunitarie in materia di

classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'articolo 38 della L. 24 aprile 1998, n. 128.

ARTI GRAFICHE

R.D. del 18/6/1931 n. 773 art.111

Approvazione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza

R.D. del 6/5/1940 n. 635 art.197-199

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.

D.P.R. del 24/7/1977 n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.

D.Lgs. del 31/03/1998 n. 112 art.16 e 164

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

AUTO DEMOLITORI

D.M. del 16/10/1995

Individuazione del modello di registro da tenersi da parte dei gestori dei centri di raccolta e di vendita dei veicoli a motore e dei loro rimorchi cessati dalla circolazione e da alienare o da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami.

D. Lgs. del 5/2/1997 n. 22 art. 46 (decreto Ronchi) e s.m.i.

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

AUTORIPARAZIONE

L. del 5/2/1992 n. 122

Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.

Circolare Ministero dell'industria del 19/6/1992 n. 3286/C

Circolare n. 3286/C del 19.6.1992. L. 122/1992, n. 122. Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.

D.M. del 16/3/1994 n. 358

Regolamento recante le dotazioni minime delle attrezzature e delle strumentazioni di cui debbono essere dotate le imprese esercenti attività di autoriparazione.

D.P.R. del 18/4/1994 n. 387

Regolamento recante disciplina del procedimento di iscrizione nel registro delle





imprese esercenti attività di autoriparazione. (Decreto abrogato dall'articolo 15 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, in vigore dal 6 dicembre 2000).

Circolare Ministero dell'industria del 28/9/1994 n. 3348/C

Circolare n. 3348/C del 28.9.1994. L. 122/92. Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.

Circolare Ministero dell'industria del 16/6/1995 n. 3372/C

Circolare n. 3372/C del 16.6.1995. L. 122/92. Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.

L. del 26/09/1996 n. 507

Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 122, recante disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.

D.M. del 30/07/1997 n. 406

Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione.

D.Lgs. del 112/98 art. 22 lett. c) co. 3

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (S.O. alla G.U. n. 92 del 21 aprile 1998): Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

D.P.R. del 14/12/1999 n. 558 art. 10 e 11

Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

Circolare Ministero dell'industria del 5/12/2000 n. 3502/C

Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

AUTOSCUOLA

D.Lgs. del 30/4/1992 n. 285 art.123

Nuovo codice della strada. (Pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 114 del 18 maggio 1992).

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 art. 335 e 336

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

D.M. del 17/05/1995 n. 317

Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole.

D.M. del 17/9/1997 n. 391

Regolamento recante norme per l'abrogazione degli articoli 1, comma 2, 9, comma 3, e 14, comma 2, del D.M. 17 maggio 1995, n. 317, concernente la disciplina dell'attività delle autoscuole.

AUTOTRASPORTATORE di cose per conto terzi

L. del 6/6/1974 n. 298

Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

D.P.R. del 3/1/1976 n. 32

Norme di esecuzione della L. 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla L. 28 aprile 1975, n. 145, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

D.Lgs. del 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada)

Nuovo Codice della strada.

L. del 23/12/1997 n. 454

Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità.

D.Lgs. del 14/3/1998 n. 84

Riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, a norma dell'articolo 7, comma 1, della L. 23 dicembre 1997, n. 454.

D.Lgs. del 22/12/2000 n. 395

Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

D.Lgs. del 28/12/2001 n. 478

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

D.L. del 3/07/2001 n. 256

Interventi urgenti nel settore dei trasporti. Convertito in legge dall'art. 1, L. 20 agosto 2001, n. 334, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

AUTOVEICOLI, noleggio con conducente**L. del 15/1/1992 n. 21 art. 2 e 3**

Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

D.Lgs. del 30/4/1992 n. 285 art. 85 e 86

Nuovo codice della strada.

D.M. del 19/11/1992

Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi.

Norme regionali e regolamento comunale**BARBIERE e PARRUCCHIERE****L. del 14/2/1963 n. 161**

Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini.

L. del 23/12/1970 n. 1142

Modifiche alla L. 14 febbraio 1963, numero 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.

L. del 29/10/84 n. 735

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri.

L. del 4/1/1990 n. 1

Disciplina dell'attività di estetista.

D.M. del 29/1/1992

Caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo e di esercenti attività di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo della emissione della fattura, per ciascuna prestazione di servizio effettuata anche a domicilio.

D.M. del 21/12/1992 art. 3

Opzione per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale e viceversa.

D.M. del 21/3/1994 n. 352

Regolamento recante i contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame

al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista.

L.R. Veneto del 6/4/1999 n. 16 art. 1

Disposizioni in materia di conversione di autorizzazioni per l'esercizio dei mestieri affini, disciplinati dall'articolo 1 della L. 14 febbraio 1963, n. 161 in attività di estetista e dell'attività di barbiere in parrucchiere per uomo e donna.

BEVANDE ALCOLICHE**D.L. del 30/8/1993 n. 331**

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

D.Lgs. del 26/10/1995 n. 504

T.U. delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

D.M. del 27/3/2001 n. 153

Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene.

BEVANDE ANALCOLICHE**D.P.R. del 19/5/1958 n. 719**

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.

L. del 3/4/1961 n. 286

Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia.

BIRRA**L. del 30/4/1962 n. 283**

Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.



**L. del 16/8/1962 n. 1354**

Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra.

D.M. del 21/9/1970

Metodi ufficiali di analisi della birra.

D.P.R. del 30/12/1970 n. 1498

Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra, a termini dell'art. 7 della L. 16 agosto 1962, n. 1354.

D.M. del 22/10/1973

Impiego di enzimi proteolitici nella fabbricazione della birra.

L. del 16/7/1974 n. 329

Modifiche alla L. 16 agosto 1962, numero 1354, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia.

L. del 10/8/1976 n. 556

Conversione in legge del D.L. 3 luglio 1976, n. 454, concernente modificazioni alle LL. 16 agosto 1962, n. 1354 e 16 luglio 1974, n. 329, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia.

D.M. del 19/3/1980

Disciplina dei recipienti destinati a contenere birra e/o bevande gassate con immissione di anidride carbonica.

L. del 17/4/1989 n. 141

Modifiche alla L. 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla L. 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia.

D.Lgs. del 27/11/1992 n. 464

Attuazione dell'art. 36 della L. 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega legislativa al Governo per le modifiche al sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione della birra.

D.Lgs. del 26/10/1995 n. 504

T.U. delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

D.M. del 27/2/1996 n. 209

Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE.

D.M. del 2/5/1996 n. 325

Regolamento concernente l'impiego di batteri lattici nell'acidificazione del mosto destinato alla produzione della birra.

D.M. del 19/11/1996 n. 682

Regolamento concernente l'impiego di enzimi amilolitici e betaglucanasici nella fabbricazione della birra.

D.P.R. del 30/6/1998 n. 272

Regolamento recante modificazioni alla

normativa in materia di produzione e commercio della birra.

CALDAIE**L. del 13/7/1966 n. 615 art.16**

Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

D.P.R. del 24/10/1967 n. 1288

Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici.

D.M. del 12/8/1968

Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici.

D.P.R. del 22/12/1970 n. 1391

Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici

D.M. del 14/1/1972

Integrazioni al D.M. 12 agosto 1968, concernente la disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici.

L. del 5/3/1990 n. 46

Norme per la sicurezza degli impianti.

D.Lgs. del 31/3/1998 n. 112, art. 84

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

D.P.R. del 30/3/1999 n. 96, art.32

Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della L. 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

CAVE e TORBIERE**R.D. del 29/7/1927 n. 1443**

Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno.

R.D. del 18/12/1927 n. 2717

Obbligatorietà della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e cave.

D.P.R. del 9/4/1959 n. 128

Norme di polizia delle miniere e delle cave.

D.P.R. del 14/1/1972 n. 2

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale.

D.P.R. del 24/7/1977 n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.

L. del 6/10/1982 n. 752

Norme per l'attuazione della politica mineraria.

L. del 15/6/1984 n. 246

Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché alla L. 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria.

L. del 8/7/1986 n. 349

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

L. del 30/7/1990 n. 221

Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria.

D.P.R. del 18/4/1994 n. 382

Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale.

D.Lgs. del 30/3/1999 n. 96

Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della L. 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

Norme regionali**CESELLATORE E INCASTRATORE
(incastonatore di pietre preziose)****R.D. del 18/6/1931 n. 773 art.127**

Approvazione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

R.D. del 6/5/1940 n. 635 art.243

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.

D.Lgs. del 31/3/1998 n. 112 art.16, c.2

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.

D.Lgs. del 22/05/1999 n. 251

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della L. 24 aprile 1998, n. 128.

D.P.R. del 30/05/2002 n. 150

Regolamento recante norme per l'applicazione del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

DISPOSITIVI MEDICI**D.Lgs. del 14/12/1992 n. 507**

Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.

D.Lgs. del 24/2/1997 n. 46

Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici.

D.Lgs. del 25/2/1998 n. 95

Modifiche al D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, recante: "Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici".

D.Lgs. del 31/3/1998 n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

D.Lgs. del 31/3/1998 n. 114

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

D.M. del 1/7/1998 n. 318

Regolamento recante norme per gli organismi autorizzati ad espletare le procedure per la valutazione di conformità dei dispositivi medici alla normativa CEE.

D.Lgs. del 8/9/2000 n. 332

Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

ESPLOSIVI**R.D. del 18/6/1931 n. 733**

Approvazione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

R.D. del 6/5/1940 n. 635

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.

D.P.R. del 28/5/2001 n. 311

Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999).

ESTETISTA**R.D. del 31/5/1928 n. 1334**

Regolamento per l'esecuzione della L. 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (*).





(*) Legge trasfusa nel T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

L. del 14/2/1963 n. 161

Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini.

L. del 23/12/1970 n. 1142

Modifiche alla L. 14 febbraio 1963, numero 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.

L. del 29/10/1984 n. 735

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri.

L. del 4/1/1990 n. 1

Disciplina dell'attività di estetista.

D.Lgs. del 23/11/1991 n. 391

Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, a norma dell'art. 16 della L. 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990).

D.M. del 21/3/1994 n. 352

Regolamento recante i contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista.

Norme regionali

FACCHINAGGIO

D.P.R. del 18/4/1994 n. 342

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio.

Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale del 18/3/1997 n. 39/97

Lavori di pulizia e facchinaggio. Autorizzazioni appalti ai sensi lettera g), art. 5, L. 1369 del 1960.

FOCHINO o ARTIFICIERE

R.D. del 18/6/1931 n. 773

Approvazione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

D.P.R. del 19/3/1956 n. 302

Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

D.M. del 2/2/1993 n. 284

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli

organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno.

D.Lgs. del 31/3/1998 n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Circolare Ministero dell'interno del 11/1/2001 n. 559/C.25055.XV.A

Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.

FOTOGRAFO

D.P.R. del 24/7/1977 n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.

D.Lgs. del 23/11/1991 n. 391

Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990).

D.Lgs. del 31/3/1998 n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

FUOCHI D'ARTIFICIO

R.D. del 18/6/1931 n. 773

Approvazione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

R.D. del 6/5/1940 n. 635

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.

D.Lgs. del 2/1/1997 n. 7

Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.

Circolare Ministero dell'interno del 11/1/2001 n. 559/C.25055.XV.A

Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.

GELATERIA

L. 20/04/1962 n. 283

Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del

T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

IMBALLAGGI

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/12/1994 n. 94/62/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (Direttiva recepita con D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e con D.M. 28 aprile 1998, n. 406).

D.Lgs. del 5/2/1997 n. 22

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

D. Lgs. del 8/11/1997 n. 389

Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio.

IMBALSAMATORI

L. del 11/02/1992 n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Norme regionali

IMPERMEABILIZZAZIONE

D.Lgs. del 29/10/1999 n. 490

T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352.

D.P.R. del 6/6/2001 n. 380

T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A) (Il presente T.U. raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 379)

IMPIANTI

(installazione, trasformazione e ampliamento di)

L. del 05/03/1990 n. 46

Norme per la sicurezza degli impianti.

Circolare Ministero dell'industria del 21/5/1990 n. 3209/C

Circolare n. 3209/C del 21/5/1990: L. 5 marzo 1990, n. 46.

Norme per la sicurezza degli impianti.

Circolare Ministero dell'industria del 22/3/1991 n. 3239/C

Circolare n. 3209/C del 21/5/1990: L. 5 marzo 1990, n. 46.

Norme per la sicurezza degli impianti.

Circolare Ministero dell'industria del 10/9/1991 n. 3253/C

Circolare n. 3209/C del 21/5/1990: L. 5 marzo 1990, n. 46.

Norme per la sicurezza degli impianti.

D.P.R. del 6/12/1991 n. 447

Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.

Circolare Ministero dell'industria del 30/4/1992 n. 3282/C

Circolare n. 3209/C del 21/5/1990: L. 5 marzo 1990, n. 46.

Norme per la sicurezza degli impianti.

D.M. del 11/6/1992

Approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese e del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti.

Circolare Ministero dell'industria del 5/3/1993 n. 3307/C

Circolare n. 3307/C del 5 marzo 1993: Legge 5 marzo 1990, n. 46.

Norme per la sicurezza degli impianti.

Circolare Ministero dell'industria del 22/6/1993 n. 3311/C

Circolare n. 3311/C del 22/6/1993: Legge 5 marzo 1990, n. 46.

Norme per la sicurezza degli impianti.

D.P.R. del 26/8/1993 n. 412

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

D.P.R. del 18/4/1994 n. 392

Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.

Circolare Ministero dell'industria del 22/6/1994 n. 3342/C

Circolare n. 3209/C del 21/5/1990: L. 5 marzo 1990, n. 46.

Norme per la sicurezza degli impianti.

Circolare Ministero dell'industria del 27/3/1998 n. 3439/C

Circolare n. 3439/C del 27.3.1998: Legge 5 marzo 1990, n. 46. Chiarimenti e interpretazioni evolutive sugli aspetti problematici più importanti.

D.Lgs. del 31/3/1998 n. 112

Conferimento di funzioni e compiti





amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

D.P.R. del 13/5/1998 n. 218

Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico.

D.P.R. del 14/12/1999 n. 558

Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

D.P.R. del 21/12/1999 n. 551

Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.

Circolare Ministero dell'industria del 5/12/2000 n. 3502/C

Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

IMPIANTI SPORTIVI

L. del 9/1/1989 n. 13

Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

D.M. del 14/6/1989 n. 236

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

D.M. del 18/3/1996

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

D.P.R. del 24/7/1996 n. 503

Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

L.R. del 7/3/2000 n. 20

T.U. in materia di sport e impiantistica sportiva.

D.Lgs. del 31/03/1998 n. 114

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Normativa regionale

IMPIANTI TELEFONICI

L. del 28/3/1991 n. 109

Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.

D.M. del 23/5/1992, n. 314

Regolamento recante disposizioni di attuazione della L. 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.

D.P.R. del 24/3/1995 n. 166

Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

D.M. del 17/4/1997 n. 160

Regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

D.M. del 17/4/1997 n. 161

Regolamento riguardante la regola tecnica per l'omologazione degli apparecchi telefonici con collegamento analogico alla rete telefonica nazionale.

Circolare Ministero delle comunicazioni del 4/7/1997 n. GM/104813/103259V/CR

D.M. del 17/4/1998 n. 170

Regolamento recante abrogazione del regolamento adottato con D.M. 27 febbraio 1996, n. 208 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, e sostituzione degli allegati 1 e 2 al regolamento di attuazione della L. 28 marzo 1991, n. 190, adottato con D.M. 23 maggio 1992, n. 314 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

IMPRESA DI PULIZIA

D.Lgs. del 23/11/1991 n. 391

Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, a norma dell'art. 16 della L. 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990).

L. del 25/01/1994 n. 82

Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

Circolare Ministero dell'industria del 28/7/1994 n. 3343/C

Legge 25/1/1994, n. 82. Disciplina delle attività

di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

D.M. del 27/4/1997

Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

Circolare Ministero dell'industria del 22/9/1997 n. 3420/C

Disciplina delle attività di pulizia. L. 82 del 1994 e D.M. 7.7.1997, n. 274.

Circolare Ministero dell'industria del 25/11/1997 n. 3428/C

Disciplina delle attività di pulizia. L. 82 del 1994 e D.M. 7 luglio 1997, n. 274.

D.Lgs. del 31/3/1998 n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Circolare Ministero dell'industria del 29/5/1998 n. 3444/C

D.M. del 04/10/1999 n. 439

Regolamento recante modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, concernente la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, adottato con D.M. 7 luglio 1997, n. 274.

D.P.R. del 14/12/99 n. 558

Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

Circolare Ministero dell'industria del 20/12/1999 n. 3475/C

L. 25 gennaio 1994, n. 82. Attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

D.M. del 12/7/2000

Disposizione relativa alla libera prestazione di servizi delle imprese esercenti attività di pulizia stabilite in altri Stati appartenenti all'Unione europea.

Circolare Ministero dell'industria del 5/12/2000 n. 3502/C

Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla

denuncia di inizio attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

LATTE

R.D. del 9/5/1929 n. 994

Approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.

L. del 30/4/1962 n. 283

Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

D.P.R. del 26/3/1980 n. 327

Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

D.P.R. del 10/5/1982 n. 514

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/118 relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.

D.M. del 23/8/1982

Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per il controllo dei tipi di latte destinato all'alimentazione umana.

D.P.R. del 17/5/1988 n. 180

Attuazione della direttiva CEE n. 83/417 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183.

L. del 3/5/1989 n. 169

Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino.

CONSOB (Deliberazione) del 3/12/1991 n. 5635

Circolare Ministero della sanità del 3/12/91 n. 24

D.P.R. del 14/1/1997 n. 54

Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.

Circolare Ministero della sanità del 1/12/1997 n. 16

Chiarimenti in materia di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, concernente il regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e





immissione sul mercato di latte e prodotti a base di latte.

D.M. del 21/1/1999

Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti alle regioni ed alle province autonome per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54, concernente il regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e prodotti a base di latte.

LIQUORI, GRAPPE E ACQUAVITI

D.L.C.P.S del 14/10/1947 n. 1100

Modificazioni in materia di imposta di fabbricazione sugli spiriti.

L. del 7/12/1951 n. 1559

Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti.

D.L. del 11/1/1956 n. 3

Aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati. (Convertito, con modificazioni, in legge dalla L. 16 marzo 1956, n. 108).

D.P.R. del 19/4/1956 n. 1019

Norme di esecuzione della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti.

L. del 30/4/1976 n. 385

Modifica di alcuni articoli della L. 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti.

L. del 13/8/1980 n. 465

Modifiche ad alcuni articoli delle LL. 7 dicembre 1951, n. 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, relative alla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti.

L. del 23/12/1986 n. 898

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.

D.P.R. del 16/7/1997 n. 297

Regolamento recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori.

Circolare Ministero dell'industria del 20/11/1998 n. 163

Norme di applicazione del Regolamento CEE n. 1576/89 relativo alle bevande spiritose e del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.

D.Lgs. del 10/8/2000 n. 260

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526.

Circolare Ministero dell'industria del 12/3/2001 n. 16

Istruzioni in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari.

MACINAZIONE

L. del 7/11/1949 n. 857

Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione.

Le norme di questa legge sono in vigore in quanto compatibili con la L. 31 luglio 1956, n. 1002. Vedi anche, l'art. 22, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

L. del 31/07/1956 n. 1002

Nuove norme sulla panificazione.

L. del 4/7/1967 n. 580

Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari.

L. del 13/08/1980 n. 461

Modifiche della legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente nuove norme sulla panificazione.

D.P.R. del 18/4/1994 n. 386

Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni o trasformazioni di impianti, nonché per le operazioni di trasferimento o concentrazione.

MANGIMI

L. del 15/2/1963 n. 281

Disciplina della preparazione e del commercio di mangimi.

L. del 399/1968

D.P.R. del 1/3/1992 n. 228

Regolamento di attuazione delle direttive CEE 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248 e 91/249, relative agli additivi nell'alimentazione per animali.

D.Lgs. del 3/3/1993 n. 90

Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità.

D.M. del 16/11/1993

Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di

preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità.

D.M. del 29/11/1994

Attuazione della direttiva 94/40/CE della Commissione, recante modifica alla direttiva 87/153 del Consiglio che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali.

D.M. del 5/8/1997

Attuazione della direttiva della Commissione 96/66/CE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

D.Lgs. del 31/3/1998 n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Norme regionali

MARGARINA

L. del 4/11/1951 n. 1316

Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari.

D.P.R. del 14/17 1954 n. 131

Approvazione del regolamento per la esecuzione della L. 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari.

L. del 23/12/1956 n. 1526

Difesa della genuinità del burro.

D.M. del 18/12/1975

Modificazioni al regime fiscale della margarina destinata al consumo diretto.

Circolare Ministero dell'industria del 16/1/1996 n. 150

D.P.R. del 13/11/1997 n. 519

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59. (In vigore dal 22.5.1998).

D.Lgs. del 31/3/1998 n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

MASSAGGIATORE O FISIOTERAPISTA

R.D. del 27/7/1934 n. 1265

Approvazione del T.U. delle leggi sanitarie.

L. del 21/7/1961 n. 686

Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.

L. del 19/5/1971 n. 403

Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.

D.Lgs. del 30/12/1992 n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

D.Lgs. del 7/12/1993 n. 517

Modificazioni al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

D.M. del 14/9/1994 n. 741

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista.

D.M. del 27/7/2000

Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

MECCANICO ERNISTA

R.D. del 31/5/1928 n.1334

Regolamento per l'esecuzione della L. 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Legge trasfusa nel T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

R.D. del 27/7/1934 n. 1265

Approvazione del T.U. delle leggi sanitarie.

D.Lgs. del 30/12/1992 n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

D.M. del 14/9/1994 n. 665

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico ortopedico.

D.M. del 27/7/2000

Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico ortopedico, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

MEDICINALI ad uso umano

D.Lgs. del 29/5/1991 n. 178 art.2

Autorizzazione alla produzione di prodotti farmaceutici per esclusiva esportazione, rilasciata dal Ministero della salute - Dipartimento per la valutazione dei medicinali



e la farmacovigilanza (art. 19, L. n. 241/1990 - 30 gg.).

MEDICINALI ad uso veterinario

Direttiva del Consiglio del 18/9/1981 n. 851

Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.

(Entrata in vigore il 9 ottobre 1981. Direttiva recepita con D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119 e Circolare 9 marzo 1992, n. 7).

Direttiva della Commissione del 23/7/1991 n. 412

Direttiva della Commissione che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari (Direttiva recepita con D.M. 8 novembre 1993).

Direttiva del Consiglio del 22/9/1992 n. 74

Direttiva del Consiglio che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari.

(Entrata in vigore l'8 ottobre 1992. Direttiva recepita con D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 1105).

D.Lgs. del 27/1/1992 n. 119

Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari.

Circolare Ministero della sanità del 9/3/1992 n. 7

Circolare Ministero della sanità del 2/6/1992 n. 24

Circolare Ministero della sanità del 25/7/1992 n. 29

D.Lgs. del 4/2/1993 n.66

Attuazione delle direttive 90/677/CEE e 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologia.

D.Lgs. del 24/2/1997 n. 47

Attuazione delle direttive 93/40/CEE e 93/41/CEE in materia di medicinali veterinari.

D.M. del 16/5/2001 n. 306

Regolamento relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari in applicazione degli articoli 31 e 32 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 119, e s. m.

MOLINO

(Esercizio di molino per la molitura dei cereali)

L. del 7/11/1949 n. 857

Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione.

(Le norme di questa legge sono in vigore in quanto compatibili con la L. 31 luglio 1956, n. 1002).

L. del 31/7/1956 n. 1002

Nuove norme sulla panificazione.

L. del 4/7/1967 n. 580

Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari.

L. del 13/8/1980 n. 461

Modifiche della L. 31 luglio 1956, n. 1002, concernente nuove norme sulla pianificazione.

D.P.R. del 18/4/1994 n. 386

Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni o trasformazioni di impianti, nonché per le operazioni di trasferimento o concentrazione.

Circolare Ministero dell'industria del 5/12/1994 n. 155

Circolare Ministero dell'industria del 18/7/1997 n. 161

D.Lgs. del 31/3/1998 n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

(Esercizio di molino per la molitura delle olive)

L. del 13/11/1960 n. 1407

Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva.

L. del 30/4/1962 n. 283

Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

D.L. del 9/11/1966 n. 912

Norme per l'erogazione della integrazione del prezzo ai produttori di olio di oliva nonché modificazioni al regime fiscale degli oli. (Pubblicato nella G.U. 9 novembre 1966, n. 279 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1966, n. 1143, pubblicata nella G.U. 30 dicembre 1966, n. 328).

D.P.R. del 26/3/1980 n. 327

Regolamento di esecuzione della L. 30 Aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

D.M. del 20/10/1984

Approvazione dei moduli della denuncia-domanda di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva e del registro di lavorazione delle olive per la campagna 1984-85. Disposizioni applicative del regime di riconoscimento degli stabilimenti di molitura delle olive previsto



dal regolamento (CEE) 2261/84 del 17 luglio 1984.

D.M. del 16/7/1985

Approvazione della denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto alla produzione dell'olio di oliva nonché dei registri contabili dei frantoi e degli stabilimenti di estrazione di olio dalla sansa e di raffinazione degli oli di oliva, per la campagna 1985-86.

D.L. del 26/1/1987 n. 10

Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari.

D.M. del 24/7/1987 n. 397

Indirizzi per la predisposizione o modifica dei piani regionali di cui all'art. 5, comma 2, del D.L. 26 gennaio 1987, n. 10, convertito nella L. 24 marzo 1987, n. 119, per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi oleari alle norme della L. 10 maggio 1976, n. 319.

D.M. del 8/9/1988 n. 424

Modalità e criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione del programma di ricerca scientifica ed applicata di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.L. 26 gennaio 1987, n. 10, convertito in L. 24 marzo 1987, n. 119, recante: "Disposizioni urgenti in materia di scarichi di frantoi oleari".

L. del 11/11/1996 n. 574

Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari.

Circolare A.G.E.A. del 17/10/2001 n. 80

Contabilità standardizzata di magazzino dei frantoi oleari (art. 9, regolamento CE 2366/98) a decorrere dalla campagna 2001/2002. Circolare AGEA 10 luglio 2001, n. 58.

Circolare A.G.E.A. del 31/1/2002 n. 5

Contabilità standardizzata di magazzino dei frantoi oleari (articoli 8 e 9 reg. CE n. 2366/98) a decorrere dalla campagna 2001/2002. Circolari A.G.E.A. n. 58 del 10 luglio 2001 e n. 80 del 17 ottobre 2001 e n. 85 del 26 ottobre 2001.

Normativa regionale

NATANTI a motore e navi

Codice della Navigazione art.232 e succ.

Art. 232. - Cantieri e stabilimenti di costruzione. La costruzione delle navi e dei galleggianti deve essere eseguita in cantieri e in stabilimenti i cui direttori siano muniti della prescritta abilitazione. La costruzione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna può essere eseguita in cantieri e in stabilimenti di imprese autorizzate dall'ispettorato compartimentale, mediante

inclusione in apposito elenco tenuto a norma del regolamento.

Art. 233. - Dichiarazione di costruzione. Chi imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante deve farne preventiva dichiarazione all'ufficio competente del luogo dove è intrapresa la costruzione dello scafo, indicando il cantiere e lo stabilimento, nei quali saranno costruiti lo scafo e le macchine motrici, e il nome dei direttori delle costruzioni. L'ufficio prende nota della dichiarazione nel registro delle navi in costruzione.

Parimenti devono essere notificati all'ufficio ed annotati nel registro i sopravvenuti mutamenti nella persona dei direttori delle costruzioni.

Art. 234. - Uffici competenti a tenere il registro delle navi in costruzione. Il registro delle navi e dei galleggianti marittimi in costruzione è tenuto dagli uffici di compartimento, da quelli di circondario e dagli altri uffici delegati dal capo del compartimento. Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione destinati alla navigazione interna è tenuto dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici delegati dal ministro per le comunicazioni (*).

Art. 236. - Sospensione della costruzione per ordine dell'autorità. L'ufficio competente a ricevere la dichiarazione di costruzione può in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione, per la quale non sia stata fatta dichiarazione o che risulti diretta da persona non munita della prescritta abilitazione ovvero, nel caso di cui all'articolo 232, secondo comma, sia effettuata da impresa non autorizzata. Con provvedimento del ministro per le comunicazioni (*) può altresì venire ordinata la sospensione della costruzione che, a giudizio del Registro italiano navale o dell'ispettorato compartimentale, non risulti condotta secondo le regole della buona tecnica o per la quale non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti.

Art. 238. - Pubblicità del contratto di costruzione. Il contratto di costruzione della nave deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione. In mancanza, la nave si considera fino a prova contraria costruita per conto dello stesso costruttore. Eseguita la trascrizione del contratto, le modifiche e la revoca del medesimo non hanno effetto verso i terzi, che a qualsiasi titolo abbiano acquistato e conservato diritti sulla nave in costruzione, se non sono trascritte nel registro predetto.

Art. 244. - Iscrizione della nave dopo il varo. L'autorità alla quale, compiuto il varo, è richiesta l'iscrizione della nave o del galleggiante nei registri, previsti negli articoli 146, 148 provvede a riprodurre nei registri medesimi e ad annotare sull'atto di nazionalità, se trattasi di nave





maggiore, le trascrizioni fatte nel registro delle navi in costruzione a norma degli articoli 242, 567, secondo comma.

(*) Ora Ministro per i trasporti, ai sensi del D.Lgs 12 dicembre 1944, n. 413, e poi dell'art. 13, L.14 agosto 1974, n. 377.

L. del 14/6/1989 n. 234

Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.

D.P.R. del 8/11/1991 n. 435

Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

D.Lgs. del 23/11/1991 n. 391

Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, a norma dell'art. 16 della L. 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990).

D.M. del 18/2/1992 n. 280

Regolamento recante disposizioni applicative del titolo IV della L. 14 giugno 1989, n. 234, in materia di albi speciali delle imprese navalmeccaniche.

D.Lgs. del 14/08/1996 n. 436

Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto.

D.Lgs. del 11/06/1997 n. 205

Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto.

ODONTOTECNICO

R.D. del 31/5/1928 n. 1334

Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Legge trasfusa nel T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

R.D. del 27/7/1934 n. 1265

Approvazione del T.U. delle leggi sanitarie.

D.M. del 23/4/1992

Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi.

D.M. del 28/10/1992

Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi.

O.M. del 20/12/1996

Disciplina degli esami di abilitazione all'esercizio

dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico e di ottico.

D.Lgs. del 21/02/1997 n. 46

Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici.

D.P.R. del 27/9/2000 n. 315

Regolamento in materia di adempimenti contabili degli odontotecnici.

Circolare Ministero delle finanze del 27/11/2000 n.216/E

Semplificazione degli adempimenti contabili dei soggetti esercenti professioni e arti sanitarie che effettuano esclusivamente le operazioni esenti previste dall'articolo 10, n. 18, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento agli acquisti di cui all'articolo 17, ultimo comma, del citato D.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dall'articolo 3, comma 4, della L. 17 gennaio 2000, n. 7.

Normativa regionale

OGGETTI PREZIOSI

R.D. del 18/6/1931 n. 773

Approvazione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

R.D. del 6/5/1940 n. 635

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.

D.M. del 08/07/1993 n. 361

Regolamento di attuazione della L. 4 giugno 1991, n. 188, recante modificazioni alla L. 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

D.Lgs. del 31/3/1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

L. del 24/4/1998 n. 128

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997).

D.Lgs. del 22/05/1999 n. 251

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della L. 24 aprile 1998, n. 128.

D.P.R. del 30/05/2002 n. 150

Regolamento recante norme per l'applicazione del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

OLIO DI SEMI**R.D.L. del 15/10/1925 n. 2033**

Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

(Convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, n. 562).

R.D.L. del 5/10/1933 n. 1314

Regime fiscale degli oli di semi (*).

(*) Il presente decreto deve ritenersi tuttora operante, limitatamente alle parti non in contrasto con la successiva legislazione, in forza della illegittimità costituzionale del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217 (dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale 4/10 aprile 1962, n. 32) che aveva disciplinato ex novo la materia.

D.L. del 30/10/1952 n.1323

Nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi.

(Convertito in legge dalla L. 20 dicembre 1952, n. 2385.

(*) Per l'abrogazione del presente D.P.R., ad eccezione del primo comma dell'art. 5, vedi l'art. 4, L. 4 agosto 1975, n. 417, concernente "Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina.

D.P.R. del 11/7/1953 n. 495

Norme complementari ed integrative delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.

(*) Per l'abrogazione del presente D.P.R., ad eccezione del primo comma dell'art. 5, vedi l'art. 4, L. 4 agosto 1975, n. 417, concernente "Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina".

T.U. del 22/12/1954 n. 1217

T.U. delle disposizioni concernente la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.

L. del 27/1/1968 n. 35

Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi.

L. del 4/8/1975 n. 417

Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina.

ORTOPEDICO**R.D. del 31/5/1928 n. 1334**

Regolamento per l'esecuzione della L. 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (*).

(*) Legge trasfusa nel T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

R.D. del 27/7/1934 n. 1265

Approvazione del T.U. delle leggi sanitarie.

D.Lgs. del 30/12/1992 n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

D.M. del 14/9/1994 n. 665

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico ortopedico.

D.Lgs. del 24/2/1997 n. 46 (dispositivi medici)

Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici.

D.M. del 27/7/2000

Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico ortopedico, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

OTTICO**R.D. del 31/5/1928 n. 1334**

Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Legge trasfusa nel T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

R.D. del 27/7/1934 n.1265

Approvazione del T.U. delle leggi sanitarie.

D.M. del 23/4/1992

Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi.

D.M. del 28/10/1992

Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi.

O.M. del 20/12/1996

Disciplina degli esami di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico e di ottico.

D.Lgs. del 24/2/1997 n. 46

Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici.

D.M. del 01/07/1998 n. 38**D.M. del 23/7/1998**

Disposizioni relative al commercio degli occhiali in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 46 del 1997.

O.M. del 13/4/1999 n. 101

Esami di abilitazione all'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie di odontotecnico e di ottico.





Ordinanza Ministero pubblica istruzione del 11/7/2000 n.180

Esami di abilitazione all'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie di odontotecnico e di ottico.

L.R. Abruzzo del 3/11/1999 n. 96

Norme per l'istituzione di scuole regionali ove si svolgono corsi di formazione per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie di ottico ed odontotecnico.

OVOPRODOTTI

Direttiva del Consiglio del 20/6/1989 n. 89/437/CEE

Direttiva del Consiglio concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti. (Direttiva recepita con D.Lgs. 4 febbraio 1993, n. 65).

D.Lgs. del 4/2/1993 n.65 art.5 e 8

Attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti.

PANE

L. del 7/11/1949 n.857

Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione (*)

(*) Le norme di questa legge sono in vigore in quanto compatibili con la L. 31 luglio 1956, n. 1002.

R.D. del 23 giugno 1932, n. 904.

Approvazione del regolamento per l'applicazione della L. 17 marzo 1932, n. 368, che disciplina i tipi di farina e di pane.

Vedi art. 8, cpv. D.A.C.A. 18 novembre 1953, riportato al n. VII di questa voce, che ha lasciato in vigore le disposizioni di questo regio decreto solo in quanto con esso compatibili.

L. del 31/7/1956 n. 1002

Nuove norme sulla panificazione.

L. del 4/7/1967 n. 580

Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari.

L. del 10/1/1968 n. 16

Nuove disposizioni concernenti l'adeguamento delle attrezzature dei panifici.

L. del 17/5/1969 n. 272

Modificazioni agli artt. 50 e 52 della L. 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina della lavorazione e del commercio dei cereali, degli sfarinati e delle paste alimentari.

D.M. del 9/8/1969

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione a produrre sfarinati, pane e paste alimentari destinati all'esportazione con requisiti diversi da quelli prescritti dalla L. 4 luglio 1967, n. 580.

D.M. del 8/6/1971 n. 440

Modifica degli artt. 9, 29 e 31 della L. 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari.

L. del 18/2/1974 n. 41

Norme sulla disciplina delle chiusure e delle interruzioni di attività delle aziende esercenti la produzione e la vendita al dettaglio di generi della panificazione.

L. del 13/8/1980 n. 461

Modifiche della L. 31 luglio 1956, n. 1002, concernente nuove norme sulla pianificazione.

D.M. del 15/7/1985

Espletamento dei compiti di controllo sull'applicazione delle leggi 7 novembre 1949, n. 857 e 31 luglio 1956, n. 1002, relative rispettivamente alla disciplina dell'industria molitoria e della panificazione.

D.M. del 13/4/1994 n. 351

Regolamento concernente l'aggiunta di glutine alle farine destinate alla panificazione ed alla fabbricazione di prodotti da forno.

D.P.R. del 18/4/1994 n. 386

Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni o trasformazioni di impianti, nonché per le operazioni di trasferimento o concentrazione.

Circolare Ministero dell'Industria del 16/1/1996 n. 150

Circolare Ministero dell'industria del 18/7/1997 n. 161

D.Lgs. del 31/3/1998 n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

D.M. del 27/4/1998

Regolamento recante norme per l'impiego di ingredienti consentiti nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e fresche.

D.P.R. del 30/11/1998 n. 502

Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della L. 22 febbraio 1994, n. 146.

PASTA FRESCA**L. del 30/4/1962 n. 283**

Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

D.P.R. del 26/3/1980 n. 327

Regolamento di esecuzione della L. 30 Aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

L. del 25/8/1991 n. 287

Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.

D.M. del 12/1/1996 n. 119

Regolamento concernente l'impiego di sale alimentare nelle paste alimentari fresche e secche e nelle paste alimentari speciali con o senza ripieno.

D.M. del 27/4/1998 n. 264

Regolamento recante norme per l'impiego di ingredienti consentiti nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e fresche. (Decreto abrogato dall'articolo 14, comma 1, lett. b) del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187).

D.P.R. del 9/2/2001 n. 187

Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della L. 22 febbraio 1994, n. 146.

PASTICCERIA**L. del 30/4/1962 n. 283**

Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

D.P.R. del 26/3/1980 n. 327

Regolamento di esecuzione della L. del 30/4/1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

L. del 25/8/1991 n. 287

Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.

PELLICOLE**L. del 26/7/1949 n. 448**

Costituzione di un fondo speciale per il credito

cinematografico e disciplina della circolazione dei film esteri parlati in lingua italiana.

D.Lgs. del 31/3/1998 n. 114

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

PIZZERIA**L. del 30/4/1962 n. 283**

Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

D.P.R. del 26/3/1980 n. 327

Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

L. del 25/8/1991 n. 287

Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.

PROFUMI**Direttiva del Consiglio del 27/7/1976**

Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici. (Entrata in vigore il 30 luglio 1976)

(*) Direttiva recepita con D.M. 27 gennaio 1979, D.M. 10 dicembre 1979, D.M. 15 febbraio 1980, D.M. 6 giugno 1980, L. 11 ottobre 1986, n. 713 e Circolare 18 ottobre 1990 n. 27.

Direttiva della Commissione**del 22/12/1980 n. 1335**

Prima direttiva della Commissione per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (Entrata in vigore il 20 gennaio 1981) (*). (*) Direttiva recepita con D.M. 22 dicembre 1986 e D.M. 31 luglio 1990.

Direttiva della Commissione**del 14/5/1982 n. 434**

Seconda direttiva della Commissione per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (Entrata in vigore il 7 giugno 1982). (*) (*) Direttiva recepita con D.M. 22 dicembre 1986 e D.M. 31 luglio 1990.

Direttiva della Commissione**del 27/9/1983 n. 514**

Terza direttiva della Commissione concernente il





ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (Entrata in vigore il 27 settembre 1983. Direttiva recepita con D.M. 22 dicembre 1986 e D.M. 31 luglio 1990).

Direttiva della Commissione del 11/10/1985 n. 490

Quarta direttiva della Commissione concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici.

(Entrata in vigore il 21 ottobre 1985. Direttiva recepita con D.M. 22 dicembre 1986 e D.M. 31 luglio 1990).

Direttiva della Commissione del 2/2/1987 n. 137

Nona direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV, V e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici. (Entrata in vigore il 2 febbraio 1987. Direttiva recepita con D.M. 24 gennaio 1987, n. 91, D.M. 24 novembre 1987, n. 530 e D.M. 3 settembre 1990).

L. del 11/10/1986 n. 713

Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici.

D.M. del 9/7/1987 n. 328

Criteri di massima in ordine all'idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici.

D.Lgs. del 10/9/1991 n. 300

Attuazione della direttiva n. 88/667/CEE recante quarta modifica alla direttiva n. 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, a norma dell'art. 57 della L. 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990).

D.Lgs. del 26/10/1995 n. 504 e s.m. (T.U. delle Imposte su produzione e consumi)

T.U. delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

D.Lgs. del 24/4/1997 n. 126

Attuazione della direttiva 93/35/CEE recante la sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CE recante modalità di applicazione della direttiva 76/768/CEE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici.

ROSTICCERIA

L. del 20/04/1962 n. 283

Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

D.P.R. del 26/3/1980 n. 327

Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

L. del 8/8/1985 n. 443

Legge Quadro per l'artigianato.

L. del 25/8/1991 n. 287

Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.

D.Lgs. 31/03/1998 n. 114

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

SCUOLABUS

L. del 15/1/1992 n. 21

Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

D.Lgs. del 30/4/1992 n. 285

Nuovo codice della strada.

D.M. del 31/1/1997

SEMENTI E PRODOTTI SEMENTIERI

L. del 25/11/1971 n. 1096

Disciplina dell'attività sementiera.

D.M. del 17/2/1972

Delega all'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, ad effettuare il controllo e la certificazione dei materiali sementieri.

D.P.R. del 8/10/1973 n. 1065

Regolamento di esecuzione della L. 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi.

L. del 20/4/1976 n. 195

Modifiche e integrazioni alla L. 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attività sementiera.

Direttiva Ministero politiche agricole del 3/8/2000 n. 9

Criteri e modalità operative in materia di contrassegno ufficiale della certificazione delle sementi in applicazione dell'articolo 12 della L. 25 novembre 1971, n. 1096.

**D.Lgs. del 24/4/2001 n. 212**

Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli.

D.P.R. del 9/5/2001 n. 322

Regolamento recante modifiche al D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, in attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e i relativi controlli.

SOCCORSO STRADALE**D.Lgs. del 30/4/1992 n. 285**

Nuovo codice della strada.

D.Lgs. del 16/12/1992 n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

SPEDIZIONIERE**L. del 14/11/1941 n. 1442**

Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri.

D.M. del 5/4/1942

Determinazione delle province nelle quali dovranno essere istituiti gli elenchi autorizzati degli spedizionieri, a norma della L. 14 novembre 1941, n. 1442.

L. del 15/12/1949 n. 1138

Aumento dei limiti fissati dall'art. 10 della L. 14 novembre 1941, n. 1442, per le cauzioni degli spedizionieri.

D.M. del 11/12/1992 n. 548

Regolamento recante le procedure semplificate di accertamento doganale.

TAXI**L. del 15/1/1992 n. 21**

Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

D.Lgs. del 30/4/1992 n. 285

Nuovo codice della strada.

D.M. del 19/11/1992

Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi.

Normativa regionale**TELEFONICI****L. del 28/3/1991 n. 109**

Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.

D.M. del 23/5/1992 n. 314

Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.

D.P.R. del 24/3/1995 n. 166

Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

D.M. del 17/4/1997 n. 160

Regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

D.M. del 17/4/1997 n. 161

Regolamento riguardante la regola tecnica per l'omologazione degli apparecchi telefonici con collegamento analogico alla rete telefonica nazionale.

Circolare Ministero delle comunicazioni del 4/7/1997 n. GM/104813/103259V/CR**D.M. del 17/4/1998 n. 170**

Regolamento recante abrogazione del regolamento adottato con D.M. 27 febbraio 1996, n. 208 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, e sostituzione degli allegati 1 e 2 al regolamento di attuazione della L. 28 marzo 1991, n. 190, adottato con D.M. 23 maggio 1992, n. 314 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

UOVA**Regolamento del Consiglio del 29/10/1975 n. 2782**

Regolamento del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile.

Regolamento della Commissione del 29/7/1977 n. 1868

Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2782/75, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile.

Regolamento del Consiglio del 26/6/1990 n. 1907/90

Regolamento del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Direttiva del Consiglio del 15/10/1990 n. 90/539/CEE

Direttiva del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova. (Direttiva recepita con D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587).



Regolamento della Commissione del 15/5/1991 n. 1274/91

Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova.

Regolamento della Commissione del 3/3/1998 n. 505/98

Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova.

L. del 30/4/1962 n. 283

Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

D.M. del 26/1/1968

Disciplina dell'importazione delle uova da cova, dei pulcini di un giorno e del pollame vivo in genere ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffuse della specie.

L. del 3/5/1971 n. 419

Applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova.

L. del 10/4/1991 n. 137

Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova.

D.M. del 16/12/1991 n. 434

Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, commi 4, 5 e 6, della legge 10 aprile 1991, n. 137, recante norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova.

D.Lgs. del 4/2/1993 n. 65

Attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti.

D.P.R. del 3/3/1993 n. 587

Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia

veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.

VIDEOCASSETTE

R.D. del 18/6/1931 n. 773

Approvazione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

R.D. del 6/5/1940 n. 635

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.

L. del 22/4/1941 n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

D.Lgs. del 16/11/1994 n. 685

Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale.

L. del 18/8/2000 n. 248

Nuove norme di tutela del diritto di autore.

VIDEOGIOCHI

R.D. del 18/6/1931 n. 773

Approvazione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

L. del 17/12/1986 n. 904

Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni per i giochi automatici e semiautomatici.

L. del 6/10/1995 n. 425

Modifiche all'articolo 110 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione.



Quaderni

1. **Quarto rapporto nazionale sulla formazione nella P.A. - Lo scenario della formazione nel sistema delle autonomie locali**
(maggio 2001)
2. **La riforma del welfare e le nuove competenze delle amministrazioni regionali e locali**
(giugno 2001)
3. **Patti territoriali e agenzie di sviluppo**
(giugno 2001)
4. **Il ruolo delle agenzie locali nello sviluppo territoriale**
(luglio 2001)
5. **Comuni e imprese - 56 esperienze di sportello unico**
(ottobre 2001)
6. **Progetto Officina - Sviluppo locale e eccellenza professionale**
(febbraio 2002)
7. **Quinto rapporto nazionale sulla formazione nella P.A. - Lo scenario della formazione nel sistema delle autonomie locali**
(maggio 2002)
8. **Lezioni sul nuovo ordinamento amministrativo italiano**
(ottobre 2002)
9. **Le Province nell'attuazione del piano di e-government**
(novembre 2002)

Strumenti

1. **Il contenzioso nel lavoro pubblico**
(maggio 2001)
2. **Modello e strumenti di valutazione e monitoraggio dei corsi RIPAM**
(luglio 2001)



182

3. **Appunti di programmazione, bilancio e contabilità per gli enti locali**
(gennaio 2002)
4. **Project Cycle Management - Manuale per la formazione**
(marzo 2002)
5. **Il governo elettronico - Rassegna nazionale e internazionale**
(marzo 2002)
6. **Il governo delle aree protette**
(aprile 2002)
7. **Il contenzioso nel lavoro pubblico - L'arbitrato**
(aprile 2002)
8. **Common assessment framework - Uno strumento di autovalutazione per le pubbliche amministrazioni**
(giugno 2002)
9. **Il controllo di gestione negli enti locali**
(luglio 2002)
10. **Comunità di pratiche, di apprendimento e professionali - Una metodologia per la progettazione**
(dicembre 2002)

Ricerche

1. **Dalla contrattazione decentrata alla contrattazione integrativa**
(novembre 2001)
2. **E-government - Nuovi paradigmi organizzativi e formativi nelle Regioni e negli Enti locali**
(maggio 2002)
3. **Pubblica Amministrazione on line - esempi di servizi interattivi**
(settembre 2002)
4. **L'offerta formativa delle università per la Pubblica Amministrazione**
(ottobre 2002)

Formez
Area Editoria e Documentazione
via Rubicone 11, 00198 Roma
tel. +39 06 84892358

Formez
Centro di Formazione Studi

Presidenza e Direzione Generale
via Salaria 229, 00199 Roma
tel. 06 84891

www.formez.it
editoria@formez.it

Stampa Società Tipografica Romana s.r.l.
Via delle Monachelle Vecchia snc - 00040 Pomezia (Roma)

Finito di stampare nel mese di Marzo 2003
Pubblicazione non in vendita

ERRATA CORRIGE

- 1:** «Per le attività artigianali che svolgono contestualmente anche l'attività commerciale, agli adempimenti specifici, vanno aggiunti i riferimenti dettati dalla disciplina sul commercio (D.Lgs. 114/98 e normativa regionale).
All'interno dell'elenco, i codici ISTAT sono talvolta variati o aggiunti, secondo la nuova classificazione delle attività economiche (ATECO 2002). La versione nazionale della classificazione (NACE Rev. 1.1) è definita in ambito europeo e approvata con Regolamento della Commissione n. 29/2002, pubblicato sull' Official Journal del 10/1/2002».
- 2:** sostituire con 15.87.0
- 3:** la dicitura "COMUNE: Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del comune..." si intende corretta con: "*COMUNE: Rispetto degli strumenti vigenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica del comune...*".
- 4:** sostituire con 45.31.0
- 5:** sostituire con 45.34.0
- 6:** sostituire con 71.40.3
- 7:** sostituire con 29.60.0
- 8:** sostituire con:
3.2.1.2 optometristi ed assimilati
3.2.1.3 odontotecnici ed assimilati
2.4.1.3 specialisti in terapie chirurgiche
6.3.1.2 meccanici e riparatori di protesi (dentali ed ortopediche)
5.5.3.3 addetti alla sorveglianza di bambini ed assimilati
3.2.1.4 chinesiterapisti, fisioterapisti riabilitatori ed assimilati
- 9:** sostituire con 74.85.1 (videoscrittura, stenografia e fotocopiatura)
- 10:** sostituire con 45.31.0
- 11:** sostituire con 37.10.1
- 12:** oltre agli adempimenti specifici per l'attività di autoriparazione, bisogna tener conto della normativa specifica sui distributori di carburante.
- 13:** sostituire con:
64.24.0 Trasporto di merci su strada,
61.10.0 Trasporti marittimi,
63.40.2 Intermediari dei trasporti.
- 14:** si aggiunga: 63.40.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali.
- 15:** si consulti inoltre Normativa Regionale
- 16:** sostituire con:
60.22.1 Servizio di autoveicoli di piazza,
60.22.2 Servizio di autoveicoli di rimessa (noleggio di autovettura con autista).
- 17:** sostituire con 93.02.0 Servizi di barbiere, parrucchiere e di trattamenti di bellezza
- 18:** eliminare codice 15.99. Il riferimento è al codice 15.98.0 Industria (e non produzione)delle acque minerali e delle bibite analcoliche.
- 19:** eliminare il codice 45.33.01 in quanto si riferisce alla categoria di installazione di impianti di riscaldamento e sostituire con 6.2.3.5 addetto alle caldaie di impianto di riscaldamento
- 20:** aggiungere codice 14.30.1 Estrazione di sali di potassio e di fosfati di calcio naturali
- 21:** le imprese iscritte all'Albo Imprese artigiane sono esentate dalla licenza ex art. 127 del R.D. 733/1931
- 22:** sostituire con 24.52.0 Fabbricazione di profumi e cosmetici
- 23:** aggiungere:
33.10 Fabbricazione di apparecchi medicali e chirurgici e di apparecchi ortopedici,
33.10.1 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (compresi parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione),
33.10.2 Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (compresi parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione),
33.10.3 Fabbricazione di protesi dentarie (compresa riparazione),
33.10.4 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (compresa riparazione)

- 24:** aggiungere il codice: 14.21.0 Estrazione di ghiaia e sabbia
- 25:** si considera il codice: 93.02.0 Servizi di barbiere, parrucchiere, manicure, pedicure e di trattamenti di bellezza.
- 26:** aggiungere il codice 63.11.4 Movimento merci relativi a trasporti terrestri
- 27:** 6.1.1.2 esercizio della professione di artificiere
- 28:** sostituire con "Pane"
- 29:** aggiungere il codice 7.2.2.2 esercizio della professione di fuochista di fuochi di artificio
- 30:** sostituire con 15.52.0 produzione di gelati e sostituire 55.40.2 con 55.30.4 gelaterie e pasticcerie con somministrazione
- 31:** sostituire con (gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio).
- 32:** aggiungere "e tecnici". Per ulteriori approfondimenti vedi Tab. n. 10 pag. 108.
- 33:** i due codici inseriti si sostituiscono con il codice 45.33.0 Installazione di impianti idraulico-sanitari
- 34:** inserire i codici: 74.82 imballaggio e confezionamento conto terzi, 74.82.1 Confezionamento di generi alimentari, 74.82.2 Confezionamento di generi non alimentari.
- 35:** sostituire tutti i codici con i due seguenti: 45.31.0 Installazione di impianti elettrici e tecnici, 45.33.0 Installazione di impianti idraulico-sanitario
- 36:** sostituire con (allacciamento, collaudo e manutenzione di impianti telefonici interni)
- 37:** inserire il codice 45.34.0 Altri lavori di installazione.
- 38:** inserire il codice 45.31.0 Installazione di impianti elettrici e tecnici
- 39:** inserire i codici 74.70 Servizi di pulizia e disinfestazione, 74.70.1 Servizi di pulizia, 74.70.2 Servizi di disinfestazione.
- 40:** aggiungere il codice 15.51.2 produzione di derivati del latte
- 41:** inserire i codici: 15.61 Lavorazione delle granaglie, 15.61.1 Molitura del frumento, 15.61.2 Molitura di altri cereali, 15.61.3 Lavorazione del risone, 15.61.4 Altre lavorazioni di semi e granaglie
- 42:** inserire i codici: 15.71.0 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento, 15.72 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici, 15.72.0 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici.
- 43:** inserire il codice 6.2.3.5 Meccanici e montatori di apparecchi termici, idraulici e di condizionamento
- 44:** aggiungere agli adempimenti CCIA: Denuncia di inizio attività all'apposito ufficio della CCIA
- 45:** sostituire con 85.14.2 Attività professionali paramediche indipendenti
- 46:** inserire il codice 15.41 Produzione di oli e grassi grezzi
- 47:** sostituire con 37.10.2 Cantieri di demolizioni navali
- 48:** Questura (riga 2) aggiungere "... la quale, esperiti gli accertamenti, rilascia la licenza ex art.127 del R.D.773/31".
- 49:** inserire il codice 01.24 Allevamento di pollame e altri volatili
- 50:** sostituisci con 15.85.0 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
- 51:** sostituisci tutto con 15.81 Produzione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca, 15.81.1 Produzione di prodotti di panetteria, 15.81.2 Produzione di pasticceria fresca
- 52:** sostituire con 29.22.1 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione, 29.22.2 Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- 53:** aggiungere il riferimento normativo R.D. del 18/6/1931 n. 773 art.115
- 54:** inserire "COMUNE: Rispetto degli strumenti vigenti di pianificazione paesistica , territoriale e urbanistica del comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, laboratorio, negozio, ecc. Comando provinciale dei vigili del fuoco: possesso del Certificato prevenzione incendi"
- 55:** sostituire con 01.1 Coltivazioni agricole, orticoltura, floricoltura
- 56:** inserire 60.2 Altri trasporti terrestri
- 57:** inserire il codice 93.01 Servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce
- 58:** inserire il codice 60.2 Altri trasporti terrestri
- 59:** sostituire con 60.22 Trasporti con taxi, 60.22.1 Trasporti con veicoli da piazza, 60.22.2 trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente
- 60:** inserire 71.40.3 Noleggio di videocassette, CD, DVD contenenti audiovisivi o videogame